DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 novembre 2020

**Ulteriori misure di contenimento del contagio sul territorio nazionale. (GU serie generale, n.264 pubblicata il 23 ottobre 2020 - GU serie generale, n. 275 del 03-11-2020 - GU serie generale n. 279 del 06-11-2020 - GU serie generale n. 280 del 07-11-2020 - GU serie generale n. 281 del 08-11-2020 - GU serie generale n. 282 del 09-11-2020 - GU serie generale n. 283 del 10-11-2020 - GU serie generale n. 284 del 11-11-2020 - GU serie generale n. 285 del 12-11-2020 - GU serie generale n. 286 del 13-11-2020 - GU serie generale n. 287 del 14-11-2020 - GU serie generale n. 288 del 15-11-2020 - GU serie generale n. 289 del 16-11-2020 - GU serie generale n. 290 del 17-11-2020 - GU serie generale n. 291 del 18-11-2020 - GU serie generale n. 292 del 19-11-2020 - GU serie generale n. 293 del 20-11-2020 - GU serie generale n. 294 del 21-11-2020 - GU serie generale n. 295 del 22-11-2020 - GU serie generale n. 296 del 23-11-2020 - GU serie generale n. 297 del 24-11-2020 - GU serie generale n. 298 del 25-11-2020 - GU serie generale n. 299 del 26-11-2020 - GU serie generale n. 300 del 27-11-2020 - GU serie generale n. 301 del 28-11-2020 - GU serie generale n. 302 del 29-11-2020 - GU serie generale n. 303 del 30-11-2020 - GU serie generale n. 304 del 01-12-2020 - GU serie generale n. 305 del 02-12-2020 - GU serie generale n. 306 del 03-12-2020 - GU serie generale n. 307 del 04-12-2020 - GU serie generale n. 308 del 05-12-2020 - GU serie generale n. 309 del 06-12-2020 - GU serie generale n. 310 del 07-12-2020 - GU serie generale n. 311 del 08-12-2020 - GU serie generale n. 312 del 09-12-2020 - GU serie generale n. 313 del 10-12-2020 - GU serie generale n. 314 del 11-12-2020 - GU serie generale n. 315 del 12-12-2020 - GU serie generale n. 316 del 13-12-2020 - GU serie generale n. 317 del 14-12-2020 - GU serie generale n. 318 del 15-12-2020 - GU serie generale n. 319 del 16-12-2020 - GU serie generale n. 320 del 17-12-2020 - GU serie generale n. 321 del 18-12-2020 - GU serie generale n. 322 del 19-12-2020 - GU serie generale n. 323 del 20-12-2020 - GU serie generale n. 324 del 21-12-2020 - GU serie generale n. 325 del 22-12-2020 - GU serie generale n. 326 del 23-12-2020 - GU serie generale n. 327 del 24-12-2020 - GU serie generale n. 328 del 25-12-2020 - GU serie generale n. 329 del 26-12-2020 - GU serie generale n. 330 del 27-12-2020 - GU serie generale n. 331 del 28-12-2020 - GU serie generale n. 332 del 29-12-2020 - GU serie generale n. 333 del 30-12-2020 - GU serie generale n. 334 del 31-12-2020 - GU serie generale n. 335 del 01-01-2021 - GU serie generale n. 336 del 02-01-2021 - GU serie generale n. 337 del 03-01-2021 - GU serie generale n. 338 del 04-01-2021 - GU serie generale n. 339 del 05-01-2021 - GU serie generale n. 340 del 06-01-2021 - GU serie generale n. 341 del 07-01-2021 - GU serie generale n. 342 del 08-01-2021 - GU serie generale n. 343 del 09-01-2021 - GU serie generale n. 344 del 10-01-2021 - GU serie generale n. 345 del 11-01-2021 - GU serie generale n. 346 del 12-01-2021 - GU serie generale n. 347 del 13-01-2021 - GU serie generale n. 348 del 14-01-2021 - GU serie generale n. 349 del 15-01-2021 - GU serie generale n. 350 del 16-01-2021 - GU serie generale n. 351 del 17-01-2021 - GU serie generale n. 352 del 18-01-2021 - GU serie generale n. 353 del 19-01-2021 - GU serie generale n. 354 del 20-01-2021 - GU serie generale n. 355 del 21-01-2021 - GU serie generale n. 356 del 22-01-2021 - GU serie generale n. 357 del 23-01-2021 - GU serie generale n. 358 del 24-01-2021 - GU serie generale n. 359 del 25-01-2021 - GU serie generale n. 360 del 26-01-2021 - GU serie generale n. 361 del 27-01-2021 - GU serie generale n. 362 del 28-01-2021 - GU serie generale n. 363 del 29-01-2021 - GU serie generale n. 364 del 30-01-2021 - GU serie generale n. 365 del 31-01-2021 - GU serie generale n. 366 del 01-02-2021 - GU serie generale n. 367 del 02-02-2021 - GU serie generale n. 368 del 03-02-2021 - GU serie generale n. 369 del 04-02-2021 - GU serie generale n. 370 del 05-02-2021 - GU serie generale n. 371 del 06-02-2021 - GU serie generale n. 372 del 07-02-2021 - GU serie generale n. 373 del 08-02-2021 - GU serie generale n. 374 del 09-02-2021 - GU serie generale n. 375 del 10-02-2021 - GU serie generale n. 376 del 11-02-2021 - GU serie generale n. 377 del 12-02-2021 - GU serie generale n. 378 del 13-02-2021 - GU serie generale n. 379 del 14-02-2021 - GU serie generale n. 380 del 15-02-2021 - GU serie generale n. 381 del 16-02-2021 - GU serie generale n. 382 del 17-02-2021 - GU serie generale n. 383 del 18-02-2021 - GU serie generale n. 384 del 19-02-2021 - GU serie generale n. 385 del 20-02-2021 - GU serie generale n. 386 del 21-02-2021 - GU serie generale n. 387 del 22-02-2021 - GU serie generale n. 388 del 23-02-2021 - GU serie generale n. 389 del 24-02-2021 - GU serie generale n. 390 del 25-02-2021 - GU serie generale n. 391 del 26-02-2021 - GU serie generale n. 392 del 27-02-2021 - GU serie generale n. 393 del 28-02-2021 - GU serie generale n. 394 del 01-03-2021 - GU serie generale n. 395 del 02-03-2021 - GU serie generale n. 396 del 03-03-2021 - GU serie generale n. 397 del 04-03-2021 - GU serie generale n. 398 del 05-03-2021 - GU serie generale n. 399 del 06-03-2021 - GU serie generale n. 400 del 07-03-2021 - GU serie generale n. 401 del 08-03-2021 - GU serie generale n. 402 del 09-03-2021 - GU serie generale n. 403 del 10-03-2021 - GU serie generale n. 404 del 11-03-2021 - GU serie generale n. 405 del 12-03-2021 - GU serie generale n. 406 del 13-03-2021 - GU serie generale n. 407 del 14-03-2021 - GU serie generale n. 408 del 15-03-2021 - GU serie generale n. 409 del 16-03-2021 - GU serie generale n. 410 del 17-03-2021 - GU serie generale n. 411 del 18-03-2021 - GU serie generale n. 412 del 19-03-2021 - GU serie generale n. 413 del 20-03-2021 - GU serie generale n. 414 del 21-03-2021 - GU serie generale n. 415 del 22-03-2021 - GU serie generale n. 416 del 23-03-2021 - GU serie generale n. 417 del 24-03-2021 - GU serie generale n. 418 del 25-03-2021 - GU serie generale n. 419 del 26-03-2021 - GU serie generale n. 420 del 27-03-2021 - GU serie generale n. 421 del 28-03-2021 - GU serie generale n. 422 del 29-03-2021 - GU serie generale n. 423 del 30-03-2021 - GU serie generale n. 424 del 31-03-2021 - GU serie generale n. 425 del 01-04-2021 - GU serie generale n. 426 del 02-04-2021 - GU serie generale n. 427 del 03-04-2021 - GU serie generale n. 428 del 04-04-2021 - GU serie generale n. 429 del 05-04-2021 - GU serie generale n. 430 del 06-04-2021 - GU serie generale n. 431 del 07-04-2021 - GU serie generale n. 432 del 08-04-2021 - GU serie generale n. 433 del 09-04-2021 - GU serie generale n. 434 del 10-04-2021 - GU serie generale n. 435 del 11-04-2021 - GU serie generale n. 436 del 12-04-2021 - GU serie generale n. 437 del 13-04-2021 - GU serie generale n. 438 del 14-04-2021 - GU serie generale n. 439 del 15-04-2021 - GU serie generale n. 440 del 16-04-2021 - GU serie generale n. 441 del 17-04-2021 - GU serie generale n. 442 del 18-04-2021 - GU serie generale n. 443 del 19-04-2021 - GU serie generale n. 444 del 20-04-2021 - GU serie generale n. 445 del 21-04-2021 - GU serie generale n. 446 del 22-04-2021 - GU serie generale n. 447 del 23-04-2021 - GU serie generale n. 448 del 24-04-2021 - GU serie generale n. 449 del 25-04-2021 - GU serie generale n. 450 del 26-04-2021 - GU serie generale n. 451 del 27-04-2021 - GU serie generale n. 452 del 28-04-2021 - GU serie generale n. 453 del 29-04-2021 - GU serie generale n. 454 del 30-04-2021 - GU serie generale n. 455 del 01-05-2021 - GU serie generale n. 456 del 02-05-2021 - GU serie generale n. 457 del 03-05-2021 - GU serie generale n. 458 del 04-05-2021 - GU serie generale n. 459 del 05-05-2021 - GU serie generale n. 460 del 06-05-2021 - GU serie generale n. 461 del 07-05-2021 - GU serie generale n. 462 del 08-05-2021 - GU serie generale n. 463 del 09-05-2021 - GU serie generale n. 464 del 10-05-2021 - GU serie generale n. 465 del 11-05-2021 - GU serie generale n. 466 del 12-05-2021 - GU serie generale n. 467 del 13-05-2021 - GU serie generale n. 468 del 14-05-2021 - GU serie generale n. 469 del 15-05-2021 - GU serie generale n. 470 del 16-05-2021 - GU serie generale n. 471 del 17-05-2021 - GU serie generale n. 472 del 18-05-2021 - GU serie generale n. 473 del 19-05-2021 - GU serie generale n. 474 del 20-05-2021 - GU serie generale n. 475 del 21-05-2021 - GU serie generale n. 476 del 22-05-2021 - GU serie generale n. 477 del 23-05-2021 - GU serie generale n. 478 del 24-05-2021 - GU serie generale n. 479 del 25-05-2021 - GU serie generale n. 480 del 26-05-2021 - GU serie generale n. 481 del 27-05-2021 - GU serie generale n. 482 del 28-05-2021 - GU serie generale n. 483 del 29-05-2021 - GU serie generale n. 484 del 30-05-2021 - GU serie generale n. 485 del 31-05-2021 - GU serie generale n. 486 del 01-06-2021 - GU serie generale n. 487 del 02-06-2021 - GU serie generale n. 488 del 03-06-2021 - GU serie generale n. 489 del 04-06-2021 - GU serie generale n. 490 del 05-06-2021 - GU serie generale n. 491 del 06-06-2021 - GU serie generale n. 492 del 07-06-2021 - GU serie generale n. 493 del 08-06-2021 - GU serie generale n. 494 del 09-06-2021 - GU serie generale n. 495 del 10-06-2021 - GU serie generale n. 496 del 11-06-2021 - GU serie generale n. 497 del 12-06-2021 - GU serie generale n. 498 del 13-06-2021 - GU serie generale n. 499 del 14-06-2021 - GU serie generale n. 500 del 15-06-2021 - GU serie generale n. 501 del 16-06-2021 - GU serie generale n. 502 del 17-06-2021 - GU serie generale n. 503 del 18-06-2021 - GU serie generale n. 504 del 19-06-2021 - GU serie generale n. 505 del 20-06-2021 - GU serie generale n. 506 del 21-06-2021 - GU serie generale n. 507 del 22-06-2021 - GU serie generale n. 508 del 23-06-2021 - GU serie generale n. 509 del 24-06-2021 - GU serie generale n. 510 del 25-06-2021 - GU serie generale n. 511 del 26-06-2021 - GU serie generale n. 512 del 27-06-2021 - GU serie generale n. 513 del 28-06-2021 - GU serie generale n. 514 del 29-06-2021 - GU serie generale n. 515 del 30-06-2021 - GU serie generale n. 516 del 01-07-2021 - GU serie generale n. 517 del 02-07-2021 - GU serie generale n. 518 del 03-07-2021 - GU serie generale n. 519 del 04-07-2021 - GU serie generale n. 520 del 05-07-2021 - GU serie generale n. 521 del 06-07-2021 - GU serie generale n. 522 del 07-07-2021 - GU serie generale n. 523 del 08-07-2021 - GU serie generale n. 524 del 09-07-2021 - GU serie generale n. 525 del 10-07-2021 - GU serie generale n. 526 del 11-07-2021 - GU serie generale n. 527 del 12-07-2021 - GU serie generale n. 528 del 13-07-2021 - GU serie generale n. 529 del 14-07-2021 - GU serie generale n. 530 del 15-07-2021 - GU serie generale n. 531 del 16-07-2021 - GU serie generale n. 532 del 17-07-2021 - GU serie generale n. 533 del 18-07-2021 - GU serie generale n. 534 del 19-07-2021 - GU serie generale n. 535 del 20-07-2021 - GU serie generale n. 536 del 21-07-2021 - GU serie generale n. 537 del 22-07-2021 - GU serie generale n. 538 del 23-07-2021 - GU serie generale n. 539 del 24-07-2021 - GU serie generale n. 540 del 25-07-2021 - GU serie generale n. 541 del 26-07-2021 - GU serie generale n. 542 del 27-07-2021 - GU serie generale n. 543 del 28-07-2021 - GU serie generale n. 544 del 29-07-2021 - GU serie generale n. 545 del 30-07-2021 - GU serie generale n. 546 del 31-07-2021 - GU serie generale n. 547 del 01-08-2021 - GU serie generale n. 548 del 02-08-2021 - GU serie generale n. 549 del 03-08-2021 - GU serie generale n. 550 del 04-08-2021 - GU serie generale n. 551 del 05-08-2021 - GU serie generale n. 552 del 06-08-2021 - GU serie generale n. 553 del 07-08-2021 - GU serie generale n. 554 del 08-08-2021 - GU serie generale n. 555 del 09-08-2021 - GU serie generale n. 556 del 10-08-2021 - GU serie generale n. 557 del 11-08-2021 - GU serie generale n. 558 del 12-08-2021 - GU serie generale n. 559 del 13-08-2021 - GU serie generale n. 560 del 14-08-2021 - GU serie generale n. 561 del 15-08-2021 - GU serie generale n. 562 del 16-08-2021 - GU serie generale n. 563 del 17-08-2021 - GU serie generale n. 564 del 18-08-2021 - GU serie generale n. 565 del 19-08-2021 - GU serie generale n. 566 del 20-08-2021 - GU serie generale n. 567 del 21-08-2021 - GU serie generale n. 568 del 22-08-2021 - GU serie generale n. 569 del 23-08-2021 - GU serie generale n. 570 del 24-08-2021 - GU serie generale n. 571 del 25-08-2021 - GU serie generale n. 572 del 26-08-2021 - GU serie generale n. 573 del 27-08-2021 - GU serie generale n. 574 del 28-08-2021 - GU serie generale n. 575 del 29-08-2021 - GU serie generale n. 576 del 30-08-2021 - GU serie generale n. 577 del 31-08-2021 - GU serie generale n. 578 del 01-09-2021 - GU serie generale n. 579 del 02-09-2021 - GU serie generale n. 580 del 03-09-2021 - GU serie generale n. 581 del 04-09-2021 - GU serie generale n. 582 del 05-09-2021 - GU serie generale n. 583 del 06-09-2021 - GU serie generale n. 584 del 07-09-2021 - GU serie generale n. 585 del 08-09-2021 - GU serie generale n. 586 del 09-09-2021 - GU serie generale n. 587 del 10-09-2021 - GU serie generale n. 588 del 11-09-2021 - GU serie generale n. 589 del 12-09-2021 - GU serie generale n. 590 del 13-09-2021 - GU serie generale n. 591 del 14-09-2021 - GU serie generale n. 592 del 15-09-2021 - GU serie generale n. 593 del 16-09-2021 - GU serie generale n. 594 del 17-09-2021 - GU serie generale n. 595 del 18-09-2021 - GU serie generale n. 596 del 19-09-2021 - GU serie generale n. 597 del 20-09-2021 - GU serie generale n. 598 del 21-09-2021 - GU serie generale n. 599 del 22-09-2021 - GU serie generale n. 600 del 23-09-2021 - GU serie generale n. 601 del 24-09-2021 - GU serie generale n. 602 del 25-09-2021 - GU serie generale n. 603 del 26-09-2021 - GU serie generale n. 604 del 27-09-2021 - GU serie generale n. 605 del 28-09-2021 - GU serie generale n. 606 del 29-09-2021 - GU serie generale n. 607 del 30-09-2021 - GU serie generale n. 608 del 01-10-2021 - GU serie generale n. 609 del 02-10-2021 - GU serie generale n. 610 del 03-10-2021 - GU serie generale n. 611 del 04-10-2021 - GU serie generale n. 612 del 05-10-2021 - GU serie generale n. 613 del 06-10-2021 - GU serie generale n. 614 del 07-10-2021 - GU serie generale n. 615 del 08-10-2021 - GU serie generale n. 616 del 09-10-2021 - GU serie generale n. 617 del 10-10-2021 - GU serie generale n. 618 del 11-10-2021 - GU serie generale n. 619 del 12-10-2021 - GU serie generale n. 620 del 13-10-2021 - GU serie generale n. 621 del 14-10-2021 - GU serie generale n. 622 del 15-10-2021 - GU serie generale n. 623 del 16-10-2021 - GU serie generale n. 624 del 17-10-2021 - GU serie generale n. 625 del 18-10-2021 - GU serie generale n. 626 del 19-10-2021 - GU serie generale n. 627 del 20-10-2021 - GU serie generale n. 628 del 21-10-2021 - GU serie generale n. 629 del 22-10-2021 - GU serie generale n. 630 del 23-10-2021 - GU serie generale n. 631 del 24-10-2021 - GU serie generale n. 632 del 25-10-2021 - GU serie generale n. 633 del 26-10-2021 - GU serie generale n. 634 del 27-10-2021 - GU serie generale n. 635 del 28-10-2021 - GU serie generale n. 636 del 29-10-2021 - GU serie generale n. 637 del 30-10-2021 - GU serie generale n. 638 del 31-10-2021 - GU serie generale n. 639 del 01-11-2021 - GU serie generale n. 640 del 02-11-2021 - GU serie generale n. 641 del 03-11-2021 - GU serie generale n. 642 del 04-11-2021 - GU serie generale n. 643 del 05-11-2021 - GU serie generale n. 644 del 06-11-2021 - GU serie generale n. 645 del 07-11-2021 - GU serie generale n. 646 del 08-11-2021 - GU serie generale n. 647 del 09-11-2021 - GU serie generale n. 648 del 10-11-2021 - GU serie generale n. 649 del 11-11-2021 - GU serie generale n. 650 del 12-11-2021 - GU serie generale n. 651 del 13-11-2021 - GU serie generale n. 652 del 14-11-2021 - GU serie generale n. 653 del 15-11-2021 - GU serie generale n. 654 del 16-11-2021 - GU serie generale n. 655 del 17-11-2021 - GU serie generale n. 656 del 18-11-2021 - GU serie generale n. 657 del 19-11-2021 - GU serie generale n. 658 del 20-11-2021 - GU serie generale n. 659 del 21-11-2021 - GU serie generale n. 660 del 22-11-2021 - GU serie generale n. 661 del 23-11-2021 - GU serie generale n. 662 del 24-11-2021 - GU serie generale n. 663 del 25-11-2021 - GU serie generale n. 664 del 26-11-2021 - GU serie generale n. 665 del 27-11-2021 - GU serie generale n. 666 del 28-11-2021 - GU serie generale n. 667 del 29-11-2021 - GU serie generale n. 668 del 30-11-2021 - GU serie generale n. 669 del 01-12-2021 - GU serie generale n. 670 del 02-12-2021 - GU serie generale n. 671 del 03-12-2021 - GU serie generale n. 672 del 04-12-2021 - GU serie generale n. 673 del 05-12-2021 - GU serie generale n. 674 del 06-12-2021 - GU serie generale n. 675 del 07-12-2021 - GU serie generale n. 676 del 08-12-2021 - GU serie generale n. 677 del 09-12-2021 - GU serie generale n. 678 del 10-12-2021 - GU serie generale n. 679 del 11-12-2021 - GU serie generale n. 680 del 12-12-2021 - GU serie generale n. 681 del 13-12-2021 - GU serie generale n. 682 del 14-12-2021 - GU serie generale n. 683 del 15-12-2021 - GU serie generale n. 684 del 16-12-2021 - GU serie generale n. 685 del 17-12-2021 - GU serie generale n. 686 del 18-12-2021 - GU serie generale n. 687 del 19-12-2021 - GU serie generale n. 688 del 20-12-2021 - GU serie generale n. 689 del 21-12-2021 - GU serie generale n. 690 del 22-12-2021 - GU serie generale n. 691 del 23-12-2021 - GU serie generale n. 692 del 24-12-2021 - GU serie generale n. 693 del 25-12-2021 - GU serie generale n. 694 del 26-12-2021 - GU serie generale n. 695 del 27-12-2021 - GU serie generale n. 696 del 28-12-2021 - GU serie generale n. 697 del 29-12-2021 - GU serie generale n. 698 del 30-12-2021 - GU serie generale n. 699 del 31-12-2021 - GU serie generale n. 700 del 01-01-2022 - GU serie generale n. 701 del 02-01-2022 - GU serie generale n. 702 del 03-01-2022 - GU serie generale n. 703 del 04-01-2022 - GU serie generale n. 704 del 05-01-2022 - GU serie generale n. 705 del 06-01-2022 - GU serie generale n. 706 del 07-01-2022 - GU serie generale n. 707 del 08-01-2022 - GU serie generale n. 708 del 09-01-2022 - GU serie generale n. 709 del 10-01-2022 - GU serie generale n. 710 del 11-01-2022 - GU serie generale n. 711 del 12-01-2022 - GU serie generale n. 712 del 13-01-2022 - GU serie generale n. 713 del 14-01-2022 - GU serie generale n. 714 del 15-01-2022 - GU serie generale n. 715 del 16-01-2022 - GU serie generale n. 716 del 17-01-2022 - GU serie generale n. 717 del 18-01-2022 - GU serie generale n. 718 del 19-01-2022 - GU serie generale n. 719 del 20-01-2022 - GU serie generale n. 720 del 21-01-2022 - GU serie generale n. 721 del 22-01-2022 - GU serie generale n. 722 del 23-01-2022 - GU serie generale n. 723 del 24-01-2022 - GU serie generale n. 724 del 25-01-2022 - GU serie generale n. 725 del 26-01-2022 - GU serie generale n. 726 del 27-01-2022 - GU serie generale n. 727 del 28-01-2022 - GU serie generale n. 728 del 29-01-2022 - GU serie generale n. 729 del 30-01-2022 - GU serie generale n. 730 del 31-01-2022 - GU serie generale n. 731 del 01-02-2022 - GU serie generale n. 732 del 02-02-2022 - GU serie generale n. 733 del 03-02-2022 - GU serie generale n. 734 del 04-02-2022 - GU serie generale n. 735 del 05-02-2022 - GU serie generale n. 736 del 06-02-2022 - GU serie generale n. 737 del 07-02-2022 - GU serie generale n. 738 del 08-02-2022 - GU serie generale n. 739 del 09-02-2022 - GU serie generale n. 740 del 10-02-2022 - GU serie generale n. 741 del 11-02-2022 - GU serie generale n. 742 del 12-02-2022 - GU serie generale n. 743 del 13-02-2022 - GU serie generale n. 744 del 14-02-2022 - GU serie generale n. 745 del 15-02-2022 - GU serie generale n. 746 del 16-02-2022 - GU serie generale n. 747 del 17-02-2022 - GU serie generale n. 748 del 18-02-2022 - GU serie generale n. 749 del 19-02-2022 - GU serie generale n. 750 del 20-02-2022 - GU serie generale n. 751 del 21-02-2022 - GU serie generale n. 752 del 22-02-2022 - GU serie generale n. 753 del 23-02-2022 - GU serie generale n. 754 del 24-02-2022 - GU serie generale n. 755 del 25-02-2022 - GU serie generale n. 756 del 26-02-2022 - GU serie generale n. 757 del 27-02-2022 - GU serie generale n. 758 del 28-02-2022 - GU serie generale n. 759 del 01-03-2022 - GU serie generale n. 760 del 02-03-2022 - GU serie generale n. 761 del 03-03-2022 - GU serie generale n. 762 del 04-03-2022 - GU serie generale n. 763 del 05-03-2022 - GU serie generale n. 764 del 06-03-2022 - GU serie generale n. 765 del 07-03-2022 - GU serie generale n. 766 del 08-03-2022 - GU serie generale n. 767 del 09-03-2022 - GU serie generale n. 768 del 10-03-2022 - GU serie generale n. 769 del 11-03-2022 - GU serie generale n. 770 del 12-03-2022 - GU serie generale n. 771 del 13-03-2022 - GU serie generale n. 772 del 14-03-2022 - GU serie generale n. 773 del 15-03-2022 - GU serie generale n. 774 del 16-03-2022 - GU serie generale n. 775 del 17-03-2022 - GU serie generale n. 776 del 18-03-2022 - GU serie generale n. 777 del 19-03-2022 - GU serie generale n. 778 del 20-03-2022 - GU serie generale n. 779 del 21-03-2022 - GU serie generale n. 780 del 22-03-2022 - GU serie generale n. 781 del 23-03-2022 - GU serie generale n. 782 del 24-03-2022 - GU serie generale n. 783 del 25-03-2022 - GU serie generale n. 784 del 26-03-2022 - GU serie generale n. 785 del 27-03-2022 - GU serie generale n. 786 del 28-03-2022 - GU serie generale n. 787 del 29-03-2022 - GU serie generale n. 788 del 30-03-2022 - GU serie generale n. 789 del 31-03-2022 - GU serie generale n. 790 del 01-04-2022 - GU serie generale n. 791 del 02-04-2022 - GU serie generale n. 792 del 03-04-2022 - GU serie generale n. 793 del 04-04-2022 - GU serie generale n. 794 del 05-04-2022 - GU serie generale n. 795 del 06-04-2022 - GU serie generale n. 796 del 07-04-2022 - GU serie generale n. 797 del 08-04-2022 - GU serie generale n. 798 del 09-04-2022 - GU serie generale n. 799 del 10-04-2022 - GU serie generale n. 800 del 11-04-2022 - GU serie generale n. 801 del 12-04-2022 - GU serie generale n. 802 del 13-04-2022 - GU serie generale n. 803 del 14-04-2022 - GU serie generale n. 804 del 15-04-2022 - GU serie generale n. 805 del 16-04-2022 - GU serie generale n. 806 del 17-04-2022 - GU serie generale n. 807 del 18-04-2022 - GU serie generale n. 808 del 19-04-2022 - GU serie generale n. 809 del 20-04-2022 - GU serie generale n. 810 del 21-04-2022 - GU serie generale n. 811 del 22-04-2022 - GU serie generale n. 812 del 23-04-2022 - GU serie generale n. 813 del 24-04-2022 - GU serie generale n. 814 del 25-04-2022 - GU serie generale n. 815 del 26-04-2022 - GU serie generale n. 816 del 27-04-2022 - GU serie generale n. 817 del 28-04-2022 - GU serie generale n. 818 del 29-04-2022 - GU serie generale n. 819 del 30-04-2022 - GU serie generale n. 820 del 01-05-2022 - GU serie generale n. 821 del 02-05-2022 - GU serie generale n. 822 del 03-05-2022 - GU serie generale n. 823 del 04-05-2022 - GU serie generale n. 824 del 05-05-2022 - GU serie generale n. 825 del 06-05-2022 - GU serie generale n. 826 del 07-05-2022 - GU serie generale n. 827 del 08-05-2022 - GU serie generale n. 828 del 09-05-2022 - GU serie generale n. 829 del 10-05-2022 - GU serie generale n. 830 del 11-05-2022 - GU serie generale n. 831 del 12-05-2022 - GU serie generale n. 832 del 13-05-2022 - GU serie generale n. 833 del 14-05-2022 - GU serie generale n. 834 del 15-05-2022 - GU serie generale n. 835 del 16-05-2022 - GU serie generale n. 836 del 17-05-2022 - GU serie generale n. 837 del 18-05-2022 - GU serie generale n. 838 del 19-05-2022 - GU serie generale n. 839 del 20-05-2022 - GU serie generale n. 840 del 21-05-2022 - GU serie generale n. 841 del 22-05-2022 - GU serie generale n. 842 del 23-05-2022 - GU serie generale n. 843 del 24-05-2022 - GU serie generale n. 844 del 25-05-2022 - GU serie generale n. 845 del 26-05-2022 - GU serie generale n. 846 del 27-05-2022 - GU serie generale n. 847 del 28-05-2022 - GU serie generale n. 848 del 29-05-2022 - GU serie generale n. 849 del 30-05-2022 - GU serie generale n. 850 del 31-05-2022 - GU serie generale n. 851 del 01-06-2022 - GU serie generale n. 852 del 02-06-2022 - GU serie generale n. 853 del 03-06-2022 - GU serie generale n. 854 del 04-06-2022 - GU serie generale n. 855 del 05-06-2022 - GU serie generale n. 856 del 06-06-2022 - GU serie generale n. 857 del 07-06-2022 - GU serie generale n. 858 del 08-06-2022 - GU serie generale n. 859 del 09-06-2022 - GU serie generale n. 860 del 10-06-2022 - GU serie generale n. 861 del 11-06-2022 - GU serie generale n. 862 del 12-06-2022 - GU serie generale n. 863 del 13-06-2022 - GU serie generale n. 864 del 14-06-2022 - GU serie generale n. 865 del 15-06-2022 - GU serie generale n. 866 del 16-06-2022 - GU serie generale n. 867 del 17-06-2022 - GU serie generale n. 868 del 18-06-2022 - GU serie generale n. 869 del 19-06-2022 - GU serie generale n. 870 del 20-06-2022 - GU serie generale n. 871 del 21-06-2022 - GU serie generale n. 872 del 22-06-2022 - GU serie generale n. 873 del 23-06-2022 - GU serie generale n. 874 del 24-06-2022 - GU serie generale n. 875 del 25-06-2022 - GU serie generale n. 876 del 26-06-2022 - GU serie generale n. 877 del 27-06-2022 - GU serie generale n. 878 del 28-06-2022 - GU serie generale n. 879 del 29-06-2022 - GU serie generale n. 880 del 30-06-2022 - GU serie generale n. 881 del 01-07-2022 - GU serie generale n. 882 del 02-07-2022 - GU serie generale n. 883 del 03-07-2022 - GU serie generale n. 884 del 04-07-2022 - GU serie generale n. 885 del 05-07-2022 - GU serie generale n. 886 del 06-07-2022 - GU serie generale n. 887 del 07-07-2022 - GU serie generale n. 888 del 08-07-2022 - GU serie generale n. 889 del 09-07-2022 - GU serie generale n. 890 del 10-07-2022 - GU serie generale n. 891 del 11-07-2022 - GU serie generale n. 892 del 12-07-2022 - GU serie generale n. 893 del 13-07-2022 - GU serie generale n. 894 del 14-07-2022 - GU serie generale n. 895 del 15-07-2022 - GU serie generale n. 896 del 16-07-2022 - GU serie generale n. 897 del 17-07-2022 - GU serie generale n. 898 del 18-07-2022 - GU serie generale n. 899 del 19-07-2022 - GU serie generale n. 900 del 20-07-2022 - GU serie generale n. 901 del 21-07-2022 - GU serie generale n. 902 del 22-07-2022 - GU serie generale n. 903 del 23-07-2022 - GU serie generale n. 904 del 24-07-2022 - GU serie generale n. 905 del 25-07-2022 - GU serie generale n. 906 del 26-07-2022 - GU serie generale n. 907 del 27-07-2022 - GU serie generale n. 908 del 28-07-2022 - GU serie generale n. 909 del 29-07-2022 - GU serie generale n. 910 del 30-07-2022 - GU serie generale n. 911 del 31-07-2022 - GU serie generale n. 912 del 01-08-2022 - GU serie generale n. 913 del 02-08-2022 - GU serie generale n. 914 del 03-08-2022 - GU serie generale n. 915 del 04-08-2022 - GU serie generale n. 916 del 05-08-2022 - GU serie generale n. 917 del 06-08-2022 - GU serie generale n. 918 del 07-08-2022 - GU serie generale n. 919 del 08-08-2022 - GU serie generale n. 920 del 09-08-2022 - GU serie generale n. 921 del 10-08-2022 - GU serie generale n. 922 del 11-08-2022 - GU serie generale n. 923 del 12-08-2022 - GU serie generale n. 924 del 13-08-2022 - GU serie generale n. 925 del 14-08-2022 - GU serie generale n. 926 del 15-08-2022 - GU serie generale n. 927 del 16-08-2022 - GU serie generale n. 928 del 17-08-2022 - GU serie generale n. 929 del 18-08-2022 - GU serie generale n. 930 del 19-08-2022 - GU serie generale n. 931 del 20-08-2022 - GU serie generale n. 932 del 21-08-2022 - GU serie generale n. 933 del 22-08-2022 - GU serie generale n. 934 del 23-08-2022 - GU serie generale n. 935 del 24-08-2022 - GU serie generale n. 936 del 25-08-2022 - GU serie generale n. 937 del 26-08-2022 - GU serie generale n. 938 del 27-08-2022 - GU serie generale n. 939 del 28-08-2022 - GU serie generale n. 940 del 29-08-2022 - GU serie generale n. 941 del 30-08-2022 - GU serie generale n. 942 del 31-08-2022 - GU serie generale n. 943 del 01-09-2022 - GU serie generale n. 944 del 02-09-2022 - GU serie generale n. 945 del 03-09-2022 - GU serie generale n. 946 del 04-09-2022 - GU serie generale n. 947 del 05-09-2022 - GU serie generale n. 948 del 06-09-2022 - GU serie generale n. 949 del 07-09-2022 - GU serie generale n. 950 del 08-09-2022 - GU serie generale n. 951 del 09-09-2022 - GU serie generale n. 952 del 10-09-2022 - GU serie generale n. 953 del 11-09-2022 - GU serie generale n. 954 del 12-09-2022 - GU serie generale n. 955 del 13-09-2022 - GU serie generale n. 956 del 14-09-2022 - GU serie generale n. 957 del 15-09-2022 - GU serie generale n. 958 del 16-09-2022 - GU serie generale n. 959 del 17-09-2022 - GU serie generale n. 960 del 18-09-2022 - GU serie generale n. 961 del 19-09-2022 - GU serie generale n. 962 del 20-09-2022 - GU serie generale n. 963 del 21-09-2022 - GU serie generale n. 964 del 22-09-2022 - GU serie generale n. 965 del 23-09-2022 - GU serie generale n. 966 del 24-09-2022 - GU serie generale n. 967 del 25-09-2022 - GU serie generale n. 968 del 26-09-2022 - GU serie generale n. 969 del 27-09-2022 - GU serie generale n. 970 del 28-09-2022 - GU serie generale n. 971 del 29-09-2022 - GU serie generale n. 972 del 30-09-2022 - GU serie generale n. 973 del 01-10-2022 - GU serie generale n. 974 del 02-10-2022 - GU serie generale n. 975 del 03-10-2022 - GU serie generale n. 976 del 04-10-2022 - GU serie generale n. 977 del 05-10-2022 - GU serie generale n. 978 del 06-10-2022 - GU serie generale n. 979 del 07-10-2022 - GU serie generale n. 980 del 08-10-2022 - GU serie generale n. 981 del 09-10-2022 - GU serie generale n. 982 del 10-10-2022 - GU serie generale n. 983 del 11-10-2022 - GU serie generale n. 984 del 12-10-2022 - GU serie generale n. 985 del 13-10-2022 - GU serie generale n. 986 del 14-10-2022 - GU serie generale n. 987 del 15-10-2022 - GU serie generale n. 988 del 16-10-2022 - GU serie generale n. 989 del 17-10-2022 - GU serie generale n. 990 del 18-10-2022 - GU serie generale n. 991 del 19-10-2022 - GU serie generale n. 992 del 20-10-2022 - GU serie generale n. 993 del 21-10-2022 - GU serie generale n. 994 del 22-10-2022 - GU serie generale n. 995 del 23-10-2022 - GU serie generale n. 996 del 24-10-2022 - GU serie generale n. 997 del 25-10-2022 - GU serie generale n. 998 del 26-10-2022 - GU serie generale n. 999 del 27-10-2022 - GU serie generale n. 1000 del 28-10-2022 - GU serie generale n. 1001 del 29-10-2022 - GU serie generale n. 1002 del 30-10-2022 - GU serie generale n. 1003 del 31-10-2022 - GU serie generale n. 1004 del 01-11-2022 - GU serie generale n. 1005 del 02-11-2022 - GU serie generale n. 1006 del 03-11-2022 - GU serie generale n. 1007 del 04-11-2022 - GU serie generale n. 1008 del 05-11-2022 - GU serie generale n. 1009 del 06-11-2022 - GU serie generale n. 1010 del 07-11-2022 - GU serie generale n. 1011 del 08-11-2022 - GU serie generale n. 1012 del 09-11-2022 - GU serie generale n. 1013 del 10-11-2022 - GU serie generale n. 1014 del 11-11-2022 - GU serie generale n. 1015 del 12-11-2022 - GU serie generale n. 1016 del 13-11-2022 - GU serie generale n. 1017 del 14-11-2022 - GU serie generale n. 1018 del 15-11-2022 - GU serie generale n. 1019 del 16-11-2022 - GU serie generale n. 1020 del 17-11-2022 - GU serie generale n. 1021 del 18-11-2022 - GU serie generale n. 1022 del 19-11-2022 - GU serie generale n. 1023 del 20-11-2022 - GU serie generale n. 1024 del 21-11-2022 - GU serie generale n. 1025 del 22-11-2022 - GU serie generale n. 1026 del 23-11-2022 - GU serie generale n. 1027 del 24-11-2022 - GU serie generale n. 1028 del 25-11-2022 - GU serie generale n. 1029 del 26-11-2022 - GU serie generale n. 1030 del 27-11-2022 - GU serie generale n. 1031 del 28-11-2022 - GU serie generale n. 1032 del 29-

Ministri Bonaccini di concertandosi con i ministri competenti ed sentite anche le associazioni rappresentative di tutte le categorie interessate ed esperti, adotta ordinanze e/ o da circolari di rinvio alle

L. Alla stessa di concertandosi e consultare il ministrazione dell' stesse Covid-19, con sottoposte dell' Ministro della salute, adottata mentre i ministri competenti ed sentite anche le associazioni rappresentative di tutte le categorie interessate ed esperti, adotta ordinanze e/ o da circolari di rinvio alle disposizioni contenute nel decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13 e/o ordinanze del Ministro della salute 20 marzo 2020, 22 marzo 2020, 25 marzo 2020, 26 marzo 2020, 28 marzo 2020, 30 marzo 2020, 1° aprile 2020, 3 aprile 2020, 10 aprile 2020, 16 aprile 2020, 17 aprile 2020, 19 aprile 2020, 24 aprile 2020, 27 aprile 2020, 30 aprile 2020, 2 maggio 2020, 4 maggio 2020, 16 maggio 2020, 17 maggio 2020, 18 maggio 2020, 21 maggio 2020, 25 maggio 2020, 28 maggio 2020, 30 maggio 2020, 1° giugno 2020, 3 giugno 2020, 11 giugno 2020, 15 giugno 2020, 16 giugno 2020, 17 giugno 2020, 18 giugno 2020, 19 giugno 2020, 20 giugno 2020, 21 giugno 2020, 22 giugno 2020, 23 giugno 2020, 24 giugno 2020, 25 giugno 2020, 26 giugno 2020, 27 giugno 2020, 28 giugno 2020, 29 giugno 2020, 30 giugno 2020, 1° luglio 2020, 2 luglio 2020, 3 luglio 2020, 4 luglio 2020, 5 luglio 2020, 6 luglio 2020, 7 luglio 2020, 8 luglio 2020, 9 luglio 2020, 10 luglio 2020, 11 luglio 2020, 12 luglio 2020, 13 luglio 2020, 14 luglio 2020, 15 luglio 2020, 16 luglio 2020, 17 luglio 2020, 18 luglio 2020, 19 luglio 2020, 20 luglio 2020, 21 luglio 2020, 22 luglio 2020, 23 luglio 2020, 24 luglio 2020, 25 luglio 2020, 26 luglio 2020, 27 luglio 2020, 28 luglio 2020, 29 luglio 2020, 30 luglio 2020, 31 luglio 2020, 1° agosto 2020, 2 agosto 2020, 3 agosto 2020, 4 agosto 2020, 5 agosto 2020, 6 agosto 2020, 7 agosto 2020, 8 agosto 2020, 9 agosto 2020, 10 agosto 2020, 11 agosto 2020, 12 agosto 2020, 13 agosto 2020, 14 agosto 2020, 15 agosto 2020, 16 agosto 2020, 17 agosto 2020, 18 agosto 2020, 19 agosto 2020, 20 agosto 2020, 21 agosto 2020, 22 agosto 2020, 23 agosto 2020, 24 agosto 2020, 25 agosto 2020, 26 agosto 2020, 27 agosto 2020, 28 agosto 2020, 29 agosto 2020, 30 agosto 2020, 31 agosto 2020, 1° settembre 2020, 2 settembre 2020, 3 settembre 2020, 4 settembre 2020, 5 settembre 2020, 6 settembre 2020, 7 settembre 2020, 8 settembre 2020, 9 settembre 2020, 10 settembre 2020, 11 settembre 2020, 12 settembre 2020, 13 settembre 2020, 14 settembre 2020, 15 settembre 2020, 16 settembre 2020, 17 settembre 2020, 18 settembre 2020, 19 settembre 2020, 20 settembre 2020, 21 settembre 2020, 22 settembre 2020, 23 settembre 2020, 24 settembre 2020, 25 settembre 2020, 26 settembre 2020, 27 settembre 2020, 28 settembre 2020, 29 settembre 2020, 30 settembre 2020, 1° ottobre 2020, 2 ottobre 2020, 3 ottobre 2020, 4 ottobre 2020, 5 ottobre 2020, 6 ottobre 2020, 7 ottobre 2020, 8 ottobre 2020, 9 ottobre 2020, 10 ottobre 2020, 11 ottobre 2020, 12 ottobre 2020, 13 ottobre 2020, 14 ottobre 2020, 15 ottobre 2020, 16 ottobre 2020, 17 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 19 ottobre 2020, 20 ottobre 2020, 21 ottobre 2020, 22 ottobre 2020, 23 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 25 ottobre 2020, 26 ottobre 2020, 27 ottobre 2020, 28 ottobre 2020, 29 ottobre 2020, 30 ottobre 2020, 31 ottobre 2020, 1° novembre 2020, 2 novembre 2020, 3 novembre 2020, 4 novembre 2020, 5 novembre 2020, 6 novembre 2020, 7 novembre 2020, 8 novembre 2020, 9 novembre 2020, 10 novembre 2020, 11 novembre 2020, 12 novembre 2020, 13 novembre 2020, 14 novembre 2020, 15 novembre 2020, 16 novembre 2020, 17 novembre 2020, 18 novembre 2020, 19 novembre 2020, 20 novembre 2020, 21 novembre 2020, 22 novembre 2020, 23 novembre 2020, 24 novembre 2020, 25 novembre 2020, 26 novembre 2020, 27 novembre 2020, 28 novembre 2020, 29 novembre 2020, 30 novembre 2020, 1° dicembre 2020, 2 dicembre 2020, 3 dicembre 2020, 4 dicembre 2020, 5 dicembre 2020, 6 dicembre 2020, 7 dicembre 2020, 8 dicembre 2020, 9 dicembre 2020, 10 dicembre 2020, 11 dicembre 2020, 12 dicembre 2020, 13 dicembre 2020, 14 dicembre 2020, 15 dicembre 2020, 16 dicembre 2020, 17 dicembre 2020, 18 dicembre 2020, 19 dicembre 2020, 20 dicembre 2020, 21 dicembre 2020, 22 dicembre 2020, 23 dicembre 2020, 24 dicembre 2020, 25 dicembre 2020, 26 dicembre 2020, 27 dicembre 2020, 28 dicembre 2020, 29 dicembre 2020, 30 dicembre 2020, 31 dicembre 2020, 1° gennaio 2021, 2 gennaio 2021, 3 gennaio 2021, 4 gennaio 2021, 5 gennaio 2021, 6 gennaio 2021, 7 gennaio 2021, 8 gennaio 2021, 9 gennaio 2021, 10 gennaio 2021, 11 gennaio 2021, 12 gennaio 2021, 13 gennaio 2021, 14 gennaio 2021, 15 gennaio 2021, 16 gennaio 2021, 17 gennaio 2021, 18 gennaio 2021, 19 gennaio 2021, 20 gennaio 2021, 21 gennaio 2021, 22 gennaio 2021, 23 gennaio 2021, 24 gennaio 2021, 25 gennaio 2021, 26 gennaio 2021, 27 gennaio 2021, 28 gennaio 2021, 29 gennaio 2021, 30 gennaio 2021, 31 gennaio 2021, 1° febbraio 2021, 2 febbraio 2021, 3 febbraio 2021, 4 febbraio 2021, 5 febbraio 2021, 6 febbraio 2021, 7 febbraio 2021, 8 febbraio 2021, 9 febbraio 2021, 10 febbraio 2021, 11 febbraio 2021, 12 febbraio 2021, 13 febbraio 2021, 14 febbraio 2021, 15 febbraio 2021, 16 febbraio 2021, 17 febbraio 2021, 18 febbraio 2021, 19 febbraio 2021, 20 febbraio 2021, 21 febbraio 2021, 22 febbraio 2021, 23 febbraio 2021, 24 febbraio 2021, 25 febbraio 2021, 26 febbraio 2021, 27 febbraio 2021, 28 febbraio 2021, 29 febbraio 2021, 30 febbraio 2021, 31 febbraio 2021, 1° marzo 2021, 2 marzo 2021, 3 marzo 2021, 4 marzo 2021, 5 marzo 2021, 6 marzo 2021, 7 marzo 2021, 8 marzo 2021, 9 marzo 2021, 10 marzo 2021, 11 marzo 2021, 12 marzo 2021, 13 marzo 2021, 14 marzo 2021, 15 marzo 2021, 16 marzo 2021, 17 marzo 2021, 18 marzo 2021, 19 marzo 2021, 20 marzo 2021, 21 marzo 2021, 22 marzo 2021, 23 marzo 2021, 24 marzo 2021, 25 marzo 2021, 26 marzo 2021, 27 marzo 2021, 28 marzo 2021, 29 marzo 2021, 30 marzo 2021, 31 marzo 2021, 1° aprile 2021, 2 aprile 2021, 3 aprile 2021, 4 aprile 2021, 5 aprile 2021, 6 aprile 2021, 7 aprile 2021, 8 aprile 2021, 9 aprile 2021, 10 aprile 2021, 11 aprile 2021, 12 aprile 2021, 13 aprile 2021, 14 aprile 2021, 15 aprile 2021, 16 aprile 2021, 17 aprile 2021, 18 aprile 2021, 19 aprile 2021, 20 aprile 2021, 21 aprile 2021, 22 aprile 2021, 23 aprile 2021, 24 aprile 2021, 25 aprile 2021, 26 aprile 2021, 27 aprile 2021, 28 aprile 2021, 29 aprile 2021, 30 aprile 2021, 31 aprile 2021, 1° maggio 2021, 2 maggio 2021, 3 maggio 2021, 4 maggio 2021, 5 maggio 2021, 6 maggio 2021, 7 maggio 2021, 8 maggio 2021, 9 maggio 2021, 10 maggio 2021, 11 maggio 2021, 12 maggio 2021, 13 maggio 2021, 14 maggio 2021, 15 maggio 2021, 16 maggio 2021, 17 maggio 2021, 18 maggio 2021, 19 maggio 2021, 20 maggio 2021, 21 maggio 2021, 22 maggio 2021, 23 maggio 2021, 24 maggio 2021, 25 maggio 2021, 26 maggio 2021, 27 maggio 2021, 28 maggio 2021, 29 maggio 2021, 30 maggio 2021, 31 maggio 2021, 1° giugno 2021, 2 giugno 2021, 3 giugno 2021, 4 giugno 2021, 5 giugno 2021, 6 giugno 2021, 7 giugno 2021, 8 giugno 2021, 9 giugno 2021, 10 giugno 2021, 11 giugno 2021, 12 giugno 2021, 13 giugno 2021, 14 giugno 2021, 15 giugno 2021, 16 giugno 2021, 17 giugno 2021, 18 giugno 2021, 19 giugno 2021, 20 giugno 2021, 21 giugno 2021, 22 giugno 2021, 23 giugno 2021, 24 giugno 2021, 25 giugno 2021, 26 giugno 2021, 27 giugno 2021, 28 giugno 2021, 29 giugno 2021, 30 giugno 2021, 1° luglio 2021, 2 luglio 2021, 3 luglio 2021, 4 luglio 2021, 5 luglio 2021, 6 luglio 2021, 7 luglio 2021, 8 luglio 2021, 9 luglio 2021, 10 luglio 2021, 11 luglio 2021, 12 luglio 2021, 13 luglio 2021, 14 luglio 2021, 15 luglio 2021, 16 luglio 2021, 17 luglio 2021, 18 luglio 2021, 19 luglio 2021, 20 luglio 2021, 21 luglio 2021, 22 luglio 2021, 23 luglio 2021, 24 luglio 2021, 25 luglio 2021, 26 luglio 2021, 27 luglio 2021, 28 luglio 2021, 29 luglio 2021, 30 luglio 2021, 31 luglio 2021, 1° agosto 2021, 2 agosto 2021, 3 agosto 2021, 4 agosto 2021, 5 agosto 2021, 6 agosto 2021, 7 agosto 2021, 8 agosto 2021, 9 agosto 2021, 10 agosto 2021, 11 agosto 2021, 12 agosto 2021, 13 agosto 2021, 14 agosto 2021, 15 agosto 2021, 16 agosto 2021, 17 agosto 2021, 18 agosto 2021, 19 agosto 2021, 20 agosto 2021, 21 agosto 2021, 22 agosto 2021, 23 agosto 2021, 24 agosto 2021, 25 agosto 2021, 26 agosto 2021, 27 agosto 2021, 28 agosto 2021, 29 agosto 2021, 30 agosto 2021, 31 agosto 2021, 1° settembre 2021, 2 settembre 2021, 3 settembre 2021, 4 settembre 2021, 5 settembre 2021, 6 settembre 2021, 7 settembre 2021, 8 settembre 2021, 9 settembre 2021, 10 settembre 2021, 11 settembre 2021, 12 settembre 2021, 13 settembre 2021, 14 settembre 2021, 15 settembre 2021, 16 settembre 2021, 17 settembre 2021, 18 settembre 2021, 19 settembre 2021, 20 settembre 2021, 21 settembre 2021, 22 settembre 2021, 23 settembre 2021, 24 settembre 2021, 25 settembre 2021, 26 settembre 2021, 27 settembre 2021, 28 settembre 2021, 29 settembre 2021, 30 settembre 2021, 1° ottobre 2021, 2 ottobre 2021, 3 ottobre 2021, 4 ottobre 2021, 5 ottobre 2021, 6 ottobre 2021, 7 ottobre 2021, 8 ottobre 2021, 9 ottobre 2021, 10 ottobre 2021, 11 ottobre 2021, 12 ottobre 2021, 13 ottobre 2021, 14 ottobre 2021, 15 ottobre 2021, 16 ottobre 2021, 17 ottobre 2021, 18 ottobre 2021, 19 ottobre 2021, 20 ottobre 2021, 21 ottobre 2021, 22 ottobre 2021, 23 ottobre 2021, 24 ottobre 2021, 25 ottobre 2021, 26 ottobre 2021, 27 ottobre 2021, 28 ottobre 2021, 29 ottobre 2021, 30 ottobre 2021, 31 ottobre 2021, 1° novembre 2021, 2 novembre 2021, 3 novembre 2021, 4 novembre 2021, 5 novembre 2021, 6 novembre 2021, 7 novembre 2021, 8 novembre 2021, 9 novembre 2021, 10 novembre 2021, 11 novembre 2021, 12 novembre 2021, 13 novembre 2021, 14 novembre 2021, 15 novembre 2021, 16 novembre 2021, 17 novembre 2021, 18 novembre 2021, 19 novembre 2021, 20 novembre 2021, 21 novembre 2021, 22 novembre 2021, 23 novembre 2021, 24 novembre 2021, 25 novembre 2021, 26 novembre 2021, 27 novembre 2021, 28 novembre 2021, 29 novembre 2021, 30 novembre 2021, 1° dicembre 2021, 2 dicembre 2021, 3 dicembre 2021, 4 dicembre 2021, 5 dicembre 2021, 6 dicembre 2021, 7 dicembre 2021, 8 dicembre 2021, 9 dicembre 2021, 10 dicembre 2021, 11 dicembre 2021, 12 dicembre 2021, 13 dicembre 2021, 14 dicembre 2021, 15 dicembre 2021, 16 dicembre 2021, 17 dicembre 2021, 18 dicembre 2021, 19 dicembre 2021, 20 dicembre 2021, 21 dicembre 2021, 22 dicembre 2021, 23 dicembre 2021, 24 dicembre 2021, 25 dicembre 2021, 26 dicembre 2021, 27 dicembre 2021, 28 dicembre 2021, 29 dicembre 2021, 30 dicembre 2021, 31 dicembre 2021.

Art. 2

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali nel territorio nazionale

1. Dell' stesso territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali. Tutte anche quanto previsto dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13 e/o ordinanze del Ministro della salute 20 marzo 2020, 22 marzo 2020, 25 marzo 2020, 26 marzo 2020, 28 marzo 2020, 30 marzo 2020, 1° aprile 2020, 3 aprile 2020, 10 aprile 2020, 16 aprile 2020, 17 aprile 2020, 19 aprile 2020, 24 aprile 2020, 27 aprile 2020, 30 aprile 2020, 2 maggio 2020, 4 maggio 2020, 16 maggio 2020, 17 maggio 2020, 18 maggio 2020, 21 maggio 2020, 25 maggio 2020, 28 maggio 2020, 30 maggio 2020, 1° giugno 2020, 3 giugno 2020, 11 giugno 2020, 15 giugno 2020, 16 giugno 2020, 17 giugno 2020, 18 giugno 2020, 19 giugno 2020, 20 giugno 2020, 21 giugno 2020, 22 giugno 2020, 23 giugno 2020, 24 giugno 2020, 25 giugno 2020, 26 giugno 2020, 27 giugno 2020, 28 giugno 2020, 29 giugno 2020, 30 giugno 2020, 1° luglio 2020, 2 luglio 2020, 3 luglio 2020, 4 luglio 2020, 5 luglio 2020, 6 luglio 2020, 7 luglio 2020, 8 luglio 2020, 9 luglio 2020, 10 luglio 2020, 11 luglio 2020, 12 luglio 2020, 13 luglio 2020, 14 luglio 2020, 15 luglio 2020, 16 luglio 2020, 17 luglio 2020, 18 luglio 2020, 19 luglio 2020, 20 luglio 2020, 21 luglio 2020, 22 luglio 2020, 23 luglio 2020, 24 luglio 2020, 25 luglio 2020, 26 luglio 2020, 27 luglio 2020, 28 luglio 2020, 29 luglio 2020, 30 luglio 2020, 31 luglio 2020, 1° agosto 2020, 2 agosto 2020, 3 agosto 2020, 4 agosto 2020, 5 agosto 2020, 6 agosto 2020, 7 agosto 2020, 8 agosto 2020, 9 agosto 2020, 10 agosto 2020, 11 agosto 2020, 12 agosto 2020, 13 agosto 2020, 14 agosto 2020, 15 agosto 2020, 16 agosto 2020, 17 agosto 2020, 18 agosto 2020, 19 agosto 2020, 20 agosto 2020, 21 agosto 2020, 22 agosto 2020, 23 agosto 2020, 24 agosto 2020, 25 agosto 2020, 26 agosto 2020, 27 agosto 2020, 28 agosto 2020, 29 agosto 2020, 30 agosto 2020, 31 agosto 2020, 1° settembre 2020, 2 settembre 2020, 3 settembre 2020, 4 settembre 2020, 5 settembre 2020, 6 settembre 2020, 7 settembre 2020, 8 settembre 2020, 9 settembre 2020, 10 settembre 2020, 11 settembre 2020, 12 settembre 2020, 13 settembre 2020, 14 settembre 2020, 15 settembre 2020, 16 settembre 2020, 17 settembre 2020, 18 settembre 2020, 19 settembre 2020, 20 settembre 2020, 21 settembre 2020, 22 settembre 2020, 23 settembre 2020, 24 settembre 2020, 25 settembre 2020, 26 settembre 2020, 27 settembre 2020, 28 settembre 2020, 29 settembre 2020, 30 settembre 2020, 1° ottobre 2020, 2 ottobre 2020, 3 ottobre 2020, 4 ottobre 2020, 5 ottobre 2020, 6 ottobre 2020, 7 ottobre 2020, 8 ottobre 2020, 9 ottobre 2020, 10 ottobre 2020, 11 ottobre 2020, 12 ottobre 2020, 13 ottobre 2020, 14 ottobre 2020, 15 ottobre 2020, 16 ottobre 2020, 17 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 19 ottobre 2020, 20 ottobre 2020, 21 ottobre 2020, 22 ottobre 2020, 23 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 25 ottobre 2020, 26 ottobre 2020, 27 ottobre 2020, 28 ottobre 2020, 29 ottobre 2020, 30 ottobre 2020, 31 ottobre 2020, 1° novembre 2020, 2 novembre 2020, 3 novembre 2020, 4 novembre 2020, 5 novembre 2020, 6 novembre 2020, 7 novembre 2020, 8 novembre 2020, 9 novembre 2020, 10 novembre 2020, 11 novembre 2020, 12 novembre 2020, 13 novembre 2020, 14 novembre 2020, 15 novembre 2020, 16 novembre 2020, 17 novembre 2020, 18 novembre 2020, 19 novembre 2020, 20 novembre 2020, 21 novembre 2020, 22 novembre 2020, 23 novembre 2020, 24 novembre 2020, 25 novembre 2020, 26 novembre 2020, 27 novembre 2020, 28 novembre 2020, 29 novembre 2020, 30 novembre 2020, 1° dicembre 2020, 2 dicembre 2020, 3 dicembre 2020, 4 dicembre 2020, 5 dicembre 2020, 6 dicembre 2020, 7 dicembre 2020, 8 dicembre 2020, 9 dicembre 2020, 10 dicembre 2020, 11 dicembre 2020, 12 dicembre 2020, 13 dicembre 2020, 14 dicembre 2020, 15 dicembre 2020, 16 dicembre 2020, 17 dicembre 2020, 18 dicembre 2020, 19 dicembre 2020, 20 dicembre 2020, 21 dicembre 2020, 22 dicembre 2020, 23 dicembre 2020, 24 dicembre 2020, 25 dicembre 2020, 26 dicembre 2020, 27 dicembre 2020, 28 dicembre 2020, 29 dicembre 2020, 30 dicembre 2020, 31 dicembre 2020, 1° gennaio 2021, 2 gennaio 2021, 3 gennaio 2021, 4 gennaio 2021, 5 gennaio 2021, 6 gennaio 2021, 7 gennaio 2021, 8 gennaio 2021, 9 gennaio 2021, 10 gennaio 2021, 11 gennaio 2021, 12 gennaio 2021, 13 gennaio 2021, 14 gennaio 2021, 15 gennaio 2021, 16 gennaio 2021, 17 gennaio 2021, 18 gennaio 2021, 19 gennaio 2021, 20 gennaio 2021, 21 gennaio 2021, 22 gennaio 2021, 23 gennaio 2021, 24 gennaio 2021, 25 gennaio 2021, 26 gennaio 2021, 27 gennaio 2021, 28 gennaio 2021, 29 gennaio 2021, 30 gennaio 2021, 31 gennaio 2021, 1° febbraio 2021, 2 febbraio 2021, 3 febbraio 2021, 4 febbraio 2021, 5 febbraio 2021, 6 febbraio 2021, 7 febbraio 2021, 8 febbraio 2021, 9 febbraio 2021, 10 febbraio 2021, 11 febbraio 2021, 12 febbraio 2021, 13 febbraio 2021, 14 febbraio 2021, 15 febbraio 2021, 16 febbraio 2021, 17 febbraio 2021, 18 febbraio 2021, 19 febbraio 2021, 20 febbraio 2021, 21 febbraio 2021, 22 febbraio 2021, 23 febbraio 2021, 24 febbraio 2021, 25 febbraio 2021, 26 febbraio 2021, 27 febbraio 2021, 28 febbraio 2021, 29 febbraio 2021, 30 febbraio 2021, 31 febbraio 2021, 1° marzo 2021, 2 marzo 2021, 3 marzo 2021, 4 marzo 2021, 5 marzo 2021, 6 marzo 2021, 7 marzo 2021, 8 marzo 2021, 9 marzo 2021, 10 marzo 2021, 11 marzo 2021, 12 marzo 2021, 13 marzo 2021, 14 marzo 2021, 15 marzo 2021, 16 marzo 2021, 17 marzo 2021, 18 marzo 2021, 19 marzo 2021, 20 marzo 2021, 21 marzo 2021, 22 marzo 2021, 23 marzo 2021, 24 marzo 2021, 25 marzo 2021, 26 marzo 2021, 27 marzo 2021, 28 marzo 2021, 29 marzo 2021, 30 marzo 2021, 31 marzo 2021, 1° aprile 2021, 2 aprile 2021, 3 aprile 2021, 4 aprile 2021, 5 aprile 2021, 6 aprile 2021, 7 aprile 2021, 8 aprile 2021, 9 aprile 2021, 10 aprile 2021, 11 aprile 2021, 12 aprile 2021, 13 aprile 2021, 14 aprile 2021, 15 aprile 2021, 16 aprile 2021, 17 aprile 2021, 18 aprile 2021, 19 aprile 2021, 20 aprile 2021, 21 aprile 2021, 22 aprile 2021, 23 aprile 2021, 24 aprile 2021, 25 aprile 2021, 26 aprile 2021, 27 aprile 2021, 28 aprile 2021, 29 aprile 2021, 30 aprile 2021, 31 aprile 2021, 1° maggio 2021, 2 maggio 2021, 3 maggio 2021, 4 maggio 2021, 5 maggio 2021, 6 maggio 2021, 7 maggio 2021, 8 maggio 2021, 9 maggio 2021, 10 maggio 2021, 11 maggio 2021, 12 maggio 2021, 13 maggio 2021, 14 maggio 2021, 15 maggio 2021, 16 maggio 2021, 17 maggio 2021, 18 maggio 2021, 19 maggio 2021, 20 maggio 2021, 21 maggio 2021, 22 maggio 2021, 23 maggio 2021, 24 maggio 2021, 25 maggio 2021, 26 maggio 2021, 27 maggio 2021, 28 maggio 2021, 29 maggio 2021, 30 maggio 2021, 31 maggio 2021, 1° giugno 2021, 2 giugno 2021, 3 giugno 2021, 4 giugno 2021, 5 giugno 2021, 6 giugno 2021, 7 giugno 2021, 8 giugno 2021, 9 giugno 2021, 10 giugno 2021, 11 giugno 2021, 12 giugno 2021, 13 giugno 2021, 14 giugno 2021, 15 giugno 2021, 16 giugno 2021, 17 giugno 2021, 18 giugno 2021, 19 giugno 2021, 20 giugno 2021, 21 giugno 2021, 22 giugno 2021, 23 giugno 2021, 24 giugno 2021, 25 giugno 2021, 26 giugno 2021, 27 giugno 2021, 28 giugno 2021, 29 giugno 2021, 30 giugno 2021, 1° luglio 2021, 2 luglio 2021, 3 luglio 2021, 4 luglio 2021, 5 luglio 2021, 6 luglio 2021, 7 luglio 2021, 8 luglio 2021, 9 luglio 2021, 10 luglio 2021, 11 luglio 2021, 12 luglio 2021, 13 luglio 2021, 14 luglio 2021, 15 luglio 2021, 16 luglio 2021, 17 luglio 2021, 18 luglio 2021, 19 luglio 2021, 20 luglio 2021, 21 luglio 2021, 22 luglio 2021, 23 luglio 2021, 24 luglio 2021, 25 luglio 2021, 26 luglio 2021, 27 luglio 2021, 28 luglio 2021, 29 luglio 2021, 30 luglio 2021, 31 luglio 2021, 1° agosto 2021, 2 agosto 2021, 3 agosto 2021, 4 agosto 2021, 5 agosto 2021, 6 agosto 2021, 7 agosto 2021, 8 agosto 2021, 9 agosto 2021, 10 agosto 2021, 11 agosto 2021, 12 agosto 2021, 13 agosto 2021, 14 agosto 2021, 15 agosto 2021, 16 agosto 2021, 17 agosto 2021, 18 agosto 2021, 19 agosto 2021, 20 agosto 2021, 21 agosto 2021, 22 agosto 2021, 23 agosto 2021, 24 agosto 2021, 25 agosto 2021, 26 agosto 2021, 27 agosto 2021, 28 agosto 2021, 29 agosto 2021, 30 agosto 2021, 31 agosto 2021, 1° settembre 2021, 2 settembre 2021, 3 settembre 2021, 4 settembre 2021, 5 settembre 2021, 6 settembre 2021, 7 settembre 2021, 8 settembre 2021, 9 settembre 2021, 10 settembre 2021, 11 settembre 2021, 12 settembre 2021, 13 settembre 2021, 14 settembre 2021, 15 settembre 2021, 16 settembre 2021, 17 settembre 2021, 18 settembre 2021, 19 settembre 2021, 20 settembre 2021, 21 settembre 2021, 22 settembre 2021, 23 settembre 2021, 24 settembre 2021, 25 settembre 2021, 26 settembre 2021, 27 settembre 2021, 28 settembre 2021, 29 settembre 2021, 30 settembre 2021, 1° ottobre 2021, 2 ottobre 2021, 3 ottobre 2021, 4 ottobre 2021, 5 ottobre 2021, 6 ottobre 2021, 7 ottobre 2021, 8 ottobre 2021, 9 ottobre 2021, 10 ottobre 2021, 11 ottobre 2021, 12 ottobre 2021, 13 ottobre 2021, 14 ottobre 2021, 15 ottobre 2021, 16 ottobre 2021, 17 ottobre 2021, 18 ottobre 2021, 19 ottobre 2021, 20 ottobre 2021, 21 ottobre 2021, 22 ottobre 2021, 23 ottobre 2021, 24 ottobre 2021, 25 ottobre 2021, 26 ottobre 2021, 27 ottobre 2021, 28 ottobre 2021, 29 ottobre 2021, 30 ottobre 2021, 31 ottobre 2021, 1° novembre 2021, 2 novembre 2021, 3 novembre 2021, 4 novembre 2021, 5 novembre 2021, 6 novembre 2021, 7 novembre 2021, 8 novembre 2021, 9 novembre 2021, 10 novembre 2021, 11 novembre 2021, 12 novembre 2021, 13 novembre 2021, 14 novembre 2021, 15 novembre 2021, 16 novembre 2021, 17 novembre 2021, 18 novembre 2021, 19 novembre 2021, 20 novembre 2021, 21 novembre 2021, 22 novembre 2021, 23 novembre 2021, 24 novembre 2021, 25 novembre 2021, 26 novembre 2021, 27 novembre 2021, 28 novembre 2021, 29 novembre 2021, 30 novembre 2021, 1° dicembre 2021, 2 dicembre 2021, 3 dicembre 2021, 4 dicembre 2021, 5 dicembre 2021, 6 dicembre 2021, 7 dicembre 2021, 8 dicembre 2021, 9 dicembre 2021, 10 dicembre 2021, 11 dicembre 2021, 12 dicembre 2021, 13 dicembre 2021, 14 dicembre 2021, 15 dicembre 2021, 16 dicembre 2021, 17 dicembre 2021, 18 dicembre 2021, 19 dicembre 2021, 20 dicembre 2021, 21 dicembre 2021, 22 dicembre 2021, 23 dicembre 2021, 24 dicembre 2021, 25 dicembre 2021, 26 dicembre 2021, 27 dicembre 2021, 28 dicembre 2021, 29 dicembre 2021, 30 dicembre 2021, 31 dicembre 2021.

Art. 3

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività sociali nel territorio nazionale

1. Dell' stesso territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali. Tutte anche quanto previsto dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13 e/o ordinanze del Ministro della salute 20 marzo 2020, 22 marzo 2020, 25 marzo 2020, 26 marzo 2020, 28 marzo 2020, 30 marzo 2020, 1° aprile 2020, 3 aprile 2020, 10 aprile 2020, 16 aprile 2020, 17 aprile 2020, 19 aprile 2020, 24 aprile 2020, 27 aprile 2020, 30 aprile 2020, 2 maggio 2020, 4 maggio 2020, 16 maggio 2020, 17 maggio 2020, 18 maggio 2020, 21 maggio 2020, 25 maggio 2020, 28 maggio 2020, 30 maggio 2020, 1° giugno 2020, 3 giugno 2020, 11 giugno 2020, 15 giugno 2020, 16 giugno 2020, 17 giugno 2020, 18 giugno 2020, 19 giugno 2020, 20 giugno 2020, 21 giugno 2020, 22 giugno 2020, 23 giugno 2020, 24 giugno 2020, 25 giugno 2020, 26 giugno 2020, 27 giugno 2020, 28 giugno 2020, 29 giugno 2020, 30 giugno 2020, 1° luglio 2020, 2 luglio 2020, 3 luglio 2020, 4 luglio 2020, 5 luglio 2020, 6 luglio 2020, 7 luglio 2020, 8 luglio 2020, 9 luglio 2020, 10 luglio 2020, 11 luglio 2020, 12 luglio 2020, 13 luglio 2020, 14 luglio 2020, 15 luglio 2020, 16 luglio 2020, 17 luglio 2020, 18 luglio 2020, 19 luglio 2020, 20 luglio 2020, 21 luglio 2020, 22 luglio 2020, 23 luglio 2020, 24 luglio 2020, 25 luglio 2020, 26 luglio 2020, 27 luglio 2020, 28 luglio 2020, 29 luglio 2020, 30 luglio 2020, 31 luglio 2020, 1° agosto 2020, 2 agosto 2020, 3 agosto 2020, 4 agosto 2020, 5 agosto 2020, 6 agosto 2020, 7 agosto 2020, 8 agosto 2020, 9 agosto 2020, 10 agosto 2020, 11 agosto 2020, 12 agosto 2020, 13 agosto 2020, 14 agosto 2020, 15 agosto 2020, 16 agosto 2020, 17 agosto 2020, 18 agosto 2020, 19 agosto 2020, 20 agosto 2020, 21 agosto 2020, 22 agosto 2020, 23 agosto 2020, 24 agosto 2020, 25 agosto 2020, 26 agosto 2020, 27 agosto 2020, 28 agosto 2020, 29 agosto 2020, 30 agosto 2020, 31 agosto 2020, 1° settembre 2020, 2 settembre 2020, 3 settembre 2020, 4 settembre 2020, 5 settembre 2020, 6 settembre 2020, 7 settembre 2020, 8 settembre 2020, 9 settembre 2020, 10 settembre 2020, 11 settembre 2020, 12 settembre 2020, 13 settembre 2020, 14 settembre 2020, 15 settembre 2020, 16 settembre 2020, 17 settembre 2020, 18 settembre 2020, 19 settembre 2020, 20 settembre 2020, 21 settembre 2020, 22 settembre 2020, 23 settembre 2020, 24 settembre 2020, 25 settembre 2020, 26 settembre 2020, 27 settembre 2020, 28 settembre 2020, 29 settembre 2020, 30 settembre 2020, 1° ottobre 2020, 2 ottobre 2020, 3 ottobre 2020, 4 ottobre 2020, 5 ottobre 2020, 6 ottobre 2020, 7 ottobre 2020, 8 ottobre 2020, 9 ottobre 2020, 10 ottobre 2020, 11 ottobre 2020, 12 ottobre 2020, 13 ottobre 2020, 14 ottobre 2020, 15 ottobre 2020, 16 ottobre 2020, 17 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 19 ottobre 2020, 20 ottobre 2020, 21 ottobre 2020, 22 ottobre 2020, 23 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 25 ottobre 2020, 26 ottobre 2020, 27 ottobre 2020, 28 ottobre 2020, 29 ottobre 2020, 30 ottobre 2020, 31 ottobre 2020, 1° novembre 2020, 2 novembre 2020, 3 novembre 2020, 4 novembre 2020, 5 novembre 2020, 6 novembre 2020, 7 novembre 2020, 8 novembre 2020, 9 novembre 2020, 10 novembre 2020, 11 novembre 2020, 12 novembre 2020, 13 novembre 2020, 14 novembre 2020, 15 novembre 2020, 16 novembre 2020, 17 novembre 2020, 18 novembre 2020, 19 novembre 2020, 20 novembre 2020, 21 novembre 2020, 22 novembre 2020, 23 novembre 2020, 24 novembre 2020, 25 novembre 2020, 26 novembre 2020, 27 novembre 2020, 28 novembre 2020, 29 novembre 2020, 30 novembre 2020, 1° dicembre 2020, 2 dicembre 2020, 3 dicembre 2020, 4 dicembre 2020, 5 dicembre 2020, 6 dicembre 2020, 7 dicembre 2020, 8 dicembre 2020, 9 dicembre 2020, 10 dicembre 2020, 11 dicembre 2020, 12 dicembre 2020, 13 dicembre 2020, 14 dicembre 2020, 15 dicembre 2020, 16 dicembre 2020, 17 dicembre 2020, 18 dicembre 2020, 19 dicembre 2020, 20 dicembre 2020, 21 dicembre 2020, 22 dicembre 2020, 23 dicembre 2020, 24 dicembre 2020, 25 dicembre 2020, 26 dicembre 2020, 27 dicembre 2020, 28 dicembre 2020, 29 dicembre 2020, 30 dicembre 2020, 31 dicembre 2020, 1° gennaio 2021, 2 gennaio 2021, 3 gennaio 2021, 4 gennaio 2021, 5 gennaio 2021, 6 gennaio 2021, 7 gennaio 2021, 8 gennaio 2021, 9 gennaio 2021, 10 gennaio 2021, 11 gennaio 2021, 12 gennaio 2021, 13 gennaio 2021, 14 gennaio 2021, 15 gennaio 2021, 16 gennaio 2021, 17 gennaio 2021, 18 gennaio 2021, 19 gennaio 2021, 20 gennaio 2021, 21 gennaio 2021, 22 gennaio 2021, 23 gennaio 2021, 24 gennaio 2021, 25 gennaio 2021, 26 gennaio 2021, 27 gennaio 2021, 28 gennaio 2021, 29 gennaio 2021, 30 gennaio 2021, 31 gennaio 2021, 1° febbraio 2021, 2 febbraio 2021, 3 febbraio 2021, 4 febbraio 2021, 5 febbraio 2021, 6 febbraio 2021, 7 febbraio 2021, 8 febbraio 2021, 9 febbraio 2021, 10 febbraio 2021, 11 febbraio 2021, 12 febbraio 2021, 13 febbraio 2021, 14 febbraio 2021, 15 febbraio 2021, 16 febbraio 2021, 17 febbraio 2021, 18 febbraio 2021, 19 febbraio 2021, 20 febbraio 2021, 21 febbraio 2021, 22 febbraio 2021, 23 febbraio 2021, 24 febbraio 2021, 25 febbraio 2021, 26 febbraio 2021, 27 febbraio 2021, 28 febbraio 2021, 29 febbraio 2021, 30 febbraio 2021, 31 febbraio 2021, 1° marzo 2021, 2 marzo 2021, 3 marzo 2021, 4

Art. 12

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita'

1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita', qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilita' intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessita' di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone e' sempre consentito, con le suddette modalita', lo svolgimento di attivita' motoria anche all'aperto.

Art. 13

Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonche' monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche', ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 3 novembre 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 2570
A seguito di comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 2572

Allegato 1

Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo

Per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, il presente Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di sicurezza, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.

1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche

1.1 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato.

1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'ente individua la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale.

1.3 L'accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche.

1.4 Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andra' rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro, si utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.5 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare mascherine.

1.6 Venga ricordato ai fedeli che non e' consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.7 Venga altresi' ricordato ai fedeli che non e' consentito l'accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.

1.8 Si favorisca, per quanto possibile, l'accesso delle persone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa vigente.

1.9 Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili liquidi igienizzanti.

2 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

2.1 I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica. Si abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell'aria.

2.2 Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e altri oggetti utilizzati, cosi' come gli stessi microfoni, vengano accuratamente disinfettati.

2.3 Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa.

3 ATTENZIONI DA OSSERVARE NELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE

3.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento e' necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri, che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in presbiterio.

3.2 Puo' essere prevista la presenza di un organista, ma in questa fase si ometta il coro.

3.3 Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere lo scambio del segno della pace.

3.4 La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi - indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - abbiano cura di offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli.

3.5 I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria.

3.6 Per ragioni igienico-sanitarie, non e' opportuno che nei luoghi destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i canti o di altro tipo.

3.7 Le eventuali offerte non siano raccolte durante la celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono essere collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo.

3.8 Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate, relative al distanziamento e all'uso di idonei dispositivi di protezione personale si applica anche nelle celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa: Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie.

______

1 Nelle unzioni previste nell'amministrazione dei sacramenti del Battesimo e dell'Unzione degli infermi, il ministro indossi, oltre alla mascherina, guanti monouso.

3.9 Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi e areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina.

3.10 La celebrazione del sacramento della Confermazione e' rinviata.

4 Adeguata comunicazione

4.1 Sara' cura di ogni Ordinario rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso di ogni chiesa sara' affisso un manifesto con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:

4.1.1 il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza dell'edificio;

4.1.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;

4.1.3 l'obbligo di rispettare sempre nell'accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

5 Altri suggerimenti

5.1 Ove il luogo di culto non e' idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, l'Ordinario del luogo puo' valutare la possibilita' di celebrazioni all'aperto, assicurandone la dignita' e il rispetto della normativa sanitaria.

5.2 Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di eta' e di salute.

5.3 Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in modalita' streaming per la fruizione di chi non puo' partecipare alla celebrazione eucaristica.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo", predisposto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno lunedi' 18 maggio 2020.

Card. Gualtiero Bassetti	Prof. Avv. Giuseppe Conte	Cons. Pref. Luciana Lamorgese
Presidente della CEI	Presidente del Consiglio	Ministro dell'Interno

Roma, 7 maggio 2020

Allegato 2

Protocollo con le Comunita' ebraiche italiane

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.

1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose

1.2 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.

1.3 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unita'.

1.4 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.

1.5 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.

1.6 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.

1.7 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.

1.8 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.9 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.10 Si da' indicazione, ove possibile e consentito, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.

1.11 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus

1.12 I ministri di culto possono svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione dell'ente di culto.

2. Attenzioni da osservare nelle celebrazioni religiose

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e' necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 E' consentita la presenza di un solo cantore.

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.

3 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera' sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

4 Comunicazione

4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:

4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio;

4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;

4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

5 Altri suggerimenti

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo con le Comunita' Ebraiche Italiane", con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.

I rappresentanti	Prof. Avv. Giuseppe Conte	Cons. Pref. Luciana Lamorgese
	Presidente del Consiglio	Ministro dell'Interno

Roma, 15 maggio 2020

Allegato 3

Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.

1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose

1.1 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.

1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unita'.

1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.

1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.

1.5 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.

1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.

1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.8 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.

1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose competenti la responsabilita' di individuare, per ciascuna confessione, le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.

1.11 I ministri di culto possono svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione di riferimento.

2 Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e' necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista, adeguatamente distanziati.

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.

2.4 La distribuzione della Comunione - Cena del Signore avverra' dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno cura di offrire il Pane senza venire a contatto con i fedeli.

2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.

3 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera' sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

4 Comunicazione

4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:

4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio;

4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;

4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

5 Altri suggerimenti

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane", con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.

I rappresentanti	Prof. Avv. Giuseppe Conte	Cons. Pref. Luciana Lamorgese
	Presidente del Consiglio	Ministro dell'Interno

Roma, 15 maggio 2020

Allegato 4

Protocollo con le Comunita' ortodosse

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.

1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose

1.2 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.

1.3 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unita'.

1.4 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni religiose sono tenuti a indossare mascherine.

1.5 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.

1.6 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.

1.7 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.

1.8 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.9 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.10 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro

1.11 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose competenti la responsabilita' di individuare, per ciascuna confessione, le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.

1.12 I ministri di culto (sacerdoti) possono svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione di riferimento.

2. Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e' necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 E' consentita la presenza di un cantore che possa salmodiare a voce bassa.

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto della distanza di sicurezza per almeno un metro.

2.4 La distribuzione della Comunione avverra' dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi - indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno cura di offrire l'Eucarestia in conclusione della Divina Liturgia senza venire a contatto con i fedeli.

2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.

3 Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili, per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera' sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino all'esaurimento della capienza stabilita.

4 Comunicazione

4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto (parroco) rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:

4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla capienza dell'edificio;

4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;

4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

5 Altri suggerimenti

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio 2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente "Protocollo con le Comunita' ortodosse", con le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18 maggio 2020.

I rappresentanti	Prof. Avv. Giuseppe Conte	Cons. Pref. Luciana Lamorgese
	Presidente del Consiglio	Ministro dell'Interno

Roma, 15 maggio 2020

Allegato 5

Protocollo con le Comunita' Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto, prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto, sono predisposte le seguenti misure.

1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di funzioni religiose

1.1 E' consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro.

1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non superando le 200 unita'.

1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la funzione religiosa sono tenuti a indossare mascherine

1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.

1.5 Alle autorita' religiose o responsabili del luogo di culto e' affidato il compito di individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.

1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che - indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di incrementare il numero delle funzioni.

1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.8 Non e' consentito accedere al luogo della funzione religiosa a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive Comunita' religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area della funzione religiosa.

1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.

1.11 Le autorita' religiose, i ministri di culto o i responsabili del luogo di culto (uomini e donne), autorizzati dalle rispettive

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio 4 - Sanità pubblica veterinaria, alimentazione, sicurezza alimentare

Roma, 15 maggio 2020

ALLEGATO A

Prescrizioni per la Commercio Ambulante

1 Categoria A - ambulanti minori di commercianti dell'impresa individuale, ditte individuali, società di persone, società di capitale, cooperative, associazioni, consorzi, ecc. che operano con un fatturato annuo inferiore a 100.000 euro

1.1 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.2 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.3 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.4 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.5 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.6 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.7 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.8 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.9 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.10 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.11 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.12 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.13 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.14 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.15 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.16 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.17 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.18 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.19 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.20 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.21 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.22 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.23 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.24 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.25 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.26 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.27 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.28 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.29 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.30 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.31 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.32 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.33 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.34 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.35 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.36 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.37 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.38 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.39 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.40 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.41 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.42 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.43 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.44 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.45 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.46 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.47 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.48 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.49 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.50 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.51 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.52 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.53 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.54 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.55 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.56 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.57 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.58 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.59 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.60 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.61 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.62 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.63 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.64 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.65 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.66 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.67 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.68 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.69 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.70 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.71 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.72 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.73 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.74 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.75 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.76 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.77 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.78 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.79 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.80 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.81 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.82 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.83 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.84 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.85 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.86 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.87 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.88 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.89 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.90 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.91 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.92 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.93 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasciato da un ente di formazione riconosciuto, che ne attesti la conoscenza delle norme igieniche e delle prescrizioni di base per la corretta manipolazione, preparazione, trasporto, esposizione e vendita dei prodotti alimentari, nonché delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.

1.94 Ogni operatore del commercio ambulante deve essere in possesso di un attestato di formazione in materia di igiene e sicurezza alimentare, rilasci

preferibilmente monouso);

2. includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio, quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie (es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account ufficiali sui social media);

3. utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero della salute disponibili sul sito web istituzionale.

Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine

1. Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti con piu' di 6 anni di eta'. Le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico e' piu' difficile da rispettare;

2. le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 6 anni di eta', di persone con difficolta' respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con disabilita' tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona;

3. le mascherine devono essere utilizzate in base alle indicazioni del Ministero della salute e delle autorita' competenti;

4. l'utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere le altre persone, nel caso in cui chi le indossa sia inconsapevolmente infetto, ma non mostri sintomi. Per prevenire la diffusione del contagio, e' fondamentale che ne facciano uso tutti coloro che sono nelle condizioni di indossarle.

Garantire la sicurezza del pernottamento

Se e' previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:

1. occorre prevenire la condivisione di spazi comuni per i pernottamenti;

2. giornalmente deve essere misurata la temperatura corporea, in base alla procedura indicata nella sezione 2.8 Protocollo di accoglienza;

3. devono essere seguite tutte le procedure indicate nella sezione 2.8 Protocollo di accoglienza;

4. mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l'una dall'altra;

5. la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla settimana, o comunque prima dell'utilizzo da parte di un'altra persona;

6. e' consigliato prevedere un erogatore di gel idroalcolico per le mani all'ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in aree predisposte e di facile accesso.

Garantire la sicurezza dei pasti

Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:

1. gli operatori, educatori o animatori devono lavarsi le mani prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato eventualmente i bambini;

2. e' preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o monouso e biodegradabili. Altrimenti, il gestore deve prevedere che le stoviglie siano pulite con sapone e acqua calda, o tramite una lavastoviglie;

3. e' possibile ricorrere a un servizio di ristorazione esterno, purche' i pasti siano realizzati secondo la normativa vigente (per approfondimenti, si rimanda all'allegato 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, alla sezione "Ristorazione", e successivi aggiornamenti).

In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni e regolamentazioni statali, regionali e locali in materia di preparazione dei pasti, anche in riferimento alle indicazioni contenute nel rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n. 32/2020, concernente indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da SARS-COV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del 27 maggio 2020.

Pulire e igienizzare gli ambienti

Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno, la adeguata pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi igienici, nonche' una igienizzazione periodica.

E' consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n. 25/2020, concernente le raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento, e successivi aggiornamenti.

Prevedere scorte adeguate

Il gestore deve garantire l'igiene e la salute durante le attivita'. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l'apertura, o comunque che non prevedano contatto con le mani.

Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19

Nell'eventualita' che compaiano casi o focolai da COVID-19, e' consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n. 58/2020, concernente le indicazioni operative per la gestione di casi di focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, e successivi aggiornamenti.

In ogni caso, la presenza di un caso confermato necessitera' l'attivazione da parte della struttura di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorita' sanitaria potra' valutare tutte le misure ritenute idonee.

SEZIONE 2.5

(Criteri di selezione degli operatori, educatori e animatori e per la loro formazione)

E' consentita la possibilita' di coinvolgimento di operatori, educatori o animatori volontari, opportunamente informati e formati.

Il gestore puo' impiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attivita' (es. maestri di musica, educatori professionali) o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o animatori responsabili dei piccoli gruppi.

Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere informato e formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonche' per gli aspetti di utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e pulizia.

I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei corsi online erogati dall'Istituto superiore di sanita' sulla propria piattaforma istituzionale di formazione online a distanza (http://eduiss.it), salvo specifiche attivita' formative richieste o promosse dalle autorita' competenti.

Per periodi d'attivita' superiori a 15 giorni, e' possibile prevedere un cambio degli operatori, educatori o animatori responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga predisposta un'attivita' di affiancamento con un altro operatore, educatore o animatore, qualora sia previsto tale cambio, cosi' da favorire una familiarita' fra i bambini e gli adolescenti con il nuovo operatore, educatore o animatore responsabile del piccolo gruppo.

Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre in coerenza con quanto sopra esplicitato, potranno essere promosse forme di collaborazione con enti e progetti di servizio civile, per l'utilizzo dei volontari a supporto delle attivita'.

SEZIONE 2.6

(Orientamenti generali per la programmazione delle attivita' e di stabilita' nel tempo della relazione fra operatori, educatori o animatori e i gruppi di bambini e adolescenti)

Il gestore deve favorire l'organizzazione di piccoli gruppi di bambini e adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilita' per tutto il tempo di svolgimento delle attivita'. Anche la relazione tra il piccolo gruppo di bambini e adolescenti e gli operatori, educatori o animatori attribuiti deve essere garantita con continuita' nel tempo.

Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilita' di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresi' la possibilita' di puntuale tracciamento del medesimo.

La realizzazione delle diverse attivita' programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni:

1. continuita' di relazione fra ogni operatore, educatore o animatore e i piccoli gruppi di bambini e adolescenti, anche al fine di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio. In caso di attivita' che prevedono piu' turni, un operatore, educatore o animatore puo' essere assegnato a un gruppo per ogni turno;

2. quanto previsto dalla precedente sezione 2.4 Principi d'igiene e pulizia;

3. non prevedere attivita' che comprendano assembramenti di piu' persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori o tutori.

Si consiglia infine di prestare particolare attenzione alle condizioni di fragilita' fra i bambini, gli adolescenti, gli operatori, gli educatori e gli animatori che potrebbero necessitare di specifico supporto psicologico.

SEZIONE 2.7

(Accesso quotidiano e modalita' di accompagnamento e ritiro dei bambini e degli adolescenti)

I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l'entrata e l'uscita dall'area dedicata alle attivita'. Quando possibile, i punti di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con individuazione di percorsi separati.

E' importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti presso la propria abitazione si svolga senza comportare assembramenti presso gli ingressi delle aree interessate.

I punti di accoglienza devono essere all'esterno, o in un opportuno ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attivita'.

E' consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da rispettare.

Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.

Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino o adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura, prima di essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.

L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori, educatori o animatori che entrano in turno, o di eventuali accompagnatori che partecipano anch'essi alle attivita' (es. corsi per neogenitori).

E' opportuno limitare per quanto possibile l'accesso di eventuali figure o fornitori esterni. In caso di consegna merce, occorre evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attivita' con i bambini e gli adolescenti.

SEZIONE 2.8

(Protocollo di accoglienza)

Sono previsti 3 protocolli di accoglienza:

1. per la prima accoglienza, da applicare il primo giorno di inizio delle attivita';

2. per l'accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che prevedono l'ingresso nell'area dedicata alle attivita';

3. per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza delle attivita' per piu' di 24 ore.

Protocollo per la prima accoglienza

1. Chi esercita la responsabilita' genitoriale deve autocertificare che il bambino o adolescente:

a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;

b) non e' stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

c) non e' stato a contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

2. Anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali accompagnatori, devono produrre un'autocertificazione per l'ingresso nell'area dedicata alle attivita'.

3. All'ingresso nell'area dedicata alle attivita' e' raccomandata, ma non necessaria, la rilevazione della temperatura corporea. Nel caso di rilevazione della temperatura all'entrata, l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.

4. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n. 58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Gli esercenti la responsabilita' genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza.

Protocollo per l'accoglienza giornaliera, successiva al primo ingresso

1. Per accedere alle attivita', il bambino o l'adolescente:

a) non deve aver avuto, nel periodo di assenza dalle attivita', una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria;

b) non deve essere stato a contatto, nel periodo di assenza dalle attivita', con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza.

2. All'ingresso nell'area dedicata alle attivita' e' raccomandata, ma non necessaria, la rilevazione della temperatura corporea. Nel caso di rilevazione della temperatura all'entrata, l'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.

3. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n. 58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Gli esercenti la responsabilita' genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza.

Nel caso in cui una persona non partecipi alle attivita' per piu' di 3 giorni, e' opportuno rieseguire il protocollo per la prima accoglienza.

Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto, successive al primo ingresso

1. L'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione.

2. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n. 58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Gli esercenti la responsabilita' genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza.

Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attivita', per favorire le attivita' di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorita' competenti.

Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all'entrata per gli operatori, educatori o animatori. Se malati, questi devono rimanere presso la propria abitazione e allertare immediatamente il loro medico di medicina generale e il gestore.

SEZIONE 2.9

(Attenzioni speciali per i bambini, gli adolescenti, gli operatori, educatori e animatori con disabilita', vulnerabili o appartenenti a minoranze)

Nella consapevolezza delle particolari difficolta' che le misure restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini e adolescenti con disabilita', con disturbi di comportamento o di apprendimento, e della necessita' di includerli in una graduale ripresa della socialita', particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalita' di attivita' e misure di sicurezza specifiche per coinvolgerli nelle attivita' ludico-ricreative integrative rispetto alle attivita' scolastiche.

Il rapporto numerico, nel caso di bambini e adolescenti con disabilita', deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il bambino o l'adolescente, portando il rapporto numerico a un operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente.

Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a fronte delle diverse modalita' di organizzazione delle attivita', tenendo anche conto delle difficolta' di mantenere il distanziamento e l'utilizzo dei DPI, cosi' come della necessita' di accompagnare bambini e adolescenti con fragilita' nel comprendere il senso delle misure di precauzione.

Nel caso in cui siano presenti bambini o adolescenti sordi alle attivita', ricordando che non sono soggetti all'obbligo di uso di mascherine i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, puo' essere previsto l'uso di mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con gli altri bambini e adolescenti e gli operatori, educatori e animatori, favorendo in particolare la lettura labiale.

In alcuni casi, e' opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un mediatore culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine, minori stranieri, con famiglie in difficolta' economica, non accompagnati che vivono in carcere o che vivono in comunita'.

Allegato 9

Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020

20/178/CR05a/COV19

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee guida per la riapertura delle Attivita' Economiche, Produttive e Ricreative

Roma, 8 ottobre 2020

SCOPO E PRINCIPI GENERALI

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attivita', finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attivita' economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuita' con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonche' con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanita' con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettivita' in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilita', potra' risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettivita'.

Infine, e' opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure piu' efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative gia' adottate, purche' opportunamente integrate, cosi' come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso piu' restrittivo.

Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attivita'.

SCHEDE TECNICHE

- RISTORAZIONE
- ATTIVITA' TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
- ATTIVITA' RICETTIVE
- SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
- COMMERCIO AL DETTAGLIO
- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
- UFFICI APERTI AL PUBBLICO
- PISCINE
- PALESTRE
- MANUTENZIONE DEL VERDE
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
- ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO
- NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
- INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
- AREE GIOCHI PER BAMBINI
- CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
- FORMAZIONE PROFESSIONALE
- CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
- PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
- SAGRE E FIERE LOCALI
- STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
- PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE
- CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI
- SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE
- DISCOTECHE

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 "Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19".

RISTORAZIONE*

______

* La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo.

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attivita' ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonche' per l'attivita' di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sara' necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita'.
- Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in piu' punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimita' dei servizi igienici, che dovranno essere puliti piu' volte al giorno.
- E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu' copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- Sono consentite le attivita' ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purche' siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco e' consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
- Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attivita' non possono essere presenti all'interno del locale piu' clienti di quanti siano i posti a sedere.
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. Tale distanza puo' essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- La consumazione al banco e' consentita solo se puo' essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale.
- E' possibile organizzare una modalita' a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilita' per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalita' self-service puo' essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovra' avvenire con modalita' organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresi' valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.
- Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
- I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.
- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il piu' possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menu' favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menu' in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

CERIMONIE

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti (religiosi e civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per i banchetti nell'ambito delle cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi (es. congressi).

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare durante l'evento.
- Mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso alla sede dell'evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli ospiti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale.
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo.
- Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli ambienti esterni (qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro). Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti.
- E' possibile organizzare una modalita' a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilita' per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalita' self-service puo' essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovra' avvenire con modalita' organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresi' valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.
- Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si rimanda alle indicazioni contenute nella scheda specifica. In ogni caso devono essere evitate attivita' e occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

ATTIVITA' TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita'. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
- E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto
- Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore piu' calde.
- Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalita' di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
- Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.
- Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovra' rispettare le

indicazioni sopra riportate.

- E' da vietare la pratica di attivita' ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sara' necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

ATTIVITA' RICETTIVE

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventu'. Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture ricettive; eventuali indirizzi specifici sono riportati nelle rispettive sezioni.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita', sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del visitatore stesso.
- Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e favorire la differenziazione dei percorsi all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
- Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, ne' alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, ne' alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale).
- La postazione dedicata alla reception e alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il personale dovra' indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli utenti. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Resta fermo l'obbligo di provvedere al riconoscimento dell'ospite in presenza, prima di effettuare la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza.
- Mantenere l'elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni: tale adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all'autorita' di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non e' necessario ripetere la registrazione.
- L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
- Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni all'aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro, mentre il personale dipendente e' tenuto sempre all'utilizzo della mascherina in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
- E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani in varie postazioni all'interno della struttura, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale. E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu' copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovra' essere disinfettato prima della consegna all'ospite.
- L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale).
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potra' essere consentito l'accesso a tali strutture solo se inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso esclusivo, purche' sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, e' consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovra' essere previsto un accesso alla sauna con una numerosita' proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovra' essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovra' essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

- Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree comuni chiuse (es. attivita' commerciali, spazi comuni, servizi igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (ad eccezione degli appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni caso condividano gli ambienti per i pernottamenti). Durante l'attivita' fisica non e' obbligatorio l'uso della mascherina.
- I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende, roulotte, camper) dovranno essere posizionati all'interno di piazzole delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri tra i 2 ingressi delle unita' abitative, qualora frontali. Il distanziamento di almeno 1,5 metri dovra' essere mantenuto anche nel caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie, lettini, sedie a sdraio).
- Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.
- Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarita' degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia e la disinfezione sara' effettuata almeno 3 volte al giorno.
- L'intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in presenza degli ospiti dovra' essere effettuato in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno un metro.

RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI

- Quando possibile, l'area esterna al rifugio deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) e' necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone. Per quanto concerne i rifugi d'alta quota (situati oltre i 3000 metri di altitudine), l'area esterna non puo' essere considerata usufruibile in alcun modo. Pertanto, il rifugista potra' utilizzare come spazi utili soltanto quelli interni al rifugio.
- All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.
- Il gestore all'interno dell'area dovra' invitare gli ospiti al rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro e all'utilizzo dei presidi personali, quali mascherine. Il distanziamento non viene applicato per i nuclei familiari, conviventi, persone che condividono la stessa camera, persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale).
- E' d'obbligo usare tovaglie/tovagliette monouso e procedere alla disinfezione del tavolo e delle sedute prima del riutilizzo dei posti.
- Viene effettuato solo servizio al tavolo o per asporto.
- Una parte dei posti a sedere esterni e' riservata alla ristorazione prenotata.
- Nelle aree esterne, quando e' prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. E' opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando cosi' l'eccessiva pressione all'entrata del rifugio.

Accoglienza in rifugio

- L'entrata in rifugio e' contingentata in base al numero di persone previsto e si potra' accedere solo utilizzando i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina).
- Non puo' essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo.
- Ove possibile, e' necessario individuare dei percorsi all'interno del rifugio che non consentano l'incrocio tra persone.
- Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti preferibilmente su prenotazione e comunque deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.

Accesso alle aree interne del rifugio

- La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. E' fatto divieto di muoversi nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.
- Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all'interno del rifugio, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso.
- La pulizia accurata e la disinfezione verra' realizzata almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione andra' dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare all'utilizzo del servizio.

Camere da letto

- All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
- Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del sacco a pelo personale.
- Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al coprifedera monouso.
- Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e piu' cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri.

OSTELLI DELLA GIOVENTU'

- Quando possibile, l'area esterna all'ostello deve essere delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di plateatico (tavoli, panche...) e' necessario inserire un cartello che richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere percorsi che non permettano l'incrocio delle persone.
- All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con disinfettante per le mani.
- Nelle aree esterne, quando e' prevista una zona dedicata al pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. E' opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con gazebi, tende, pensiline, limitando cosi' l'eccessiva pressione all'entrata dell'ostello.

Accoglienza in ostello

- Il pernottamento ed eventuale erogazione pasti possono essere forniti solo su prenotazione obbligatoria; deve essere tenuta registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.

Accesso alle aree/servizi comuni

- La movimentazione tra le stanze dell'ostello avviene solo utilizzando i dispositivi di sicurezza. E' fatto divieto di muoversi nella zona notte con le proprie scarpe: gli ospiti dovranno indossare ciabatte proprie.
- Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei posti a sedere per la ristorazione all'interno dell'ostello, nel rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un cartello in entrata che blocchi l'accesso.
- Per l'accesso ai servizi igienici e docce della struttura, che dovranno essere puliti piu' volte al giorno, e' necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani.
- Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l'utilizzo rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed evitare assembramenti.
- La pulizia accurata e la disinfezione verra' realizzata almeno 2 volte al giorno. Particolare attenzione andra' dedicata alla pulizia e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia preliminare all'utilizzo del servizio.

Camere da letto

- All'ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e priva di servizi igienici deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.
- Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in tessuto lavabile a 90 °C.
- Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al coprifedera monouso.
- Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e piu' cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di 1,5 metri.

LOCAZIONI BREVI

- Oltre al rispetto delle indicazioni di carattere generale, si raccomanda, al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a tutela di eventuali persone residenti o soggiornanti nel medesimo stabile nel quale si svolge l'attivita' di locazione breve, si suggerisce di provvedere con maggiore frequenza ad un'accurata pulizia e disinfezione anche di spazi comuni (es. ascensori, androni, scale, porte, etc). Tale ultima raccomandazione dovra' esser presa in accordo tra i condomini o, laddove presente, dall'Amministratore condominiale.

SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La permanenza dei clienti all'interno dei locali e' consentita limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
- L'area di lavoro, laddove possibile, puo' essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree del locale, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu' copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
- In particolare per i servizi di estetica e per i tatuatori, nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potra' essere consentito l'accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purche' sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, e' consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovra' essere previsto un accesso alla sauna con una numerosita' proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovra' essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovra' essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.
- La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi e le attivita' nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- E' consentito praticare massaggi senza guanti, purche' l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
- Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il massaggio.
- Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari adeguati al contesto.
- La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere altresi' pulita e disinfettata la tastiera di comando.
- Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l'occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo.
- La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
- Garantire un'ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per l'igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- I clienti devono sempre indossare la mascherina, cosi' come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.
- L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
(mercati e mercatini degli hobbisti)

Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione e' competenza dei Comuni, che devono:

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilita' individuale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un'adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Qualora, per ragioni di indisponibilita' di ulteriori spazi da destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunita', i Comuni potranno altresi' valutare di sospendere la vendita di beni usati.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- e' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti puo' essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

UFFICI APERTI AL PUBBLICO

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalita' di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
- Favorire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
- Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non puo' essere garantito dovra' essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
- L'area di lavoro, laddove possibile, puo' essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree di attesa, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu' copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- L'attivita' di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni puo' essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
- Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalita' a distanza; in alternativa, dovra' essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l'uso della mascherina.
- Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

PISCINE

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e alle piscine finalizzate ad uso collettivo inserite in strutture gia' adibite in via principale ad altre attivita' ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) ove sia consentito l'uso natatorio. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale, nonche' le piscine inserite in parchi tematici o strutture ricettive, balneari o di ristorazione ove non sia consentita l'attivita' natatoria, alle quali trova applicazione, limitatamente all'indice di affollamento, quanto previsto per le piscine termali nella specifica scheda.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovra' prevedere opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i comportamenti, mediante adeguata segnaletica.
- Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.
- Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
- Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Organizzare gli spazi e le attivita' nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere).
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi' prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani
- La densita' di affollamento in vasca e' calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto e' tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto in base agli indici sopra riportati.
- Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato = 0,40 mg/l; pH 6.5 - 7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra e' non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformita', come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare.
- Prima dell'apertura della vasca dovra' essere confermata l'idoneita' dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA. 16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessita' sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza piu' ravvicinata.
- Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina: prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo; e' obbligatorio l'uso della cuffia; e' vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini contenitivi.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti etc.).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare. Diversamente la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovra' accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.
- Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtu' della necessita' di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento, attenzionando il distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento in vasca, i limiti dei parametri nell'acqua, sono consentite le vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.
- Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture gia' adibite in via principale ad altre attivita' ricettive (es. pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione al contesto, alla tipologia di piscine, all'afflusso clienti, alle altre attivita' presenti etc.
- Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle

norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'eta' degli stessi.

- Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili), mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
- Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.
- Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.

PALESTRE

Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attivita' fisiche con modalita' a corsi (senza contatto fisico interpersonale).

- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi.
- Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
- almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attivita' fisica,
- almeno 2 metri durante l'attivita' fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita.
- Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
- Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche piu' volte al giorno ad esempio atra un turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
- Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

MANUTENZIONE DEL VERDE

- La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l'obbligo di mascherina (se non e' possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti.
- Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato (lavoratori della stessa azienda o personale esterno).
- Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare all'interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.
- Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici) con particolare attenzione se a noleggio.
- L'azienda dovra' mettere a disposizione idonei mezzi detergenti, dovra' inoltre rendere disponibile all'interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di prodotti igienizzanti per le mani.
- Deve essere regolamentato l'accesso agli spazi comuni (quali, ad esempio, spogliatoi, zona pausa caffe') limitando il numero delle presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le persone.
- Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene piu' protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con prodotti igienizzanti secondo opportune procedure aziendali (fatti salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o di probabile contaminazione delle superfici).
- Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l'apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini.
- Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l'operatore alla guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono veicolare il contagio.
- Attivita' di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e la disinfezione delle superfici delle attrezzature.

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura.

- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovra' essere esposto e comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).
- Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- I visitatori devono sempre indossare la mascherina.
- Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque quando non e' possibile garantire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
- L'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove possibile, puo' essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- In tutti i locali mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani.
- Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.
- Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito.
- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- L'utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilita' motoria.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti e simili.
- Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.
- Eventuali attivita' divulgative dovranno tenere conto delle regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
- Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di disinfezione poiche' dannosi per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. Si precisa che l'isolamento preventivo delle collezioni delle biblioteche e degli archivi si intende limitato ai materiali che provengono dal prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno non controllato, e che pertanto non si applica alla consultazione interna, che deve avvenire sempre previa igienizzazione delle mani.

ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO

Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti sportivi dove si pratica attivita' all'aperto che hanno strutture di servizio al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi, direzione gara, etc).

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle varie aree in modo da evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale.
- Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C.
- Distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari per il rispetto della distanza di sicurezza delimitando le zone di rispetto e i percorsi con distanza minima fra le persone non inferiore a 1 metro mentre non si svolge attivita' fisica, se non puo' essere rispettata bisogna indossare la mascherina. Durante l'attivita' fisica (con particolare attenzione a quella intensa) e' necessario mantenere una separazione di almeno 2 metri.
- Presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e distanziamento sociale.
- Pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi e macchine al termine di ogni seduta di allenamento individuale
- Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
- Per gli utenti e' obbligatoria l'igiene delle mani prima e dopo l'accesso.
- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
- Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione e in quantita' adeguata (in prossimita' di ciascuna macchina o set di attrezzi) affinche', prima e dopo ogni esercizio, possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.

NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE

Le presenti indicazioni si applicano ai servizi di noleggio, pubblici e privati.

- Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilita' individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalita' e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
- Consentire l'accesso al servizio solo tramite prenotazione, tramite modalita' di collegamento a distanza e app dedicate; favorire modalita' di pagamento elettronico.
- E' raccomandata la rilevazione della temperatura corporea al momento dell'accesso presso la struttura commerciale ove avviene il servizio di noleggio.
- Negli uffici/locali/aree all'aperto, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani degli utenti.
- Negli uffici/locali/aree all'aperto evitare assembramenti degli utenti, predisponendo percorsi guidati di distanziamento per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra noleggiatore ed utente.
- L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie e' obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di eta' inferiore a 6 anni, soggetti con disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).
- Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere delimitate da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali, e' fondamentale garantire condizioni di adeguato ricambio dell'aria indoor:
  - Garantire una frequente manutenzione/sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti piu' efficienti)
  - Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
- Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, piani di lavoro, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie ecc.).

NOLEGGIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

- I gestori assicurano la pulizia dei veicoli e mezzi noleggiati/locati prima di ogni nuova consegna, utilizzando prodotti disinfettanti per le superfici toccate piu' di frequente (es. volante, leva del cambio, ruota/barra del timone, display, manopole, pulsanti, manubri, ecc.).
- Per il servizio di bike sharing e di car sharing dovra' essere sempre raccomandata l'igienizzazione frequente delle mani da parte dei clienti.
- Per le attivita' di noleggio delle unita' da diporto, si applicano in analogia le disposizioni previste per i servizi non di linea di navigazione di passeggeri.

NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE

- Tutte le attrezzature devono essere pulite e disinfettate dopo ogni restituzione da parte del noleggiatore.
- Si avra' cura di porre particolare attenzione a tutte le superfici che prevedono nell'utilizzo il contatto con le mani (es tastiere, maniglie ecc) o che possono essere a rischio di contaminazione da droplet nel caso in cui l'utente abbia utilizzato lo strumento senza mascherina.
- Se lo strumento noleggiato non puo' essere pulito e disinfettato senza danneggiarlo, l'utente dovra' essere informato che l'utilizzo e' possibile solo indossando guanti e mascherina.

INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO

- Per tutti gli informatori, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si recano per la loro attivita'.
- Il professionista informatore dovra' sempre provvedere ad adeguata igiene delle mani e all'utilizzo della mascherina a protezione delle vie aeree.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni al termine dell'incontro.
- Dovranno essere privilegiate le attivita' da remoto e di contatto a distanza.
- L'eventuale attivita' di persona dovra' avvenire sempre previo appuntamento preventivamente concordato, individuando specifici orari per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti anche negli spazi d'attesa.
- Dovra' sempre essere rispettata la distanza interpersonale tra informatore e operatore sanitario.
- Evitare l'utilizzo promiscuo di oggetti nell'attivita' informativa.

AREE GIOCHI PER BAMBINI

Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate con giochi per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private, comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali.

- Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar modo per aree a vocazione turistica.
- Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
- Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalita' anche ludiche, compatibilmente con l'eta' e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.
- Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di eta'. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
- Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non e' obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici.
- Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all'intensita' di utilizzo; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potra' essere consentito l'utilizzo.

SALE GIOCHI

- Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino.
- Il gestore e' tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.
- Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.
- La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche.
- Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi' prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.
- I clienti dovranno indossare la mascherina.
- Periodicamente (almeno ogni ora), e' necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).
- Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresi' essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, universita' del tempo libero e della terza eta'.

- Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilita' individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalita' e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
- Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attivita' in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attivita' fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilita' dei singoli. Potra' essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
- Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attivita' all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
- Privilegiare attivita' a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attivita' di tipo ludico. Per le attivita' che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalita' organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attivita' ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purche' siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco e' consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
- E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu' copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
- L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie e' obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di eta' inferiore a 6 anni, soggetti con disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).
- E' necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in piu' punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti gia' utilizzati, una volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.
- Potra' essere rilevata la temperatura corporea all'ingresso, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi).
- La disposizione dei posti a sedere dovra' garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che lateralmente.
- Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attivita' (es. somministrazione di alimenti e bevande, attivita' motoria e sportiva, attivita' formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede tematiche pertinenti.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attivita' di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- o percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalita' duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarieta';
- o percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);
- o percorsi di formazione e attivita' di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;
- o percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;
- o percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- o percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;
- o percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- o percorsi di formazione linguistica e musicale.

Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme delle attivita' nelle quali si articola l'offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalita'.
- Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attivita' formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in piu' punti degli spazi dedicati all'attivita', in particolare all'entrata e in prossimita' dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attivita' per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
- Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attivita' in gruppi il piu' possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attivita' per gruppo promiscui.
- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.
- Gli spazi destinati all'attivita' devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza puo' essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet o indossando la mascherina.
- Presso gli Istituti e gli Organismi Formativi titolari dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP):
- al pari delle scuole secondarie statali, anche considerando una trasmissibilita' analoga a quella degli adulti, la mascherina potra' essere rimossa se sussistono le seguenti condizioni: rispetto della distanza di almeno 1 metro in condizioni di staticita'; assenza di situazioni che prevedano la possibilita' di aerosolizzazione (es. canto) e situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorita' sanitaria;
- nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto nello svolgimento delle attivita' in condizione di staticita' e in tutte le situazioni in movimento sara' necessario assicurare l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attivita' e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, e' possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attivita' pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attivita';
- la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.
- Le medesime disposizioni sull'uso della mascherina indicate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono estese anche agli adulti frequentanti i diversi percorsi di formazione professionale (IFTS, ITS, formazione permanente e continua).
- Dovra' essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
- Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andra' garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attivita' o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di piu' soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sara' necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di piu' stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potra' essere necessario articolare le attivita' di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita', sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del visitatore stesso.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali disposizioni.
- Privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La postazione dedicata alla reception e alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche.
- E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto in particolare nei punti di ingresso.
- I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento

base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale). Per questi soggetti vi e' la possibilita' di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonche' possibilita' di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.

• L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.

• Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.

• Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.

• Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori e' 200, per quelli all'aperto il numero massimo di spettatori e' 1000, installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro piu' ampia modulazione. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

• Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

• Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

• Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica.

PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali. Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.

• L'entrata e l'uscita dal palco dovra' avvenire indossando la mascherina, che potra' essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni piu' lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procedera' con l'ordine inverso).

• I Professori d'orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sara' di 1,5 metri; per il Direttore d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra dovra' essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

• Per gli ottoni, ogni postazione dovra' essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.

• I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

• Si dovra' evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l'arrivo in teatro degli orchestrali gia' in abito da esecuzione.

PRODUZIONI TEATRALI

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.

• L'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita dalla struttura.

• Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze.

• L'uso promiscuo dei camerini e' da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.

• Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando l'attivita' non consente il rispetto del distanziamento interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale).

• Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore deve indossare anche i guanti.

• Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti.

• I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.

PRODUZIONI DI DANZA

Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la specificita' delle attivita' di danza, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina.

Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l'utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutuate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria "danzatori" puo' considerarsi assimilabile.

In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra.

In particolare, vanno attuate:

• la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;

• la riorganizzazione delle attivita' e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza;

• l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici (faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita', sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del visitatore stesso.

• Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. Potranno essere valutate l'apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire un minore affollamento in funzione dell'obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa, laddove non gia' dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovra' essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l'apertura senza l'uso delle mani.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei parchi dove e' previsto l'afflusso contemporaneo di molte persone, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in piu' punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area, attrazione, biglietteria, servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le disposizioni gia' rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie delle piscine.

• Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. Potra' essere valutata la fornitura di braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga praticata attivita' fisica (es. nei parchi avventura) la distanza interpersonale durante l'attivita' dovra' essere di almeno 2 metri.

• Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli consentirne l'utilizzo a nuclei familiari o conviventi.

• In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attivita' a contatto con il pubblico (in base al tipo di mansione svolta, sara' cura del datore di lavoro dotare i lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.

• Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

• Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute, audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine giornata.

• Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza (cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento idoneo. Particolare attenzione andra' dedicata alla pulizia e disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.

• Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es. merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonche' per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede tematiche.

SAGRE E FIERE LOCALI

Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita', sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del visitatore stesso.

• Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia aperti), la postazione dedicata alla reception e alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.

• E' necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto, in particolare nei punti di ingresso e di pagamento.

• Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

• Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

• In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli operatori addetti alle attivita' a contatto con il pubblico.

• Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

• Per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di tali contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda tematica specifica.

STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture termali e ai centri benessere, anche inseriti all'interno di strutture ricettive, e alle diverse attivita' praticabili in tali strutture (collettive e individuali) quali: fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia (vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura della sordita' rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages), terapia idropinica, cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe), trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco).

Prima della riapertura dei centri e dell'erogazione delle prestazioni termali, e' necessario eseguire adeguate opere di prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema idrico (es. contaminazione da Legionella).

Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine, alle strutture ricettive e ai servizi alla persona.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

• Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilita' individuale, e coinvolgendo, se presenti, il Direttore Sanitario e/o il Medico Termalista. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalita' e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.

• Prima dell'accesso alle strutture termali o centri benessere, potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C. Per i pazienti, la misurazione viene effettuata nel corso della visita medica di accettazione.

• Redigere un programma il piu' possibile pianificato delle attivita' per prevenire eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie aree del centro per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.

• Privilegiare l'accesso alle strutture e ai singoli servizi tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

• Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata e in aree strategiche per favorirne l'utilizzo, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani all'ingresso. E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu' copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.

• La postazione dedicata alla cassa e alla reception puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione. L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature check-in e check-out ove possibile.

• Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni al chiuso, mentre il personale e' tenuto all'utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.

• Organizzare gli spazi e le attivita' nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

• Per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative vigenti, in sede di visita medica di ammissione alle cure, porre particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per COVID-19. Per le visite mediche e le visite specialistiche eventualmente effettuate all'interno delle strutture termali si rimanda alle indicazioni per l'erogazione in sicurezza delle prestazioni sanitarie.

• Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire la distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e favorire un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad ogni fine giornata.

• Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovra' accedere al servizio munito di tutto l'occorrente, preferibilmente fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attivita' nei diversi contesti prevedere sempre l'utilizzo del telo personale per le sedute.

• Dovra' essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra eventuali ombrelloni previsti per il solarium e per le distese dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie minima ad ombrellone di 10 mq a paletto. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.

• Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di piscina e nel centro benessere, cosi come prima di ogni trattamento alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia saponata su tutto il corpo.

• Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, attrezzature (sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con particolare attenzione ad oggetti e superfici toccate con piu' frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).

• Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura.

• Per le attivita' di ristorazione si rimanda alla scheda tematica specifica. Non e' consentito comunque il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere che non consentano un servizio corrispondente a quello previsto per le attivita' di ristorazione.

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia)

• L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della mansione). In particolare per i servizi che richiedono una distanza ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.

• L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.

• E' consentito praticare massaggi senza guanti, purche' l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.

• Per tutti i trattamenti personali e comunque per la fangoterapia e' raccomandato l'uso di teli monouso. I lettini, cosi' come le superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del trattamento.

• La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai punti seguenti). Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il personale durante tutte le attivita' erogate.

• Tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).

• Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il trattamento (tranne nella doccia di annettamento e nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.

PISCINE TERMALI

• Prevedere piano di contingentamento degli accessi alle piscine con particolare attenzione agli ambienti interni e agli spazi chiusi. Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di accesso e uscita dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento.

• La densita' di affollamento in vasca e' calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine dove le dimensioni e le regole dell'impianto consentono l'attivita' natatoria; qualora non sia consentita l'attivita' natatoria, e' sufficiente calcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua a persona. Il gestore pertanto e' tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.

• Favorire le piscine esterne per le attivita' collettive (es. acquabike, acquagym) e limitare l'utilizzo di spazi interni. Durante le attivita' collettive, limitare il numero di partecipanti al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con particolare attenzione a quelle che prevedono attivita' fisica piu' intensa. Negli ambienti interni, attendere almeno 1 ora tra un'attivita' collettiva e la seguente, arieggiando adeguatamente il locale.

• Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le superfici di acqua per persona come al punto precedente dovranno essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale.

• L'attivita' di idrokinesiterapia deve essere effettuata quanto piu' possibile in vasche dedicate, che permettano all'operatore di indicare i movimenti al paziente rimanendo fuori dall'acqua, ad eccezione dei casi in cui la presenza dell'operatore in acqua sia indispensabile (es. assistenza ad un paziente disabile). In tal caso, se possibile, l'operatore e il cliente devono indossare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni seduta, eventuali strumenti devono essere disinfettati.

• Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca sulla base della portata massima della captazione.

CENTRI BENESSERE

• Prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale.

• Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potra' essere consentito l'accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purche' sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, e' consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovra' essere previsto un accesso alla sauna con una numerosita' proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovra' essere sottoposta a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell'aria; la sauna inoltre dovra' essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.

• Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura.

TRATTAMENTI INALATORI

• Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA, finalizzate al trattamento di patologie otorinolaringoiatriche e respiratorie e che siano individuali, gli stabilimenti dovranno garantire, oltre ad un'anamnesi molto accurata e specifica relativamente alla presenza di sintomi COVID-19 correlati ed eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure:

o tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze interpersonali (da garantire anche con l'occupazione alterna delle postazioni).

o le postazioni vengano sanificate accuratamente tra l'erogazione della prestazione a un paziente e il successivo, definendo protocolli di verifica dell'efficacia della sanificazione.

o i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d'aria, come previsto dalla vigente normativa e dalle indicazioni in materia dell'ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell'aria che gli opportuni ricambi.

• Sono inibiti i trattamenti inalatori in forma collettiva, l'antroterapia in stufa o grotta, le inalazioni a getto di vapore, a meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e si provveda alla sanificazione completa dell'ambiente fra un paziente e il successivo.

PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE

PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci)

• Prima dell'inizio delle attivita' giornaliere i partecipanti ai corsi di abilitazione tecnica all'esercizio della professione ed aggiornamento professionale potra' essere rilevata la temperatura.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalita'.

• Svolgimento dell'attivita' con piccoli gruppi di partecipanti.

• Lavaggio o disinfezione frequente delle mani.

• Divieto di scambio di cibo e bevande.

• Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

• Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es. imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini).

• Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).

• Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate.

• Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei costruttori.

• Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento.

GUIDE TURISTICHE

Nel rispetto delle misure di carattere generale per Musei, archivi e biblioteche, si riportano le seguenti indicazioni integrative specifiche.

• Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all'igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento.

• Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.

• Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

• Organizzare l'attivita' con piccoli gruppi di partecipanti.

• Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni utilizzo.

• Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione delle informazioni.

• La disponibilita' di depliant e altro informativo cartaceo e' subordinato all'invio on line ai partecipanti prima dell'avvio dell'iniziativa turistica.

CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili.

Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolare riferimento alle modalita' di somministrazione a buffet).

• Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovra' essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale.

• Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita', sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del visitatore stesso.

• Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non gia' dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovra' essere eventualmente adeguata. Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in piu' punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente.

• Nelle sale convegno, garantire l'occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro; tale distanza puo' essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina.

• I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale

verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.

• Tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza (es. personale dedicato all'accettazione, personale tecnico, tutor d'aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attivita' e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.

• Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalita' self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

• Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalita' self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

• Dovra' essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE

Le presenti indicazioni si applicano a sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse; per quanto riguarda attivita' complementari (e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita', sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del visitatore stesso.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. In caso di presenza di minori che necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

• Il gestore e' tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.

• Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.

• Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.

• La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche.

• Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi' prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.

• I clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all'esterno tutte le volte che non e' possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro.

• Periodicamente (almeno ogni ora), e' necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, ecc).

• Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate non devono essere usate. Non possono altresi' essere usati i giochi a uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

DISCOTECHE

Le presenti indicazioni si applicano alle discoteche e ad altri locali assimilabili destinati all'intrattenimento (in particolar modo serale e notturno). Per eventuali servizi complementari (es. ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, etc.) attenersi alle specifiche schede tematiche.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita', sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del visitatore stesso.

• Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone. Al solo fine di definire la capienza massima del locale, garantire almeno 1 metro tra gli utenti e almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

• Prevedere un numero di addetti alla sorveglianza del rispetto del distanziamento interpersonale adeguato rispetto alla capienza del locale, come sopra stabilita. A tal fine si promuove l'utilizzo di contapersone per monitorare gli accessi.

• Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• La postazione dedicata alla cassa, laddove non gia' dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovra' essere eventualmente adeguata. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche.

• Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in piu' punti delle aree, prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima dell'accesso ed all'uscita di ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione, ai servizi igienici, ecc.

• Con riferimento all'attivita' del ballo, tale attivita' in questa fase puo' essere consentita esclusivamente negli spazi esterni (es. giardini, terrazze, etc.).

• Gli utenti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all'esterno tutte le volte che non e' possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.

• Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda dedicata alla ristorazione, nel caso delle discoteche non e' consentita la consumazione di bevande al banco. Inoltre, la somministrazione delle bevande puo' avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalita' ordinata e, se del caso, contingentata.

• I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale. Tale distanza puo' essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

• Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovra' essere disinfettato prima della consegna.

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

• Nel caso di attivita' complementari che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo), adottare modalita' organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. E' vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non e' possibile il mantenimento della distanza personale di almeno 1 metro (es. calciobalilla). Sono consentite le attivita' ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purche' siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco e' consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

• Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle superfici, con particolare riguardo per le superfici maggiormente toccate dagli utenti e i servizi igienici.

Allegato 10

Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

Nel premettere che le raccomandazioni di carattere sanitario del Comitato tecnico-scientifico (CTS) sono basate sullo stato attuale delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di aggiornamento in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e delle conoscenze, le stesse hanno la finalita' di fornire al decisore politico indicazioni utili al contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2.

La realta' epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del Paese nonche' i fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell'epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densita' abitativa, servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire significativamente nel corso dell'epidemia nelle diverse aree del paese, sia su base regionale che provinciale.

In questa prospettiva e considerata la specificita' tecnico organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi ministeri, il CTS individua il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorita' locali competenti la scelta piu' appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della piu' puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti.

In ogni caso e' essenziale che a livello nazionale, regionale e locale vi sia una valutazione puntuale del possibile impatto in termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni, cosi' da contenere la circolazione del virus al livello piu' basso possibile.

In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in vista della graduale riapertura, sono stati predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e pareri per alcuni settori di maggiore complessita', finalizzati a supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con il coinvolgimento delle autorita' competenti.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza coinvolta nelle attivita' produttive e' necessario che i principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" aggiornato al 24 aprile 2020.

I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli indirizzi tecnici sono:

1. il distanziamento sociale: mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro;
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacita' di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanita' pubblica territoriale ed ospedaliera.

Per garantire a tutti la possibilita' del rispetto di tali principi e' necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilita' di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realta' e nell'accesso a queste;
2. La prossimita' delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. L'effettiva possibilita' di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilita' di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilita' di una efficace informazione e comunicazione.

La capacita' di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.

Allegato 11

Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalita':

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Allegato 12

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

24 aprile 2020

Oggi, venerdi 24 aprile 2020, e' stato integrato il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attivita' professionali e alle attivita' produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonche' di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attivita' produttive puo' infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilita' per l'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attivita' produttive con la garanzia di condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si puo' prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attivita'.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessita' di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinche' ogni misura adottata possa essere condivisa e resa piu' efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificita' di ogni singola realta' produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID - 19

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che

il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le attivita' di produzione tali misure raccomandano:

• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
• siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
• assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
• per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
• si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
• per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalita' di lavoro agile si stabilisce che

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive secondo le peculiarita' della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrita' dell'ambiente di lavoro.

1- INFORMAZIONE

• L'azienda, attraverso le modalita' piu' idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi

• In particolare, le informazioni riguardano

o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria

o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)

o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2- MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

• Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra' essere sottoposto al controllo della temperatura corporea1 . Se tale temperatura risultera' superiore ai 37,5°, non sara' consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

______

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica puo' essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attivita' lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

▫ Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS

______

2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiche' l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, e' necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificita' dei luoghi.

▫ Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

▫ L' ingresso in azienda di lavoratori gia' risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovra' essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalita' previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

▫ Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorita' sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornira' la massima collaborazione.

3- MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

• Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attivita' di approntamento delle attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla rigorosa distanza di un metro

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera

• Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2

• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive

• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovra' informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorita' sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

• L'azienda committente e' tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinche' i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4- PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

• l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche' alla loro ventilazione

• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

• l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalita' ritenute piu' opportune, puo' organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

• nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attivita' di pulizia, e' necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

5- PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

• e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani

• l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani

• e' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

• I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e' fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita' in commercio. Per questi motivi:

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita'.

b. data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria

c. e' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita' scientifiche e sanitarie.

• nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attivita' dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

• l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali e' possibile il funzionamento

Allegato 12

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro

Il ministro della salute, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, il ministro dello sviluppo economico, il ministro della difesa, il ministro della P.A., il ministro dell'istruzione, il ministro dell'università e della ricerca, il ministro dei trasporti, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il ministro dell'interno, il ministro per la pubblica amministrazione, il ministro per gli affari regionali e le autonomie, il presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'anci, il presidente dell'upi, il presidente dell'inail, i rappresentanti nazionali delle parti sociali

Premesso che il decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 1, lettera a), prevede misure volte a prevenire il rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 mediante l'adozione, anche su proposta di un componente o soggetto operante nei settori di cui all'allegato 1 del decreto-legge medesimo, di protocolli o linee guida idonei a garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza anche con riferimento alle misure igienico-sanitarie, alle misure di distanziamento, alla informazione degli utenti e alla organizzazione aziendale;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, comma 1, lettera d), prevede che le imprese la cui attività non risulti sospesa in quanto non ricomprese nelle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, adottino misure di contenimento del COVID-19 idonee a garantire l'igiene delle mani, la pulizia e la sanificazione dei luoghi di lavoro, la tenuta di un registro dei soggetti che accedono ai luoghi di lavoro, la fruizione di ferie e congedi retribuiti da parte dei lavoratori, la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati dai lavoratori, la fruizione degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente, la rimodulazione dei turni di lavoro, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, la protezione dei lavoratori più fragili e la informazione dei lavoratori e delle persone terze (utenti, fornitori, visitatori, manutentori, ecc.) entrati in azienda, anche attraverso l'affissione di cartelli informativi, nelle strutture aziendali, in luoghi ben visibili, sulle misure igienico-sanitarie di base, sulle misure di distanziamento sociale, sulle modalità di accesso in azienda, sulle modalità di pulizia e igiene dei luoghi di lavoro, sulle misure adottate in azienda, sulla limitazione di spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione in aula, sulla limitazione di accesso a spazi comuni, sulla gestione di lavoratori che dovessero presentare sintomi compatibili con quelli influenzali durante la permanenza in azienda, sulla gestione di persone sintomatiche in azienda, sulla collaborazione con le autorità sanitarie per la ricerca dei contatti dei casi positivi al COVID-19 e la messa in atto di misure quarantenarie;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, comma 1, lettera e), prevede che le imprese la cui attività non risulti sospesa in quanto non ricomprese nelle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge, assicurino, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2087 del codice civile, anche in ragione della particolare natura dei luoghi di lavoro o di ulteriori rischi ivi presenti, l'adozione di protocolli o linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, anche mediante la loro integrazione con altri protocolli o linee guida già esistenti;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 2 e 3, prevede che l'inosservanza delle misure di contenimento del COVID-19 di cui alla lettera d) del medesimo articolo 2, comma 1, sia sanzionata ai sensi dell'articolo 650 del codice penale e possa comportare la sospensione dell'attività fino a 30 giorni;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 4 e 5, prevede che l'inosservanza delle misure di contenimento del COVID-19 di cui alla lettera e) del medesimo articolo 2, comma 1, sia sanzionata con la sospensione dell'attività fino a 15 giorni;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 6 e 7, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, anche mediante la loro integrazione con altri protocolli o linee guida già esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali previste dalla normativa vigente;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, comma 8, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previste dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 9 e 10, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 11 e 12, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 13 e 14, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 15 e 16, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 17 e 18, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 19 e 20, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 21 e 22, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 23 e 24, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 25 e 26, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 27 e 28, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 29 e 30, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 31 e 32, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 33 e 34, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 35 e 36, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 37 e 38, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 39 e 40, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 41 e 42, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 43 e 44, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 45 e 46, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 47 e 48, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 49 e 50, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 51 e 52, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 53 e 54, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 55 e 56, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 57 e 58, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 59 e 60, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 61 e 62, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 63 e 64, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 65 e 66, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 67 e 68, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 69 e 70, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 71 e 72, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 73 e 74, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 75 e 76, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 77 e 78, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 79 e 80, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 81 e 82, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base dei protocolli o delle linee guida settoriali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, ovvero, in mancanza, sulla base di quelli previsti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020;

Considerato che il citato decreto-legge 16 marzo 2020, n. 19, all'articolo 2, commi 83 e 84, prevede che le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, siano adottate dalla autorità competente sulla base di protocolli o linee guida settoriali previsti dalla normativa vigente, ove esistenti, nonché che, in caso di mancata adozione dei protocolli o delle linee guida idonei a garantire la salute dei lavoratori, le misure di contenimento del COVID-19 di cui alle l

ALLEGATO

SETTORE AEREO

• Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a piu' stretto contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per l'applicazione del Protocollo di cui in premessa.

• Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci.

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo puo' accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista e' sprovvisto di DPI, purche' non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovra' essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalita' che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non e' consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.

• Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove cio' non sia possibile, sara' necessario l'utilizzo di mascherine e guanti.

• Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attivita' lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, e' comunque necessario l'uso delle mascherine.

• Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorita' nella lavorazione delle merci.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE

In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

• L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali.

• Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.

• Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita' territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.

• Sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.

SETTORE FERROVIARIO

• Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto dalle Autorita' sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l'accesso delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.

• Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all'area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacita' organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:

o disponibilita' per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);

o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;

o proseguimento delle attivita' di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.

o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilita' di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;

o disponibilita' nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. e' sospeso il servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno.

• In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorita' sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all'opportunita' di fermare il treno per procedere ad un intervento.

• Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), e' richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale di bordo.

• L'impresa ferroviaria procedera' successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilita' di esercizio.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

• Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora cio' non fosse possibile, il personale dovra' presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.

• Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo sia presso le unita' aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.

• Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.

• L'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano con dette operazioni. Nelle unita' da passeggeri e nei locali pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potra' essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applichera' secondo le modalita' e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle specificita' dei traffici. Le normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalita' appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.)

• Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al proprio personale:

• per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;

• per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;

• per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;

• per informare immediatamente le Autorita' sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19;

• per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all'affezione da Covid- 19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;

• per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo all'affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell'unita' interessata dall'emergenza prima di rimetterla nella disponibilita' d'esercizio.

• Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sara' favorito l'utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere.

• le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalita' tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici.

• considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono sospese le attivita' di registrazione e di consegna dei PASS per l'accesso a bordo della nave ai fini di security.

• Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere assunto dal terminalista.

• Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM 11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell'ADSP e/o interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.

Servizi di trasporto non di linea

• Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il piu' possibile, piu' di due passeggeri.

Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall' Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) in relazione alle modalita' di contagio del COVID-19

Allegato 15

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della logistica.

Le presenti linee guida stabiliscono le modalita' di informazione agli utenti nonche' le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per l'esercizio delle funzioni pubbliche e delle attivita' private, nella consapevolezza della necessita' di contemperare in maniera appropriata il contenimento e il contrasto del rischio sanitario con le attivita' di istruzione, di formazione, di lavoro, culturali e produttive del Paese quali valori essenziali per l'interesse generale e tutelati dalla Costituzione.

Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non e' indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale, definibili quali "misure di sistema".

Si richiamano, di seguito, le principali misure, fatta salva la possibilita' per le Regioni e Province autonome di introdurre prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonche' delle rispettive dotazioni di parco mezzi.

Misure "di sistema"

L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa e' importante per modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi di aggregazione connessi alla mobilita' dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado - queste ultime mediante intese, a livello territoriale con gli enti locali, nell'ambito di un coordinamento tra le Direzioni generali regionali del Ministero Istruzione e i competenti Assessorati Regionali all'Istruzione, per consentire ingressi e uscite differenziati.

E' raccomandata, quando possibile, l'incentivazione della mobilita' sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.). Al riguardo, le conferenze di servizi previste dalle Linee Guida del piano Scuola 2020-2021 emanate dal ministero dell'istruzione prevedono specifici raccordi fra autorita' locali.

Tale approccio e' alla base delle presenti linee guida. Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la necessita' di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente l'emergenza sanitaria e il lockdown.

La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale o comunque per la tenuta di comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga al distanziamento di un metro sulla base di specifiche prescrizioni, l'attuazione di corrette misure igieniche, nonche' per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, e' un punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.

Si richiamano infine, al fine di implementare i servizi, le disposizioni di cui all'articolo 200 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con particolare riferimento al comma 6 bis, ove prevede che in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi ci cui all'articolo 82, comma 5, lettera b, del medesimo codice, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 concernenti le procedure di semplificazione per l'affidamento dei servizi.

L'Aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante le ore di punta, e' fortemente auspicabile anche mediante gli strumenti previsti dalla recenti norme sopra richiamate.

Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli Enti di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge 228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome. In tale contesto il Governo provvedera' a stanziare nella legge di bilancio per l'anno 2021 risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di euro per le province e i comuni. Le risorse gia' stanziate a favore delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto pubblico, conseguenti alla ridotta capacita' di riempimento prevista dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione delle entrate di cui al decreto legge n.104 del 2020 , potranno essere a seguito di apposita modifica normativa utilizzate anche per i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell'aumento delle entrate da bigliettazione per la maggiore capienza prevista dalle presenti linee guida, verifichera' la necessita' di riconoscere le eventuali ulteriori risorse.

Servizi aggiuntivi con l'utilizzazione delle disposizioni di cui al citato articolo 200, comma 6 bis, di cui alla legge richiamata possono essere previsti anche per il trasporto pubblico locale ferroviario.

a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da COVID 19

Si richiama, altresi', il rispetto delle sotto elencate disposizioni, valide per tutte le modalita' di trasporto:

• La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita'.

• Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e' necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.

• Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale devono essere installati, anche in modo graduale, privilegiando i mezzi di trasporto maggiormente utilizzati dagli utenti, appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani;

• All'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, e' obbligatorio indossare una mascherina di comunita', per la protezione del naso e della bocca.

• E' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici.

• Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti e' opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di sicurezza.

• Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C.

• Vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonche' sui comportamenti che la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.

• Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.

• Vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unita' abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unita' abitativa, dovra' essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilita' dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.

• Vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali.

• Il distanziamento di un metro non e' necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potra' essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualita', :(si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi. Cio' anche a ragione della possibile tracciabilita' dei contatti tra i predetti soggetti.

Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto potranno essere installati separazioni removibili in materiale idoneo tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la periodica sanificazione. Su tale aspetto e' in corso un accordo tra MIT- INAIL e IIT volto ad individuare il materiale idoneo per consentire la separazione tra una seduta e l'altra, al fine di consentire l'ulteriore capacita' riempimento. La direzione Generale della Motorizzazione del MIT provvede a disciplinare le modalita' applicative ai fini della sicurezza dei predetti divisori sui veicoli di categoria M2 ed M3, classe B, II e II, destinati al trasporto di persone e scuolabus. Per quanto attiene ai separatori da installare sui treni , le imprese e gli esercenti ferroviari, previa certificazione sanitaria del CTS sulla idoneita' del materiale, valutano le modifiche tecniche da apportare ai veicoli ferroviari con gli strumenti e nel rispetto delle norme tecniche e delle procedure previste dal vigente quadro normativo.

In tale contesto le aziende di trasporto, le imprese e gli esercenti ferroviari, possono, comunque, autonomamente avviare ogni utile attivita' per individuare idoneo materiale, per consentire la separazione tra un utente e l'altro, da sottoporre alla certificazione sanitaria del CTS.

Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di trasporto.

b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico

• Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).

• Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app.

• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone.

• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro.

• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto, il distanziamento dagli altri occupanti.

• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.

• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso.

• Utilizzo dell'App IMMUNI ai fini del controllo della diffusione del virus.

ALLEGATO TECNICO

SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO SETTORE AEREO

Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche misure di contenimento per i passeggeri che riguardano sia il corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Si richiede, pertanto, l'osservanza delle seguenti misure a carico, rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei vettori e dei passeggeri:

• gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;

• interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli accessi al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti nelle zone antistanti i controlli di sicurezza;

• previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;

• obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili, all'interno dei terminal e di tutte le altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). E' consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo degli aeromobili, nel caso in cui:

o l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati i filtri HEPA, in quanto tali precauzioni consentono una elevatissima purificazione dell'aria, nonche' in caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione della temperatura prima dell'accesso all'aeromobile e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;

o sia garantita la durata massima di utilizzo della mascherina chirurgica non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;

o siano disciplinate individualmente le salite e le discese dall'aeromobile e la collocazione al posto assegnato al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione;

o sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check-in online o in aeroporto e comunque prima dell'imbarco, specifica autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi;

o sia assunto l'impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilita' dei contatti, di comunicare anche al vettore ed all'Autorita' sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dallo sbarco dall'aeromobile;

o siano limitati al massimo gli spostamenti e i movimenti nell'ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l'imbarco di bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell'aeromobile, garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le fasi di movimentazione. (ad es. chiamata individuale dei passeggeri al momento dell'imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti in prossimita' delle cappelliere);

o gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc..) da collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell'imbarco, per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori nelle stesse cappelliere.

• Nelle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri va utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria e in caso di trasporto tramite navetta bus, va evitato l'affollamento, prevedendo una riduzione del 50% della capienza massima prevista per gli automezzi e una durata della corsa comunque inferiore ai 15 minuti, garantendo il piu' possibile l'areazione naturale del mezzo.

• Vanno assicurate anche tramite segnaletica le procedure organizzative per ridurre i rischi di affollamento e mancato distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri dedicati alla riconsegna.

• Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree ad essi riservate, questi ultimi predispongono specifici piani per assicurare il massimo distanziamento delle persone nell'ambito degli spazi interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare, nelle aree soggette a formazione di code sara' implementata idonea segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a mantenere il distanziamento fisico;

• i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente una mascherina chirurgica, che andra' sostituita ogni quattro ore in caso in cui sia ammessa la deroga al distanziamento interpersonale di un metro;

• attivita' di igienizzazione e sanificazione di terminal ed aeromobili, anche piu' volte al giorno in base al traffico dell'aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e virale;

• introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo che in partenza, secondo modalita' da determinarsi di comune accordo tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura all'ingresso dei filtri di sicurezza o al terminal d'imbarco, per le partenze, ed alla discesa dall'aereo per gli arrivi in tutti gli aeroporti.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

Trasporto marittimo di passeggeri

Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave che peraltro sono gia' sostanzialmente previste nel protocollo condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede l'adozione delle sotto elencate misure:

• evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;

• i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina di comunita', per la protezione del naso e della bocca. Vanno rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini;

• l'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si sovrappongano con l'attivita' commerciale dell'unita'. Nei locali pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie o tavolini e potra' essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Le normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalita' appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.);

• le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa tramite il proprio personale o mediante display:

• per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei dispositivi individuali;

• per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;

• per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco, prevedendo appositi percorsi dedicati;

• per il TPL marittimo e' necessario l'utilizzo di dispositivi di sicurezza come previsto anche per il trasporto pubblico locale di terra e sono previste le stesse possibilita' di indici di riempimento con gli accorgimenti previsti per il trasporto pubblico locale.

Gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di imbarco/sbarco passeggeri

Negli ambiti portuali e' richiesta particolare attenzione al fine di evitare una concentrazione di persone in quei luoghi soggetti a diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal crociere e le banchine di imbarco/sbarco di passeggeri. Sono indicate, a tal fine, le seguenti misure organizzative e di prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle aree in concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali in relazione al regime giuridico delle aree stesse:

1. Predisposizione di apposito piano di prevenzione e protezione, contenente l'analisi del rischio e le misure necessarie alla sua mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia di emergenza da covid-19;

2. Corretta gestione delle infrastrutture portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di passeggeri avendo cura di:

a) informare l'utenza in merito ai rischi esistenti ed alle necessarie misure di prevenzione, quali il corretto utilizzo dei dispositivi individuali di protezione (mascherine, guanti), il distanziamento sociale, l'igiene delle mani. A tale scopo, puo' costituire utile strumento oltre a cartellonistica plurilingue, anche la disponibilita' di immagini "QR Code" associati a tali informazioni che consentono all'utente di visualizzare le stesse sul proprio smartphone o altro dispositivo simile;

b) promuovere la piu' ampia diffusione di sistemi on-line di prenotazione e di acquisto dei biglietti, limitando al minimo le operazioni di bigliettazione in porto;

c) evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito attraverso il ricorso a forme di contingentamento e programmazione degli accessi, l'utilizzo di percorsi obbligati per l'ingresso e l'uscita;

d) far rispettare la distanza interpersonale di 1 (uno) metro tra le persone;

e) installare un adeguato numero di distributori di disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani;

f) programmare frequentemente un'appropriata sanificazione degli ambienti nei quali transitano i passeggeri e delle superfici esposte al contatto, con particolare riguardo ai locali igienici;

g) rinforzare la presenza di personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza all'interno delle aree portuali/terminal crociere/stazioni marittime.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO, METROPOLITANO, TRANVIARIO, FILOVIARIO, FUNICOLARE, LAGUNARE, COSTIERO E FERROVIARIO DI INTERESSE DELLE REGIONI E DELLE P.A.

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

• l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MT in data 20 marzo 2020, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali come previsto dal medesimo protocollo condiviso;

• i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina di comunita', per la protezione del naso e della bocca;

• la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati:

• negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall'altra porta, ove possibile;

• vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte;

• nei vaporetti la separazione dei flussi sara' attuata secondo le specificita' delle unita' di navigazione lagunari, costiere e lacuali;

• dovranno essere contrassegnati con marker i posti che eventualmente non possono essere occupati. Per la gestione dell'affollamento del veicolo, l'azienda puo' dettare disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;

E' consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale.

Tale coefficiente di riempimento e' consentito anche in relazione al ricambio dell'aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani, infatti la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata

climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall'esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata. Inoltre, per i tram di vecchia generazione e' possibile l'apertura permanente dei finestrini. Pertanto, ove possibile, occorre mantenere in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo.

Ferme restando le precedenti prescrizioni, potra' essere aumentata la capacita' di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS.

Le misure in parola sono naturalmente applicabili, in quanto compatibili, per le metropolitane.

- nelle stazioni della metropolitana:
  - o prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
  - o predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;
  - o prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilita' di diffusione di messaggi sonori/vocali scritti;
- applicare marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni metro;
- sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita' territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo;
- sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
- installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza;
- adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili;
- per il TPL lagunare l'attivita' di controlleria potra' essere effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate.

SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO FUNIVIARIO (FUNIVIE E SEGGIOVIE)

Fermo restando che la responsabilita' individuale degli utenti costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali misure di prevenzione, per il settore funiviario, ossia funivie, cabinovie e seggiovie, trovano applicazione le seguenti misure minime di sicurezza:

A bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli:

- obbligo di indossare una mascherina di comunita' per la protezione del naso e della bocca;
- disinfezione sistematica dei mezzi.

Sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi:

- limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire il distanziamento di un metro.

Sono esclusi le persone che vivono nella stessa unita' abitativa nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). Nell' eventuale fase di accertamento della violazione della prescrizione del distanziamento interpersonale potra' essere autocertificata la sussistenza delle predette qualita'.

- dalla predetta limitazione sono esclusi i nuclei familiari viaggianti nella stessa cabina in assenza di altri passeggeri;
- distribuzione delle persone a bordo, anche mediante marker segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di un metro nei mezzi;
- areazione continua tramite apertura dei finestrini e delle boccole.

E' consentita la deroga al distanziamento di un metro purche' sia misurata la temperatura ai passeggeri prima dell'accesso e gli stessi rilascino autocertificazione al momento dell'acquisto dei biglietti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 nei 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei sintomi medesimi, e il mezzo sia costantemente areato tramite apertura dei finestrini e delle boccole, purche' la durata della corsa sia inferiore a 15 minuti e comunque evitando affollamenti all'interno del mezzo.

Nelle stazioni:

Disposizione di tutti i percorsi nonche' delle file d'attesa in modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di 1metro tra le persone, esclusi le persone che vivono nella stessa unita' abitativa nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili(si riportano alcuni esempi:

coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi) Nell' eventuale fase di accertamento della violazione della prescrizione del distanziamento interpersonale potra' essere autocertificata la sussistenza delle predette qualita'.

- disinfezione sistematica delle stazioni;
- installazione di dispenser di facile accessibilita' per consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.

SETTORE FERROVIARIO DI INTERESSE NAZIONALE E A LIBERO MERCATO

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

- informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:
- misure di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto dalle Autorita' sanitarie;
- notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
- incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.

Nelle principali stazioni:

- gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
- garanzia della massima accessibilita' alle stazioni ed alle banchine, per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in deflusso;
- interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
- uso di mascherina, anche di comunita', per la protezione del naso e della bocca, per chiunque si trovi all'interno della stazione ferroviaria per qualsiasi motivo;
- previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
- attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;
- installazione di dispenser di facile accessibilita' per permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
- regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
- annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro;
- limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al loro interno delle regole di distanziamento;
- ai gate, dove presenti, raccomandabili controlli della temperatura corporea;
- nelle attivita' commerciali:
  - o contingentamento delle presenze;
  - o mantenimento delle distanze interpersonali;
  - o separazione dei flussi di entrata/uscita;
  - o utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria;
  - o regolamentazione delle code di attesa;
  - o acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo predefinito all'interno della stazione o
  - o ai margini del negozio senza necessita' di accedervi.

A bordo treno:

- distanziamento fisico di un metro a bordo con applicazione di marker sui sedili non utilizzabili;
- posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo, ove cio' sia possibile;
- eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria all'interno delle carrozze ferroviarie;
- sanificazione sistematica dei treni;
- potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro;
- individuazione dei sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte, anche ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e discesa;
- i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina di comunita', per la protezione del naso e della bocca.

Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):

- distanziamento interpersonale di un metro a bordo assicurato anche attraverso un meccanismo di preventiva prenotazione;
- adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti o conclamati casi di positivita' al virus SARS-COV-2;
- e' possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalita' semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al vagone bar. In particolare, il servizio e' assicurato con la consegna "al posto" di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose, da parte di personale dotato di mascherina e guanti;
- previsione obbligatoria, nelle stazioni di partenza dei treni ad Alta Velocita' di ingressi dedicati per l'accesso ai treni AV e agli IC al fine di procedere alla misurazione della temperatura corporea da effettuarsi prima dell'accesso al treno. Nel caso in cui sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 C non sara' consentita la salita a bordo treno.
- sia garantito l'utilizzo di una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
- siano disciplinate individualmente le salite e le discese dal treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potra' essere cambiato nel corso del viaggio, al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione;
- deve essere sempre esclusa la possibilita' di utilizzazione dei sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilita' del gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili contrapposti, dovra' essere, comunque, nel corso del viaggio comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione;
- l'aria a bordo venga rinnovata sia mediante l'impianto di climatizzazione sia mediante l'apertura delle porte esterne alle fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine di garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori permangano aperte durante le soste programmate nelle stazioni, nonche' nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura del Gestore, della temperatura in stazione prima dell'accesso al treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
- dovranno essere limitati al massimo, se non strettamente necessari, gli spostamenti e i movimenti nell'ambito del treno.

E' consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza, nei soli casi in cui:

- siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto da contenere il capo del passeggero;
- l'utilizzo di sedili attigui o contrapposti sia limitato esclusivamente all'occupazione da parte di passeggeri che siano congiunti e/o conviventi nella stessa unita' abitativa, nonche' alle persone che abbiano una stabile frequentazione personale che, pur non condividendo la stessa abitazione, non siano obbligate in altre circostanze(es. luoghi di lavoro) al rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ferme restando le precedenti prescrizioni aggiuntive potra' essere aumentata la capacita' di riempimento con deroga al distanziamento di un metro, oltre ai casi previsti, esclusivamente nel caso in cui sia garantito a bordo treno un ricambio di aria almeno ogni 3 minuti e l'utilizzo di filtri altamente efficienti come quelli HEPA e la verticalizzazione del flusso dell'aria.

SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il piu' possibile, piu' di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza.

L'utilizzo della mascherina non e' obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili;

Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o piu' passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione individuali.

I limiti precedentemente previsti non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potra' essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualita', :(si riportano alcuni esempi:

coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi

Le presenti disposizioni per quanto applicabili e comunque fino all'adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

ALTRI SERVIZI

Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o unita' di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto utilizzato.

Per i servizi con autobus non di linea (NCC) e autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza, ferme restando le regole gia' prevista circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio dell'aria etc, e' possibile la deroga al distanziamento interpersonale di un metro purche':

- siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto da contenere il capo del passeggero;
- l'utilizzo di sedili attigui sia limitato esclusivamente all'occupazione da parte di passeggeri che siano conviventi nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili, previa autodichiarazione della sussistenza del predetta qualita' al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto.(si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi)
- deve essere sempre esclusa la possibilita' di utilizzazione dei sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilita' del gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili contrapposti, dovra' essere, comunque, nel corso del viaggio comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione; resta, comunque, ferma la possibilita' di derogare a tale regola nel caso in cui sussistano le condizioni di cui al punto precedente;
- sia prevista la misurazione della temperatura per gli utenti prima della salita a bordo del veicolo;
- non sia consentito viaggiare in piedi;
- per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito l'utilizzo di una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;
- ciascun passeggero rilasci, al momento dell'acquisto del biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta:
  - (i) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;
  - (ii) non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;
  - (iii) l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l'Autorita' sanitaria competente nell'ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall'arrivo a destinazione de servizio utilizzato;

Siano evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi, evitando peraltro il piu' possibile i movimenti all'interno del mezzo stesso.

Allegato 16

LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO

Per il nuovo anno scolastico sara' necessario adottare le opportune misure per la ripresa dell'attivita' didattica in presenza adottando su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per il trasporto dedicato, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV.

Pertanto ferma restando la responsabilita' genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generale quali:

- La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;
- L'assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola.

1) Per il settore del trasporto scolastico dedicato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:

- E' necessario procedere all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno.
- E' necessario assicurare un'areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e mettere a disposizione all'entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni.
- La salita degli alunni avverra' evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto;
- Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e cosi' via;
- L'alunno evitera' di occupare il posto disponibile vicino al conducente (ove esistente). Il conducente dovra' indossare i dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.
- Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina di comunita', per la protezione del naso e della bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni di eta' inferiore ai sei anni, nonche' agli studenti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree. In questi casi si raccomanda agli operatori del trasporto scolastico addetti all'assistenza degli alunni disabili l'utilizzo di ulteriori dispositivi qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente; in questi casi, l'operatore potra' usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovra' necessariamente tener conto delle diverse tipologie di disabilita' presenti.

La distribuzione degli alunni a bordo sara' compiuta anche mediante marker segnaposto, E' consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi in relazione alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.

- La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico dedicato, come gia' richiamato, e':
  - o l'assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti);
  - o non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovra' restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilita' genitoriale o del tutore la verifica dello stato di salute dei minori affidati alla predetta responsabilita'.

2) Possibilita' di riempimento massimo per il Trasporto scolastico dedicato

Fermo restando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure di prevenzione connesse alla sanificazione dei mezzi, alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa dai mezzi di trasporto scolastico, nonche' la preventiva misurazione della temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore in materia di prevenzione sanitaria del contagio covid- 19, di cui alle prescrizioni previste dal punto precedente: e' consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalita' di riempimento non sia superiore ai 15 minuti. In questo caso dovra' essere quotidianamente programmato l'itinerario del percorso casa-scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario consenta la massima capacita' di riempimento del mezzo per un tempo massimo di 15 minuti.

3) Ulteriori criteri per l'organizzazione del servizio

Il Comune, sentite le Istituzioni scolastiche, sulla base delle indicazioni condivise con la Regione, in presenza di criticita' rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico dedicato, in relazione a un elevato numero di studenti iscritti al servizio, determinera' le fasce orarie del trasporto, non oltre le due ore antecedenti l'ingresso usuale a scuola e un'ora successiva all'orario di uscita previsto.

Per gli alunni in difficolta' come ad esempio sopravvenuto malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19) o presenza di disabilita' o che manifestino necessita' di prossimita', sara' possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento.

Allegato 17

Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera.

Preambolo

In considerazione dell'attuale scenario globale determinato dalla pandemia da Coronavirus, sono state adottate a livello internazionale, cosi' come nell'ambito dei trasporti e della logistica, stringenti limitazioni: tra di esse, anche il cosiddetto distanziamento sociale.

Ai sensi del codice ISM, le Societa' di gestione sono tenute a identificare e valutare i rischi associati alle proprie navi ed al personale navigante allo scopo di progettare adeguate misure di mitigazione.

Di conseguenza, le Societa' di gestione delle navi da crociera di qualsiasi bandiera -meglio identificate nell'allegato Protocollo - che scalano i porti nazionali, dovranno sviluppare piani e procedure per fronteggiare i rischi associati all'emergenza in argomento, secondo le indicazioni fornite nel Protocollo annesso alla presente circolare condiviso, preliminarmente, con il Ministero della Salute, le Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali.

Il numero di passeggeri e di equipaggio a bordo deve essere adeguatamente diminuito per assicurare il distanziamento sociale e garantire le misure di isolamento temporaneo/quarantena contenute nell'allegato Protocollo.

Le Societa' di gestione devono:

identificare una funzione a bordo che avra' la responsabilita' di supervisionare ed implementare il Protocollo allegato fornendo il necessario supporto e collaborazione allo stesso per l'espletamento delle sue attivita'; e

assicurarsi che presso i porti di scalo i passeggeri e i membri dell'equipaggio possano ricevere, se necessario, cure mediche cosi' come possano essere organizzati rimpatri e cambi di equipaggio.

Il presente lavoro e' stato condotto allo scopo di raccogliere e mettere a fattor comune le molteplici indicazioni fornite dall'lMO, sulla tematica in discorso, attraverso la copiosa produzione di Circolari 4204 (vds. griglia in allegato 1), organizzandole secondo una struttura piu' armonica e ordinandole per specifico argomento.

In considerazione della continua evoluzione della normativa vigente in materia di contrasto al COVID-19, la presente Circolare sara' soggetta a periodico riesame e discendente, necessario, aggiornamento.

Protocollo sulle misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera.

MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A BORDO DELLE NAVI DA CROCIERA

A. Premessa e campo di applicazione

Il presente Protocollo si applica alle navi di qualsiasi nazionalita' - interessate dalla sospensione del servizio di cui alla normativa in vigore - impiegate in servizi di crociera con piu' 36 (trentasei) passeggeri che scalano i porti nazionali ed ha lo scopo di indirizzare, in modo adeguato, la corretta implementazione di misure per affrontare i rischi da COVID-19 (o SARS-Cov-2) per tutte le persone coinvolte sia a bordo che, necessario ed inevitabile, nell'interfaccia nave/terra.

B. Informazioni sul coronavirus (COVID-19)

I coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie piu' gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS, Middle East Respiratory Syndrome) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome).

1. Sintomi e periodo di incubazione

I sintomi piu' comuni di una persona affetta da COVID-19 sono rappresentati da febbre, stanchezza e tosse secca.

Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e crescono gradualmente.

Recentemente sono state segnalati, come sintomi legati all'infezione da COVID-19, anche l'anosmia/iposmia (perdita/diminuzione dell'olfatto) e, in alcuni casi, l'ageusia (perdita del gusto).

Nei casi piu' gravi, l'infezione puo' causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo mentre nei bambini e nei giovani i sintomi sono lievi e ad inizio lento. Circa 1 (una) persona su 5 (cinque) con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficolta' respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero. Le persone adulte a partire dai 65 (sessantacinque) anni di eta' nonche' quelle con malattie preesistenti, come ipertensione, malattie cardiache o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilita' di sviluppare forme gravi di malattia.

Attualmente si stima che il periodo di incubazione vari fra 2 (due) e 11 (undici) giorni, fino ad un massimo di 14 (quattordici) giorni.

2. Trasmissione

La trasmissione da uomo a uomo di COVID-19 si verifica principalmente attraverso il Flügge di persona affetta da COVID-19 (come ad esempio tosse e starnuti o materiale che puo' cadere su oggetti e superfici).

Altre persone quindi potrebbero essere contagiate COVID-19 che, toccando questi oggetti o superfici, portano le mani agli occhi, al naso o alla bocca. Le persone possono anche essere contagiate se respirano il Flügge di persona affetta da COVID-19 che tossisce, starnutisce o espira Flügge.

Le persone a bordo, siano essi marittimi (a bordo della nave o a terra in franchigia), passeggeri, tecnici ecc., qualora abbiano/hanno visitato zone dove il COVID-19 e' stato segnalato negli ultimi 14 (quattordici) giorni o siano stati a stretto contatto di soggetti con sintomi respiratori, sono tenuti ad informare il personale medico di bordo e, se in porto in Italia l'Ufficio di Sanita' Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) locale.

Se tale personale ha febbre, tosse o difficolta' respiratorie, e' importante rivolgersi immediatamente al medico e/o ad una struttura sanitaria.

3. Protezione personale e prevenzione delle infezioni:

Le precauzioni standard di protezione e controllo delle infezioni sottolineano l'importanza fondamentale dell'igiene delle mani e delle vie respiratorie.

In particolare:

- lavaggio frequente delle mani (equipaggio e passeggeri) con acqua calda e sapone o a base di alcol (almeno 60%)[1] strofinando per almeno 20 secondi;

______

[1] Guidelines for the use of non-pharmaceutical measures to delay and mitigate the impact of 2019-nCoV.

- evitare di toccare il viso - compresi bocca, naso e occhi - con le mani non lavate (in particolare se le mani abbiano potuto toccare superfici contaminate dal virus);
- i marittimi (e i passeggeri) devono essere incoraggiati a coprire il naso e la bocca con un tessuto usa e getta - quando starnutiscono, tossiscono, puliscono e soffiano il naso - da smaltire immediatamente dopo averlo usato;
- se un tessuto usa e getta non e' disponibile, l'equipaggio deve coprire il naso e la bocca e tossire o starnutire all'interno del proprio gomito flesso;
- tutti i tessuti usati devono essere smaltiti prontamente, dopo l'uso, in un apposito contenitore o cestino dedicato;
- il marittimo deve mantenere una distanza di almeno un metro dalle altre persone;
- non stringere la mano ma limitarsi ad un cenno;
- coerentemente con le buone pratiche di sicurezza alimentare, la carne, il latte o i prodotti di origine animale devono essere sempre maneggiati con cura, per evitare contaminazioni incrociate di alimenti crudi.

E' importante che i marittimi abbiano il tempo e l'opportunita' di lavarsi le mani dopo aver tossito, starnutito, usato tessuti usa e getta o dopo un possibile contatto con secrezioni respiratorie o oggetti o superfici che potrebbero essere contaminati.

I poster riportati in allegato 2, scaricabili dal sito web dell'International Chamber of Shipping (ICS) all'indirizzo www.ics-shipping.org/free-resources, possono essere utilizzati a bordo per fornire un promemoria delle migliori pratiche da adottare.

4. Test e trattamento

Per la conferma della diagnosi di infezione da nuovo coronavirus e' necessario effettuare test di laboratorio (Real Time PCR) su campioni respiratori e/o siero[2] .

______

[2] I test sierologici non possono, allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica, sostituire il test molecolare nell'attivita' diagnostica, come peraltro ribadito dalla Circolare del Ministero della Salute n.0016106 del 9/5/2020.

Con la circolare del 27 gennaio 2020, il Ministero della Salute ha fornito le raccomandazioni per i test di laboratorio e la raccolta e l'invio di campioni biologici.

La diagnosi di laboratorio del virus va effettuata, dove possibile, su campioni biologici prelevati dalle alte vie respiratorie e, dove possibile, anche dalle basse vie respiratorie (espettorato, aspirato endotracheale o lavaggio bronco-alveolare), come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n.0011715 del 03/04/2020.

Se i pazienti non presentano segni di malattia delle basse vie respiratorie, o se la raccolta dei materiali dal tratto respiratorio inferiore non e' possibile seppur clinicamente indicata, si raccomanda la raccolta di campioni prelevati dalle alte vie respiratorie (aspirato rinofaringeo, tamponi nasofaringei e orofaringei combinati).

In caso di risultato negativo di un test condotto su un campione biologico da paziente fortemente sospetto, si raccomanda di ripetere il prelievo di campioni biologici in tempi successivi e da diversi siti del tratto respiratorio (naso, espettorato, aspirato endotracheale).

Campioni biologici aggiuntivi quali sangue, urine e feci possono essere raccolti per monitorare la presenza di virus nelle diverse parti del corpo. I campioni devono essere immediatamente trasportati in laboratorio e impiegati nella diagnosi molecolare. La raccolta dei campioni biologici deve avvenire adottando precauzioni e dispositivi di protezione individuale utili a minimizzare la possibilita' di esposizione a patogeni.

Per quanto attiene il trattamento, non ne esistono di specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Inoltre, non esistono, al momento, terapie specifiche; vengono curati i sintomi della malattia (cosiddetta terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, ad esempio fornendo supporto respiratorio.

5. Consapevolezza e formazione

Le Societa' di gestione devono fornire, alle persone imbarcate, una guida su come riconoscere i segni e i sintomi di COVID-19.

Si deve, altresi', richiamare l'equipaggio all'osservanza del piano e delle procedure da seguire se un passeggero o un membro dell'equipaggio a bordo mostra segni e sintomi di malattia respiratoria acuta. Il personale medico di bordo, se presente, deve, inoltre, essere informato e aggiornato sul COVID-19 e su qualsiasi nuova guida disponibile. A tal fine, si consiglia - tra l'altro - di consultare il sito web dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS) sul COVID-19.

Devono, comunque, essere tenuti in considerazione anche gli orientamenti specifici per singolo Paese visitato in merito alle misure di prevenzione.

C. Misure adottate a terra prima dell'imbarco

Prerequisito di imbarco per i passeggeri, visitatori ed ospiti

Per prerequisito di imbarco si intende la misurazione della temperatura, la compilazione di un questionario ed, eventualmente, test molecolari RT-PCR che saranno eseguiti, dal personale medico di bordo, in percentuale del 100% sui passeggeri la cui temperatura, o le evidenze anamnestiche e/o epidemiologiche o i contenuti del questionario portino a considerarli passeggeri casi sospetti. Inoltre, i test molecolari RT-PCR verranno effettuati all'imbarco a quei passeggeri che nei 14 giorni antecedenti si siano recati o siano transitati in uno dei paesi con trasmissione sostenuta del virus SARS-Cov-2 (ad incidenza cumulativa superiore a quella nazionale, attualmente stabilita in 16 casi per 100.000 abitanti).

I passeggeri che sono guariti recentemente dal COVID-19 e dimessi secondo i criteri individuati da ECDC, possono evitare il test PCR.

Screening pre-imbarco

Prima di accedere all'imbarco, tutti i visitatori, ospiti ed equipaggio saranno sottoposti ad un attento screening pre-imbarco:

a) primario: misurazione della temperatura, compilazione, non oltre le 6 (sei) ore prima dell'imbarco, dello stampato in allegato 4 ovvero un questionario - predisposto dalla Societa' di gestione - contenente, almeno, i dati di cui al facsimile in allegato 4 e valutazione iniziale da parte di personale non medico che attraverso le risposte al questionario individuera' eventuali condizioni di rishio;

b) secondario: coloro che non supereranno il controllo della temperatura o per i quali il questionario evidenziera' criticita', che presentano segni o sintomi compatibili con il COVID-19 o che sono stati potenzialmente esposti alla SARS-CoV-2, saranno sottoposti ad un colloquio e screening condotto da un medico tramite anamnesi, esame medico e di laboratorio con una seconda misurazione della temperatura. L'accertamento sara' svolto in un'idonea area - precedentemente identificata dalla Autorita' del porto di approdo in collaborazione con l'Autorita' sanitaria locale - presidiata da personale di bordo adeguatamente formato ed eventualmente supportato dal personale sanitario della nave.

Non potra', pertanto, accedere all'imbarco chi:

1. mostri sintomi ascrivibili a COVID-19 (es. persone alle quali verra' riscontrata temperatura corporea superiore a 37,5 °C, persone che riportino o evidenzino tosse o difficolta' respiratorie);
2. abbia avuto contatti negli ultimi 14 giorni (o nei 2 giorni precedenti l'esordio dei sintomi) con un caso confermato di COVID-19;
3. sia stato in "contatto stretto"[3] con casi confermati di COVID-19, per i quali sia stata fatta regolare denuncia alle competenti Autorita' sanitarie.

______

[3] Vds. paragrafo E.3

Qualora si riscontrassero persone ricadenti nella tipologia di cui ai punti 1. e 2., il personale sanitario di bordo e/o quello individuato dalla Societa' di gestione, provvedera' a separare i casi sospetti indirizzandoli verso un'area "sicura" precedentemente indicata dall'Autorita' del porto di approdo. I referenti della Societa' di gestione daranno immediata comunicazione alle Autorita' sanitarie locali dei casi sospetti a cui non e' stato consentito l'imbarco.

Coloro i quali risulteranno ricadere nella tipologia di cui al punto 3., anche se asintomatici, non potranno prendere imbarco. La

Societa' di gestione, in tal caso, consegnera' agli interessati una comunicazione contenente la motivazione del mancato imbarco.

D. Misure di bordo per affrontare i rischi associati a COVID-19

1. Misure per proteggere la salute e prevenire le infezioni:

a) Monitoraggio e screening:

1. Equipaggio:

e' necessario che il monitoraggio di tutto l'equipaggio a bordo sia effettuato giornalmente - attraverso la rilevazione della temperatura corporea di ogni singola persona - con successiva comunicazione allo staff medico di bordo; Inoltre, devono essere effettuati test PCR, ad intervalli regolari di 15 (quindici) giorni, al 50% del personale navigante, al fine di coprire l'intero equipaggio ogni 30 (trenta) giorni. Eventuali casi positivi devono essere trattati secondo le previsioni del punto E.

2. Passeggeri:

La misurazione della temperatura corporea dei passeggeri avverra' attraverso l'utilizzo di termocamere in entrata ed in uscita dalla nave; i passeggeri che soggiornino a bordo verranno incoraggiati ad utilizzare le stazioni dedicate di misurazione presenti sulla nave. Nel caso in cui non sia prevista l'installazione di termocamere a bordo, la rilevazione della temperatura avverra' attraverso termometri personali messi a disposizione dei passeggeri.

Qualora la temperatura corporea risultasse superiore a 37,5°C la persona dovra' indossare la mascherina e presentarsi, per la necessaria valutazione medica, presso l'ospedale di bordo oppure recarsi o rimanere nella propria cabina informando il personale medico di bordo. Nel caso in cui la nave si trovi in Italia dovra' essere informato l'USMAF locale e la persona dovra' essere, momentaneamente, isolata.

b) Dispositivi di protezione (DP)[4] :

______

[4] Advice on the use of masks in the context of COVID-19 dell'OMS datato 5 giugno 2020.

L'uso di mascherine fa parte di un pacchetto completo di misure di prevenzione e controllo che possono limitare la diffusione di alcune malattie virali respiratorie, tra cui il COVID-19.

Le mascherine possono essere utilizzate sia da persone sane (indossate per proteggersi quando si viene a contatto con un individuo infetto) o da persone infette per impedire la successiva trasmissione.

Tuttavia, l'uso di una mascherina da sola non e' sufficiente per fornire un livello adeguato di protezione e, quindi, altre misure a livello personale e di comunita' dovrebbero essere adottate per evitare la trasmissione di virus respiratori.

Indipendentemente dal fatto che vengano utilizzate o meno le mascherine, il rispetto dell'igiene delle mani, il distanziamento fisico e altre misure di prevenzione dalle infezioni sono fondamentali per prevenire la trasmissione umana da COVID- 19.

Per quanto attiene, invece, coloro che sono coinvolti nella distribuzione e gestione dei dispositivi di protezione (DP), nonche' il personale di bordo che presta assistenza sanitaria si dovra' fare riferimento, tra l'altro, al documento dell'OMS[5] che fornisce informazioni sull'uso appropriato dei DP.

______

[5] Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease (COVID-19) and considerations during severe shortages dell'OMS datato 6 aprile 2020.

Infine, sull'uso e smaltimento delle mascherine nel contesto COVID-19 sia fatto riferimento all'allegato 3 ed al rapporto ISS COVID-19 n° 26/2020 del 18 maggio 2020 recante "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico."

c) Auto-distanziamento a bordo:

L'auto-distanziamento a bordo puo' essere messa in atto attraverso, per esempio, le seguenti misure:

• mantenere la distanza sociale di almeno un metro;

• evitare qualsiasi contatto non essenziale o stretta vicinanza con altre persone. Quando possibile, ma solo se le condizioni e le circostanze lo consentono ed e' sicuro farlo, utilizzare scale esterne/vie di fuga per spostarsi a bordo della nave. I passeggeri devono essere sensibilizzati all'uso delle scale. Nel caso in cui si consideri l'uso degli ascensori, lo stesso dovra' avvenire con limitazione del numero massimo di persone nel rispetto del distanziamento sociale e, comunque, con l'obbligo dell'uso della mascherina. Soluzioni a base di alcool devono essere poste ad entrambi i lati dei corridoi di accesso agli ascensori e l'equipaggio deve essere istruito a sollecitare tutti i passeggeri, sia in uscita che in entrata, ad usare tali apprestamenti sanitari.

L'ascensore deve essere lavato regolarmente e con particolare attenzione per le aree/dotazioni soggette ad utilizzo frequente (es. maniglie e tasti).

Per quanto attiene al personale navigante:

• disinfezione delle aree di lavoro, delle attrezzature e degli strumenti dopo l'uso;

• porre la massima attenzione nell'utilizzo delle aree comuni a bordo, come la sala mensa, la zona lavanderia o aree ricreative quando utilizzate da altri.

Nel caso in cui non possa essere assicurato, per il personale navigante, il distanziamento sociale o i DP:

• ritornare nella propria cabina immediatamente dopo aver completato l'orario di lavoro;

• restare nella propria cabina durante le ore di riposo, tranne quando sono in atto disposizioni o misure che permettano loro di trascorrere ore di riposo sui ponti; e

• ricevere e consumare tutti i pasti nella propria cabina, purche' sia sicuro farlo.

d) Coorti (numerosita' minima): distribuzione dei passeggeri ed equipaggio in coorti chiuse cosi' da facilitare il 'Contact Tracing'.

Nell'ottica di ridurre l'interazione tra passeggeri, tra l'equipaggio e tra passeggeri ed equipaggio si suggerisce, per quanto possibile, di dividere l'equipaggio e i passeggeri in coorti.

Ogni interazione tra coorti diverse dovrebbe, per quanto possibile, essere evitata; e' importante attenersi a questa misura in quanto consentirebbe di gestire piu' efficacemente un potenziale caso di COVID-19 ed i relativi contatti ed a diminuire il numero delle persone esposte.

E' particolarmente importante che queste misure vengano applicate dall'equipaggio quando sul luogo di lavoro il distanziamento non puo' essere garantito.

I membri dell'equipaggio che lavorano a contatto di casi COVID-19, probabili o confermati, dovrebbero avere la cabina posizionata in modo tale che il loro accesso alle aree comuni della nave sia ridotto al minimo.

Ogni specifico gruppo potrebbe avere orari comuni per l'accesso al servizio di ristorazione, per l'imbarco e lo sbarco e per la partecipazione a qualsiasi attivita' a bordo o a terra. Se non fosse possibile attuare una separazione per coorti a bordo, questa deve essere garantita almeno per ogni attivita' a terra.

In considerazione della tecnologia e dei sistemi presenti a bordo delle navi da crociera e' considerato equivalente l'utilizzo dei metodi alternativi per il "contact tracing" (vedasi anche lettera E. punto 3).

e) Pulizia e disinfezione: Per quanto attiene:

• le procedure giornaliere di pulizia e sanificazione appropriate (in aggiunta ai rigorosi regimi di pulizia e sanificazione gia' esistenti) per le cabine, le aree di preparazione del servizio di ristorazione e le aree comuni delle navi, con particolare attenzione alle sale da pranzo, ai luoghi di intrattenimento e ad altre grandi aree di ritrovo, nonche' alle superfici frequentemente toccate, come, tra gli altri, i pulsanti degli ascensori e i telecomandi; e

• l'uso di disinfettanti per la pulizia delle superfici;

si dovra' fare riferimento alla vigente normativa nazionale, unionale ed internazionale.

f) Misure igienico sanitarie:

i. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali comuni, come salette, saloni, palestre, negozi, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

ii. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

iii. evitare abbracci e strette di mano;

iv. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

v. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie ovvero all'interno del gomito flesso);

vi. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;

vii. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

viii. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

ix. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

x. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

xi. e' fortemente raccomandato, in tutti i contatti sociali, di utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

g) Igiene degli alimenti

Fare riferimento alla vigente normativa nazionale, unionale ed internazionale.

h) Riscaldamento, ventilazione e area condizionata (HVAC)

Organizzare il funzionamento dei sistemi HVAC allo scopo di massimizzare la circolazione dell'aria fresca nel sistema, in linea con le raccomandazioni del produttore del sistema, le capacita' di bordo e le considerazioni operative. Il ricircolo dovra' essere chiuso in tutte le cabine passeggeri e, laddove non tecnicamente possibile, deve essere previsto, per quanto possibile, l'utilizzo di filtri HEPA o UVGI. Se nelle strutture mediche della nave vengono svolte procedure che generano aerosol, tali aree devono essere a pressione negativa ed ottenere

10 ricambi d'aria all'ora; l'aria di ritorno da tali strutture deve essere filtrata in HEPA o scaricata all'esterno.

Fare riferimento alla normativa vigente nazionale, unionale ed internazionale. Inoltre, al fine di garantire un adeguato e completo isolamento, le Societa' di gestione di navi da crociera avranno cura di riservare - in via esclusiva un numero di cabine dotate di impianto di ventilazione dedicato (vds. anche lettera E. punto 4). Le stesse devono essere destinate a ricevere le persone da isolare, garantire alle stesse ogni necessaria assistenza nonche' tutelare, contestualmente, il restante personale presente a bordo.

i) Utilizzo di ristoranti, bar, discoteche, SPA, teatri, negozi di bordo, cinema, sale giochi, casino', palestre ecc.

Fare riferimento alla "Interim guidance for preparedness and response to cases of COVID-19 at points of entry in the European Union (EU)/ EEA Member States (MS). Interim advice for restarting cruise ship operations after lifting restrictive measures in response to the COVID-19 pandemic"

Per quanto attiene, invece la nursey e le aree di gioco dei bambinbi fare riferimento al "European Manual for Hygiene Standards and Communicable Disease Surveillance on Passenger Ships" reperibile al link http://www.shipsan.eu/Home/EuropeanManual.aspx

j) Gestione dei fluidi biologici e delle acque (potabili e ricreative)

La gestione dei fluidi biologici assieme alla sorveglianza sanitaria delle acque (potabili e ricreative) deve avvenire rispettando standard e procedure basati su linee guida specifiche internazionalmente riconosciute (es. VSP operational guideline - European Manual for Hygiene Standards and communicable disease surveillance on Passenger Ship).

k) Segnaletica e cartellonistica

Le aree ed i posti a sedere disponibili per i passeggeri devono essere opportunamente contrassegnati. In assenza di norme che stabiliscano la simbologia da utilizzarsi, se ne rimette - al momento - la scelta alla singola Societa' di gestione che avra' l'obbligo di apporla e di esporre, in luoghi ben visibili, adeguata cartellonistica esplicativa.

2. Misure per la gestione dei rischi durante l'imbarco:

L'imbarco dell'equipaggio e dei passeggeri sulle navi deve essere gestito con cura al fine di ridurre il rischio che una persona infetta da COVID-19 che sale a bordo della nave possa trasmettere lo stesso ad altre persone.

Misure per ridurre il rischio che l'equipaggio, cosi' come i passeggeri, diffondano a bordo l'infezione COVID-19 include la compilazione di questionari di screening cosi' come la scansione o misurazione della temperatura. In caso di rilevate criticita', la persona sara' condotta in un'apposita area del terminal dove ricevera' ulteriori test e valutazione medica. In base all'esito di questa valutazione, l'imbarco sara' autorizzato o negato (con relativa gestione della casistica).

Le Societa' di gestione devono, quindi, come indicato sopra, introdurre procedure per lo screening dell'equipaggio e dei passeggeri che salgono a bordo della nave richiedendo loro di compilare un questionario di screening (autocertificazione sanitaria) e sottoporre gli stessi a scansione o misurazione della temperatura corporea al momento dell'imbarco. Un esempio di modulo di autodichiarazione relativa alla salute dei passeggeri e dell'equipaggio e' riportato in allegato 4.

L'imbarco non dove essere consentito per coloro che registrano una temperatura superiore a 37,5°C. Deve essere altresi' considerato che la misurazione della temperatura corporea e' una misura utile da mettere in atto, ma che la stessa, al contempo, non e' totalmente efficace atteso che prove scientifiche hanno dimostrato che alcune persone infette potrebbero non presentare tale sintomo mentre altre potrebbero non sviluppare alcun sintomo fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni.

L'esperienza maturata suggerisce, inoltre, che le persone asintomatiche possano trasmettere il virus ad altri, quindi il test di reazione a catena della polimerasi (PCR), da eseguirsi prima dell'imbarco, puo' aiutare a identificare tali persone che non sono state individuate con altre misure di screening.

Un test PCR comporta un tampone del naso o gola per l'identificazione della presenza del virus come meglio successivamente specificato.

Il test PCR dovra' essere eseguito, per i passeggeri, ogni qualvolta sia identificato un caso sospetto o si verifichino condizioni particolari come, ad esempio, passeggeri che sono stati a contatto con casi positivi o provenienti da aree a rischio.

Le Societa' di gestione dovranno sottoporre a tampone l'equipaggio prima dell'imbarco. Tale tampone deve essere poi ripetuto ad intervalli regolari di 15 giorni al 50% del personale navigante al fine di coprire l'intero equipaggio ogni 30 giorni.

Ai membri dell'equipaggio risultati positivi non deve essere permesso di salire a bordo della nave. Gli stessi dovranno essere sottoposti a ulteriori valutazioni o test medici.

Poiche' un test PCR negativo non garantisce che le persone siano immuni da COVID- 19 e le stesse potrebbero, comunque, potenzialmente trasportare il virus a bordo della nave, chiunque sviluppi un sintomo di infezione del tratto respiratorio (tosse, febbre, mal di gola, ecc.) deve essere sottoposto a ulteriori valutazioni o test medici prima di essere imbarcato.

3. Informazioni per i passeggeri e per l'equipaggio:

Un poster intitolato "Informazioni sul COVID 19" - tradotto in una o piu' lingue comprese dall'equipaggio e dai passeggeri ospitati e, comunque, almeno in inglese, francese, tedesco e spagnolo - deve essere esposto nelle cabine quale informativa delle azioni aggiuntive intraprese a bordo.

Fermo restando le comunicazioni inerenti la sicurezza della navigazione, dovranno essere previsti messaggi, da diffondere attraverso gli schermi TV della nave, nonche' video con le istruzioni per il lavaggio delle mani.

Gli stessi dovranno essere trasmessi almeno ogni ora sui canali video di entertainment e revenue e sugli schermi nelle aree pubbliche (es. schermi di servizio e mense equipaggio).

Durante tutti gli annunci giornalieri il Comandante provvedera' affinche' sia incoraggiato il lavaggio delle mani e contattato il centro medico di bordo per una consulenza medica gratuita in caso di insorgenza di ogni problema respiratorio.

Il Comandante provvedera' affinche', almeno una volta al giorno, gli annunci periodici sia agli ospiti che all'equipaggio includano il seguente esempio di testo, tradotto in una o piu' lingue da essi comprese:

"Considerata l'attenzione mondiale per il Coronavirus, questa compagnia sta seguendo tutte le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanita', delle Autorita' sanitarie locali e dell'Amministrazione di bandiera. Desideriamo informarvi di avere aumentato la sanificazione delle aree pubbliche e delle superfici di maggior contatto in tutta la nave. Il migliore modo per rimanere in salute e' lavarsi le mani spesso, almeno per 20 secondi, evitando di toccare il proprio viso, gli occhi, la bocca e il naso. Se avete febbre o sintomi di difficolta' respiratoria, siete invitati a contattare il Centro Medico di bordo al piu' presto. La vostra collaborazione e' piu' che gradita. Contattate la reception in caso di ogni necessita'."

4. Misure per la gestione dei rischi durante lo sbarco:

Lo sbarco del personale navigante e dei passeggeri dalle navi deve essere gestito con cura al fine di ridurre il rischio di infezione dal COVID-19 durante lo sbarco dalla nave (compresa l'interazione con qualsiasi persona o infrastrutture nel porto/terminal).

La salute degli stessi deve essere monitorata prima dello sbarco per garantire che, per quanto ragionevole e praticabile, siano sufficientemente sani da poter sbarcare e viaggiare ai fini del rimpatrio. Quanto sopra attraverso: scansione o misurazione della temperatura. Ulteriori indicazioni per le Societa' di gestione sullo sbarco dei marittimi sono fornite in P7 e P8 della lettera Circolare IMO n. 4204/Add.14 del 5 maggio 2020.

In allegato 6, invece, il poster che puo' essere utilizzato per consigliare all'equipaggio come tutelare la salute durante il viaggio da e verso la propria nave.

5. Misure per gestire i rischi associati all'interfaccia nave/terra:

La pandemia COVID-19 ha creato criticita' anche nel l'interfaccia tra persone a bordo e personale di terra durante le soste in porto.

Le Societa' di gestione devono istruire le loro navi affinche' - prima dell'arrivo in porto - siano comunicate - a tutte le entities con le quali esse si interfacceranno ed a tutto il personale di terra che potrebbe salire a bordo- anche attraverso la figura dell'Agente raccomandatario, le loro esigenze ed aspettative.

A tal proposito si faccia riferimento alla "Guida per garantire un'interfaccia di bordo sicura tra nave e personale a terra"[6] edita da ICS ed alla Circolare IMO 4204/Add. 16 del 6 maggio 2020 della quale si riporta, in allegato 7, una gerarchia di attivita' da compiersi come guida per stabilire misure efficaci di controllo e ridurre il rischio.

______

[6] Guidance for Ensuring a Safe Shipboard Interface Between Ship and Shore-Based Personnel dell'11 maggio 2020.

Inoltre, rispettivamente in allegato 8 e 9, sono presenti esempi di poster che possono essere utilizzati a bordo per consigliare all'equipaggio come salutare i visitatori in sicurezza e come proteggere tutti durante le visite a bordo.

E. Gestire un focolaio di COVID-19 a bordo della nave

Si premette che chiunque presta servizio a bordo debba essere formato sul COVID-

19. Tale formazione deve essere verificata, ogni 30 giorni, almeno sui seguenti argomenti:

- Segni e sintomi driferibili a COVID-19;
- Misure di distanziamento fisico;
- Gestione delle folle;
- Uso dei DPI;
- Protocolli per pulizia e disinfezione;
- Procedure relative alla prevenzione, alla sorveglianza e alla risposta a eventuali focolai a bordo.

1. Azioni necessarie se una persona a bordo mostra sintomi di COVID-19:

Quando una persona mostra i sintomi riconducibili ad infezione da COViD-19, la stessa deve essere segnalata immediatamente ed il piano di gestione dell'epidemia attivato. La persona deve essere considerata come un caso sospetto di COVID-19 ed isolata nella propria cabina, nell'ospedale della nave o nelle cabine appositamente riservate in attesa di ulteriori accertamenti. Questa valutazione deve, tra l'altro, accertare se esiste un'altra causa probabile, come ad esempio allergia, tonsillite.

Le navi devono essere dotate di apparecchiature per l'esecuzione di test molecolari (PCR) da utilizzare quando si sospetta che un passeggero o un membro dell'equipaggio sia infetto.

Deve essere istituito un protocollo rigoroso per i pasti, il contatto con altre persone che dovra' garantire l'accesso a una toilette separata. Il Comandante o il personale medico di bordo possono consultare, per la gestione del caso, il Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) (in navigazione o in porto estero) e l'USMAF locale (in porto in Italia).

2. Definizione di un caso sospetto di COVID-19: Un caso sospetto[7] e':

______

[7] Fare riferimento alla Circolare del Ministero n.0007922 del 9/3/2020.

A. un soggetto:

- con grave infezione respiratoria acuta (cioe' febbre e tosse che richiedono ricovero in ospedale);
- febbre di origine non identificata (maggiore di 37,5°C)
- senza altra eziologia[8] che possa spiegare il quadro clinico;

______

[8] Parte di una scienza che studia le cause di un fenomeno

- che ha effettuato un viaggio o ha avuto residenza/dimora in un Paese con trasmissione diffusa della malattia COVID-19 durante i 14 (quattordici) giorni prima dell'inizio dei sintomi; ovvero

B. un paziente con qualsiasi malattia respiratoria acuta e, almeno, una delle seguenti ipotesi avvenute durante i 14 (quattordici) giorni prima dell'insorgenza dei sintomi:

a. contatto con un caso confermato o probabile di malattia COVID-19; o

b. che lavora o ha visitato una struttura sanitaria dove sono ricoverati pazienti con la malattia COVID-19 confermata o probabile e che erano/sono in trattamento.

3. Identificazione di contatti stretti e tracciamento dei contatti:

Al fine di evitare ritardi nell'attuazione delle misure sanitarie, dopo che un caso sospetto e' stato identificato a bordo dovrebbe iniziare immediatamente la ricerca dei contatti senza attendere i risultati di laboratorio. Ogni sforzo dovrebbe essere fatto per ridurre al minimo il rischio che altre persone - equipaggio o passeggeri - siano soggetti ad esposizioni ambientali in luoghi della nave nei quali era presente il caso sospetto. I soggetti che hanno avuto, con esso, contatti stretti devono essere separati dagli altri viaggiatori il piu' presto possibile.

Tutte le persone a bordo devono essere valutate in relazione al loro rischio di esposizione e classificate come a "stretto contatto con un alto rischio di esposizione" o con un "basso rischio di esposizione".

Una persona che abbia avuto un'esposizione ad alto rischio e' quella che rientra in una delle seguenti condizioni/criteri:

• sia rimasta nella stessa cabina di un caso sospetto o confermato COVID-19;

• aveva uno stretto contatto o era chiusa in un ambiente con un caso sospetto o confermato COVID-19 (ovvero erano entro 1 metro di distanza e per almeno 15 minuti):

- per i passeggeri, cio' puo' comprendere la partecipazione ad attivita' comuni sulla nave o a terra dove il distanziamento sociale non puo' essere sempre assicurato;

- per i membri dell'equipaggio, questo include le attivita' sopra descritte, come applicabile, oltre alla interazione diretta con il caso COVID-19 sospetto o confermato (es. steward di cabina che ha pulito la camera o il personale del ristorante che ha consegnato cibo in cabina, cosi' come istruttori di palestra che hanno fornito assistenza ravvicinata);

• operatore sanitario o un'altra persona che ha prestato assistenza ad un caso COVID-19 sospetto o confermato.

Qualora si verificasse una estesa trasmissione COVID-19 a bordo di una nave, i membri dell'equipaggio ed i passeggeri dovrebbero essere valutati al fine di determinare se sono stati esposti al caso sospetto o confermato. In caso di difficolta' nell'identificare i contatti stretti o se viene identificata una trasmissione diffusa, tutti i viaggiatori (ovvero passeggeri, equipaggio ed altro personale) a bordo della nave devono essere considerati alla stregua di "contatti stretti che hanno avuto un'esposizione ad alto rischio". A supporto dell'identificazione dei contatti, ci sara' l'utilizzo delle registrazioni video, i sistemi di prenotazione dei servizi di bordo, l'utilizzo della carta di bordo e le interviste individuali.

Fino a quando non saranno disponibili i risultati di laboratorio per il caso sospetto, a tutte le persone a bordo che rientrano nella definizione di "contatto stretto" - come appena sopra definito - dovra' essere richiesto di completare lo stampato in allegato 5 ovvero un questionario, predisposto dalla Societa' di gestione, contenente almeno i dati di cui al facsimile in allegato 5 - di rimanere nelle proprie cabine o in una struttura a terra appositamente designata secondo le istruzioni ricevute dalle Autorita' sanitarie del porto in cui la nave si trova. Se il risultato di laboratorio e' positivo, tutti i contatti stretti devono essere messi in quarantena. Le persone in quarantena che hanno avuto stretti contatti con un caso confermato dovrebbero, immediatamente, informare i servizi sanitari se sviluppano sintomi entro 14 (quattordici) giorni dal loro ultimo contatto con il caso confermato. Se entro 14 (quattordici) giorni dall'ultima esposizione non compaiono sintomi, il contatto non e' piu' considerato a rischio di sviluppare la malattia COVID-19. L'implementazione di queste precauzioni specifiche puo' essere modificata in base alle valutazioni del rischio dei singoli casi e dei loro contatti condotti dalle Autorita' sanitarie pubbliche.

Se il risultato di laboratorio e' positivo, tutti gli altri viaggiatori che non soddisfano la definizione di contatto stretto sono considerati quali soggetti con esposizione a basso rischio; deve essere loro richiesto di completare lo stampato in allegato 5 ovvero uno stampato, predisposto dalla Societa' di gestione contenente, almeno, i dati di cui al facsimile in allegato 5 con i propri dati di contatto e i luoghi in cui alloggeranno per i successivi 14 (quattordici) giorni. L'implementazione di queste precauzioni puo' essere modificata a seconda della valutazione dei rischi condotta dalle Autorita' sanitarie pubbliche che possono fornire ulteriori e specifiche istruzioni.

4. Isolamento di casi sospetti e confermati da COVID-19:

Il numero di cabine necessarie all'isolamento/quarantena viene calcolato come segue. Se non e' possibile far sbarcare i casi confermati entro 24 (ventiquattro) ore dall'individuazione del primo potenziale caso di COVID 19, in accordo con quanto scritto nel "contingency plan", il numero massimo di cabine riservate a passeggeri ed equipaggio che devono osservare la quarantena o l'isolamento e' stabilito intorno al 5% del numero di passeggeri ed al 5% del numero dell'equipaggio. In caso di possibilita' di sbarco le percentuali di cui sopra sono ridotte all'1%. Tale meccanismo di calcolo delle cabine di isolamento/quarantena si applica solo nelle fasi iniziali di riavvio delle operazioni (ovvero fino al 31 agosto 2020) e andranno riconsiderate ed eventualmente revisionate sulla base degli sviluppi della situazione epidemiologica.

Isolare il paziente in infermeria o in aree appositamente destinate per l'isolamento e assicurarsi di indossare una maschera chirurgica quando si e' in contatto con altre persone. Il paziente deve avere accesso ad un servizio igienico privato.

Chiunque entri nella stessa cabina di un sospetto caso di COVID-19 deve indossare DP che includano una maschera facciale, un grembiule o un abito impermeabile (se disponibile), guanti e occhiali o una visiera. Il contatto con il caso sospetto deve essere limitato ad un massimo di altri 2 (due) membri dell'equipaggio. Lavarsi accuratamente le mani immediatamente prima e dopo aver lasciato la cabina del paziente.

In conformita' al Regolamento Sanitario Internazionale (2005), l'ufficiale responsabile della nave contattera' immediatamente l'Autorita' competente del porto di scalo successivo, per concordare le azioni piu' adeguate da adottare e ricevere le relative istruzioni. E' importante che tutti gli accordi siano condotti il piu' rapidamente possibile per ridurre al minimo la permanenza a bordo della nave di eventuali casi sintomatici gravi.

In relazione al numero, alla tipologia di casi positivi da COVID-19 a bordo ed alle misure di contenimento che sono attuate dalla Societa' di gestione, potrebbe rendersi necessario - sentito il personale medico di bordo e la Societa' di gestione per quanto attiene i luoghi da scalare - valutare l'opportunita' di interrompere la crociera.

5. Cura dei casi sospetti e confermati da COVID-19:

Il trattamento di supporto puo' includere il sollievo dal dolore e dalla febbre, garantendo l'assunzione di liquidi sufficienti e ossigeno e altri trattamenti se necessario e come consigliato dal CIRM.

Il paracetamolo deve essere somministrato per alleviare il dolore e la febbre. L'ibuprofene dovrebbe essere usato solo dopo aver consultato il personale medico di bordo e, in porto in Italia, l'USMAF locale. La prescrizione a bordo di un qualsiasi farmaco aggiuntivo dovrebbe anche essere, preliminarmente, discussa con un medico a terra.

Le condizioni del paziente devono essere valutate regolarmente - due o tre volte al giorno - di persona o tramite telefono. In caso di peggioramento delle condizioni del paziente, contattare il CIRM. Il paziente deve essere messo in grado di contattare gli altri in caso di necessita'.

Una registrazione della valutazione medica, delle cure e di quanto emerso dal colloquio con il paziente deve essere effettuata nel registro medico che deve riportare:

• chiunque a bordo sia stato nella struttura medica come caso sospetto ed isolato e le misure di igiene adottate;

• qualsiasi contatto ravvicinato o contatto occasionale con esposizione a basso rischio; e,

• i dati della persona che ha avuto contatti occasionali con individui a basso rischio che sbarcheranno e le posizioni in cui rimarranno nei successivi 14 (quattordici) giorni.

I contatti stretti dovrebbero essere invitati a:

• monitorare i sintomi da COVID-19, inclusa febbre, tosse o difficolta' respiratoria, per 14 (quattordici) giorni dalla loro ultima esposizione; e

• isolarsi immediatamente e contattare i servizi sanitari in caso di comparsa di sintomi nei 14 (quattordici) giorni. Se entro 14 (quattordici) giorni dall'ultima esposizione non compaiono sintomi, si ritiene che la persona che ha avuto il contatto non sviluppi il COVID-19.

Le Autorita' sanitarie dello Stato di approdo devono essere informate di eventuali casi sospetti che possano anche condurre all'individuazione delle persone con cui hanno avuto contatti da gestire in linea con le norme nazionali del luogo di approdo.

Le misure di quarantena nel contesto di COVID-19, come da linee guida dell'OMS, dovranno includere anche:

• monitoraggio attivo da parte delle autorita' sanitarie per 14 (quattordici) giorni dall'ultima esposizione;

• monitoraggio quotidiano (inclusa febbre di qualsiasi grado, tosse o difficolta' respiratoria);

• evitare i contatti sociali e i viaggi; e

• essere raggiungibile per l'esecuzione del monitoraggio attivo.

L'attuazione di precauzioni specifiche puo' essere modificata in seguito alla valutazione del rischio di singoli casi ed alla consulenza ricevuta dalle Autorita' sanitarie.

L'allegato 10 fornisce un poster che contiene avvisi sulle cure a bordo di persone con caso sospetto o confermato di COVID-19.

Se un caso positivo grave viene rilevato a bordo, lo stesso dovra' essere sbarcato al primo porto di scalo in accordo con le Autorita' sanitarie locali.

6. Segnalazione al prossimo porto di scalo

Informare sempre l'Autorita' competente del prossimo scalo se vi e' un caso sospetto a bordo. La gestione dei contatti avverra' secondo le politiche nazionali del porto di sbarco e secondo il "contingency plan" per la gestione delle emergenze della nave da crociera e del porto.

Per le navi impiegate in viaggi internazionali, il Regolamento sanitario internazionale (IHR) stabilisce che la dichiarazione dovrebbe essere completata e inviata all'Autorita' competente in conformita' con i requisiti locali sia per l'equipaggio che per membri dell'equipaggio deceduti.

Per le navi che approdano in porti italiani e' richiesta l'informativa all'USMAF, competente a ricevere la dichiarazione di sanita' per il rilascio della "libera pratica sanitaria", circa l'evoluzione della situazione sanitaria a bordo e di ogni suo cambiamento.

Il Comandante deve immediatamente informare l'Autorita' sanitaria competente del successivo scalo anche di qualsiasi caso sospetto, al fine di verificare se e' disponibile il trasporto, l'isolamento e la cura dell'individuo; tale Autorita' sanitaria, anche sulla base di pianificazioni locali, provvede a fornire indicazioni sulla possibilita' di effettuare lo scalo pianificato ovvero sulla necessita' che la nave prosegua verso un porto piu' attrezzato per affrontare l'emergenza sanitaria a bordo.

Le Autorita' sanitarie locali potranno consentire al resto dei passeggeri della nave - sulla base del numero, della tipologia di casi positivi da COVID-19 a bordo e delle misure di contenimento che sono attuate dalla Societa' di gestione - di continuare la crociera rilasciando alla nave la libera pratica sanitaria.

7. Sbarco di casi sospetti e confermati da COVID-19:

Quando si sbarca un caso sospetto o confermato da COVID-19, secondo quanto richiesto o suggerito dalle autorita' sanitarie locali, devono essere prese le seguenti precauzioni:

• lo sbarco deve essere controllato per evitare qualsiasi contatto con altre persone a bordo;

• il paziente (caso sospetto o confermato da COVID-19) deve indossare una maschera chirurgica durante lo sbarco; e

• il personale di bordo che accompagna il paziente (caso sospetto o confermato da COVID-19) durante lo sbarco deve indossare DP adeguati, che possono includere una maschera facciale, un grembiule o impermeabile (se disponibile), guanti e protezione per gli occhi (occhiali o visiera).

La Societa' di gestione deve garantire ogni utile supporto a tutte le persone presenti a bordo (passeggeri ed equipaggio), in caso di sbarco, attraverso la predisposizione di:

• adeguati servizi di accoglienza nel porto o in localita' limitrofe ritenute idonee;

• adeguati servizi di assistenza e trasporto, ai fini del trasferimento nei rispettivi luoghi di provenienza, sulla base delle valutazioni ed indicazioni fornite dal Ministero della Salute;

• eventuali alloggi o sistemazioni, ritenute idonee dall'Unita' di Crisi regionale, per le persone destinatarie dei provvedimenti di quarantena.

8. Pulizia e disinfezione della nave:

Le cabine e gli alloggi dei pazienti e dei contatti stretti devono essere puliti utilizzando protocolli di pulizia e disinfezione per cabine infette (come per Norovirus o altre malattie trasmissibili).

Le superfici devono essere pulite accuratamente con acqua calda, detergente e applicazione di comuni disinfettanti (ad es. ipoclorito di sodio). Una disinfettazione di routine deve essere eseguita sulle superfici che molte persone possono toccare, ad es. aree mensa, maniglie delle porte, ringhiere, pulsanti per ascensori/sciacquone, telefoni, pannelli di navigazione.

Una volta che un paziente ha lasciato la nave, la cabina o le zone di isolamento devono essere accuratamente puliti e disinfettati da parte del personale addestrato e dotato di DP.

Lavanderia, utensili per la ristorazione e rifiuti delle cabine di casi sospetti e contatti stretti devono essere trattati come infetti, in conformita' con le procedure per la manipolazione dei materiali infetto a bordo. Devono essere usati i guanti quando si maneggiano questi oggetti che devono, altresi', rimanere coperti durante il trasporto verso la lavatrice/lavastoviglie/contenitore appropriato.

In allegato 11 un poster che indica come trattare la biancheria.

Per maggiori dettagli si dovra' fare riferimento alla vigente normativa nazionale, unionale ed internazionale.

F. Altri problemi medici a bordo per il personale navigante

Le circostanze associate all'attuale epidemia di COVID-19 possono rappresentare sfide uniche per il personale navigante e per le loro famiglie. I marittimi possono annoiarsi, sentirsi frustrati o sentirsi soli, cosi' come le loro famiglie. Ognuno reagisce in modo diverso agli eventi e ai cambiamenti con possibili ripercussioni - che possono anche variare nel tempo - nei pensieri, nei sentimenti e nel comportamento. I marittimi devono nutrire la propria mente e il proprio corpo e cercare un supporto se richiesto. Diverse strategie per migliorare la salute mentale e il benessere del personale navigante sono riportate in allegato 12.

1. Gestione dei sintomi fisici innescati da stress e ansia:

I seguenti sintomi di breve durata possono insorgere nelle persone di cattivo umore o con ansia:

• battito cardiaco piu' veloce, irregolare o piu' evidente;
• sensazione di capogiro/stordimento e vertigini/nausea;
• mal di testa; e
• dolori al petto o perdita di appetito.

Puo' essere difficile riconoscere quali sono le cause di questi sintomi; spesso si verificano a causa di stress, ansia o malumore e possono peggiorare quando le persone si concentrano sul loro stato di salute.

I marittimi che sono preoccupati per i loro sintomi fisici devono parlare con le persone responsabili dell'assistenza medica a bordo e, se necessario, chiedere consiglio al medico di bordo e laddove non presente al CIRM.

Nel caso in cui personale dell'equipaggio, a causa del COVID-19, non possa essere sostituito e resti a bordo - con suo consenso e previa stipula di nuovo contratto - oltre i limiti previsti dal contratto (MLC,2006 o CCNL), le Societa' di gestione devono mettere gratuitamente a disposizione del personale navigante:

• schede telefoniche o accesso a Internet per i collegamenti con la famiglia;

• videoconferenza o contatti telefonici con psicologi.

In allegato 13 il poster che rispettivamente riportano come affrontare lo stress durante l'emergenza COVID-19.

2. Gestione di una crisi di salute mentale e di un'emergenza:

Lo stress aggiuntivo dovuto al COVID-19 puo' avere un impatto sulla salute mentale e, pertanto, le Societa' di gestione devono occuparsene come se fosse un'emergenza fisica. Il personale navigante potrebbe non sentirsi piu' in grado di far fronte o controllare la propria situazione o lo stato emotivo e quindi:

• provare grande stress emotivo o ansia;
• essere incapace di far fronte alla vita quotidiana o al lavoro;
• considerare l'autolesionismo o persino il suicidio; e
• sentire voci (allucinazioni).

In questo caso, bisogna consultare immediatamente un esperto di salute mentale per la valutazione del caso. Se la persona e' gia' sotto la cura di un centro di salute mentale, si rende necessario contattare il consulente specifico.

3. Prescrizioni sanitarie:

In considerazione dell'attuale incertezza e del tempo necessario per effettuare i cambi di equipaggio, il personale navigante deve richiedere, senza indugio, l'accesso a farmaci personali a lungo termine su prescrizione medica che si stanno esaurendo in modo tale che possano essere acquistati e consegnati come articoli essenziali,

che possano essere acquistati e consegnati come articoli essenziali. A tal proposito la persona deve:

a. informare il comandante della nave della necessita' di ottenere una prescrizione, fornendo dettagli precisi sulle cure necessarie, compreso il dosaggio corretto al fine di ottenere il farmaco;

b. ove possibile, ottenere una prescrizione elettronica dal proprio medico prima di arrivare in un porto o fornire una copia cartacea della prescrizione (se disponibile) per consentire la verifica e l'acquisto;

c. se e' richiesta la riservatezza e i marittimi non desiderano informare il comando nave, essi devono contattare il servizio welfare della gente di mare per ottenere informazioni sulla consegna e l'acquisto di medicinali tenendo in considerazione che -a motivo delle attuali restrizioni - l'attivita' dei servizi welfare e' stato fortemente limitato;

d. se possibile, richiedere l'invio di forniture dal loro Paese di residenza.

Nell'allegato 14 una tabella che delinea i requisiti per la richiesta di prescrizioni ripetute per i marittimi i cui farmaci personali si stanno esaurendo. L'elenco non e' esaustivo ed e' importante contattare le Autorita' locali o gli assistenti sociali locali prima dell'arrivo in porto per definire il modo migliore per conseguire, tempestivamente, tale obiettivo.

Allegato 1
Annex 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2
Annex 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3
Annex 3

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4
Annex 4

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5
Annex 5

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6
Annex 6

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 7
Annex 7

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 8
Annex 8

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 9
Annex 9

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 10
Annex 10

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 11
Annex 11

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 12
Annex 12

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 13
Annex 13

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 14
Annex 14

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 18

Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attivita' nelle istituzioni della formazione superiore per l'anno accademico 2020/21

Le presenti linee guida, predisposte sulla base delle prime indicazioni fornite con nota ministeriale del 4 maggio 2020 e delle proposte della CRUI del 26 giugno 2020 e del 22 luglio 2020 sulle modalita' di erogazione della didattica, accolte dal Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile il 24 luglio 2020, riguardano le modalita' di svolgimento delle attivita' nel sistema universitario, per il primo semestre dell'anno accademico 2020/2021, individuando le principali misure per l'erogazione della didattica nelle aule universitarie in condizioni di sicurezza.

Le azioni delineate nelle presenti linee guida si basano su uno scenario plausibile per il primo semestre del prossimo anno accademico, presupponendo il protrarsi della pandemia a livello globale e nuovi episodi di contagio a livello locale in autunno-inverno. Si escludono quindi sia scenari piu' positivi, con la scomparsa della pandemia a livello globale, per i quali sarebbe agevole ripristinare le prassi finora in uso, sia scenari piu' negativi, con la riproposizione del lockdown di marzo-maggio, che implicherebbero il blocco dei flussi in ingresso, rendendo vana qualsiasi azione da parte degli attori coinvolti nelle procedure di accoglienza.

Premessa

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessita' di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose attivita'. Tra i primi interventi adottati, con il d.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale, sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del d.l.gs. 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza.

Le universita' hanno prontamente reagito con forza straordinaria al periodo di lockdown attivandosi tempestivamente a erogare lezioni, esami e sessioni di laurea in modalita' telematica. Si e' trattato di una risposta immediata che ha richiesto agli atenei uno sforzo incredibile di riorganizzazione dell'intera didattica. In tutto il territorio nazionale migliaia di insegnamenti del secondo semestre sono stati erogati in modalita' telematica, permettendo agli studenti di procedere con i propri studi e di non rallentare le loro carriere. L'universita' non si e', di fatto, mai fermata: non solo le lezioni online, ma anche gli esami sono stati erogati in modalita' telematica, cosi' come le sessioni di laurea. Dal computer di casa in questi mesi, gli studenti hanno "frequentato le lezioni", sostenuto esami e si sono laureati.

Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19 coordinato dall'Istituto superiore di sanita' (ISS) ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione e in seguito una diminuzione dei nuovi casi di COVID-19 diagnosticati in coerenza con quanto registrato dal sistema di sorveglianza aggregato coordinato dal Ministero della salute e dalla Protezione civile.

In vista della completa ripresa delle ordinarie attivita', che deve connotare la c.d. fase 3, le istituzioni della formazione superiore sono ora chiamate ad adeguare la propria programmazione, al fine di coniugare lo svolgimento delle attivita' di ricerca e di didattica, garantendo tutti i servizi agli studenti, con la sicurezza delle persone, nel rispetto delle disposizioni dei protocolli approvati.

Ove possibile, la didattica verra' erogata contemporaneamente sia in presenza sia online, delineando una didattica mista che possa essere fruita nelle aule universitarie ma al contempo anche a distanza. E' una scelta che non solo denota l'impegno alla riapertura volta a sottolineare l'importanza dell'universita' come luogo di ricerca, di scambio e di arricchimento culturale, ma al contempo ne salvaguarda l'inclusione. Tutti gli studenti e le studentesse avranno la possibilita' di seguire le lezioni anche se non potranno essere presenti fisicamente negli atenei, ad esempio i numerosi studenti internazionali che per motivi di mobilita' non riusciranno ad arrivare per l'inizio del semestre, cosi' come i tanti studenti extraregionali e gli studenti con particolari patologie per i quali si sconsiglia la ripresa delle attivita' in presenza. La modalita' online permettera' inoltre di ridurre la numerosita' degli studenti e delle studentesse presenti nelle aule in modo da salvaguardare il distanziamento di sicurezza imposto dalle norme sanitarie. Gli studenti potranno seguire i corsi interamente online o in presenza, e nel caso di classi numerose in modalita' mista si potranno organizzare sistemi di turnazione.

Le universita' potranno organizzarsi al fine di garantire in presenza tutte le attivita' laboratoriali, le esercitazioni e le attivita' esperienziali, parte integrante e imprescindibile di una formazione di qualita', nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

Le universita' potranno provvedere all'adeguamento di tutte le strutture tecnologiche delle aule al fine di permettere una didattica online di qualita', utilizzando le risorse assegnate dal Ministero a valere sul Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca.

Rimodulazione delle misure contenitive nell'universita'

Anche per le attivita' universitarie, pur in presenza di specificita' di contesto, restano validi i principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:

1. distanziamento sociale;
2. rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. capacita' di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanita' pubblica territoriale e ospedaliera.

E' necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto delle universita', tenendo presente i criteri gia' individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL, ovvero:

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilita' di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realta' e nell'accesso a queste;
2. La prossimita' delle persone (es. studenti, docenti, personale ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
3. Raccomandazione di mantenere l'uso della mascherina
4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
5. La concreta possibilita' di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
6. L'adeguata aerazione negli ambienti al chiuso;
7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
8. La disponibilita' di una efficace informazione e comunicazione;
9. La capacita' di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.

Misure organizzative di prevenzione e di protezione per l'esercizio dell'attivita' didattica in presenza

1. AULE. Le aule universitarie, di molteplici tipologie, sono in molti casi a postazioni fisse, organizzate in file distanziate di 75-85 cm.

Fermo restando l'uso obbligatorio delle mascherine per tutto il tempo di permanenza nelle strutture didattiche, nelle aule con posizionamento libero delle sedute degli studenti, le postazioni devono essere collocate alla distanza minima di 1 m. Nelle aule con postazioni fisse e' opportuno prevedere l'occupazione di postazioni alternate "a scacchiera", nel rispetto del distanziamento minimo di 1 metro, con un margine della misura di +/- 10%, in considerazione delle caratteristiche antropometriche degli studenti, nonche' della dinamicita' della postura.

Alle aule e agli spazi universitari aperti agli studenti devono essere applicate procedure di sanificazione quotidiane, secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento", in particolare nella sezione Attivita' di sanificazione in ambiente chiuso. Nelle aule deve essere inoltre previsto frequente ricambio d'aria (ad esempio prevendendo apertura delle finestre ad ogni cambio di lezione e comunque non meno di 2 volte al giorno). In ogni aula, e negli spazi comuni, deve essere disponibile un dispensatore di soluzione igienizzante idroalcolica per permettere l'igiene delle mani all'ingresso in aula, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.

Spazi comuni e flussi. Per ogni complesso didattico devono essere valutati i flussi di entrata e di uscita, gli spostamenti interni, le caratteristiche degli spazi comuni, ecc. e devono essere messe in atto le misure piu' efficaci per prevenire assembramenti al di fuori delle lezioni in aula. In particolare, e' necessario programmare flussi ordinati di studenti, attraverso la predisposizione di vie di ingresso e di uscita definite e indicate attraverso esplicita cartellonistica, definire capienza e modalita' di utilizzo di aree e servizi comuni e, qualora necessario, predisporre orari di inizio delle lezioni non simultanei per permettere flussi di studenti sfalsati temporalmente.

Misure specifiche per i lavoratori (docenti, personale tecnico, amministrativo e di ricerca)

Per quanto concerne il personale, a seguito dell'approvazione della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con circolare del Ministro della pubblica amministrazione n. 3 del 24 luglio 2020, recante il "Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", sono state fornite indicazioni per il rientro in sicurezza dei dipendenti pubblici, ponendo l'accento sugli elementi di maggior rilievo della norma, quali la presenza del personale nei luoghi di lavoro non piu' correlata alle attivita' ritenute indifferibili e urgenti; la disposizione in esame consente quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino a oggi non adibito a queste ultime. Le universita' definiranno le modalita' per garantire al meglio la piena ripresa di tutte le attivita' coinvolgendo, nell'ambito delle ordinarie relazioni, le Organizzazioni sindacali per l'ambito di competenza, come gia' anticipato con nota del Ministro dell'universita' e della ricerca del 30 luglio u.s., prot. n. 2833.

Si fa quindi rinvio, per le misure di sorveglianza sanitaria e l'organizzazione del lavoro, alle disposizioni di cui agli artt. 83 e 263 del citato d.l. 34/2020 e alla predetta circolare del Ministro della pubblica amministrazione n. 3/2020.

Indicazioni di informazione e comunicazione

E' necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: le universita' assicureranno adeguata comunicazione agli studenti, al personale docente e al personale tecnico amministrativo in modalita' telematica (siti web, comunicazioni via mail, webinar dedicati, ecc.), anche attraverso una cartellonistica, chiara e ben visibile che aiuti nella gestione dei flussi in entrata e in uscita e renda evidenti le misura di sicurezza necessarie.

Le cinque regole per il rientro nelle aule universitarie in sicurezza

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore), NON venire all'universita'. All'ingresso dell'universita' NON e' necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Pertanto, si rimanda alla responsabilita' individuale rispetto al proprio stato di salute.
2. Quando sei negli spazi comuni universitari (aule, laboratori, spazi comuni ecc.) indossa sempre una mascherina per la protezione del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni riportate sulla cartellonistica.
4. Nelle aule siediti solo nelle sedute permesse (saranno evidenziate da appositi segnali), evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser di soluzioni igienizzanti per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.

Allegato 19

Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. e' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Allegato 20

Spostamenti da e per l'estero

Elenco A

Repubblica di San Marino, Stato della Citta' del Vaticano

Elenco B

Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco

Elenco C

Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).

Elenco D

Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay

Elenco E

Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

Elenco F

A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Peru', Repubblica dominicana

A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro

A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia

Allegato 21

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA

Parte di provvedimento in formato grafico

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia

Versione del 28 agosto 2020

Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto

Istituto Superiore di Sanita'

Fortunato "Paolo" D'ANCONA, Annalisa PANTOSTI, Patrizio PEZZOTTI, Flavia RICCARDO

Dipartimento Malattie Infettive

Aurora ANGELOZZI, Luigi BERTINATO, Gianfranco BRAMBILLA, Susanna CAMINADA

Segreteria Scientifica di Presidenza

Donatella BARBINA, Debora GUERRERA, Alfonso MAZZACCARA

Servizio Formazione

Daniela D'ANGELO, Primiano IANNONE, Roberto LATINA

Centro Nazionale Eccellenza Clinica, Qualita' e Sicurezza delle Cure

Angela SPINELLI

Centro Nazionale Prevenzione delle Malattie e Promozione della Salute

Anna Mirella TARANTO

Ufficio Stampa

Silvio BRUSAFERRO

Presidente ISS

Ministero della Salute

Anna CARAGLIA, Alessia D'ALISERA. Michela GUIDUCCI, Jessica IERA, Francesco MARAGLINO, Patrizia PARODI, Giovanni REZZA

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Mariadonata BELLENTANI, Simona CARBONE, Andrea URBANI

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Ministero dell'Istruzione

Laura PAZIENTI, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione

INAIL

Benedetta PERSECHINO, Marta PETYX, Sergio IAVICOLI

Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale

Fondazione Bruno Kessler

Stefano MERLER, Unita' DPCS

Regione Emilia-Romagna

Kyriakoula PETROPULACOS, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare

Regione Veneto

Michele MONGILLO, Francesca RUSSO, Michele TONON

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Istituto Superiore di Sanita'

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020.

Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto

2020, ii, 21 p. Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev.

Questo documento, in previsione della prossima riapertura delle scuole (settembre 2020), vuole fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonche' nell'attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno si forniscono indicazioni pratiche per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia tramite l'utilizzo di scenari ipotetici, in assenza, per il momento, di modelli previsionali solidi.

Istituto Superiore di Sanita'

La seguente versione sostituisce la precedente, con le modifiche e integrazioni richieste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la relativa approvazione del documento in Conferenza Unificata, il 28 agosto 2020.

Per informazioni su questo documento scrivere a: paolo.dancona@iss.it

Citare questo documento come segue:

Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita'; 2020. (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 Rev.)

La responsabilita' dei dati scientifici e tecnici e' dei singoli autori, che dichiarano di non avere conflitti di interesse. Redazione e grafica a cura del Servizio Comunicazione Scientifica (Sandra Salinetti e Paola De Castro)

© Istituto Superiore di Sanita' 2020

viale Regina Elena, 299 -00161 Rom

Parte di provvedimento in formato grafico

Indice

Destinatari del rapporto Scopo del documento Glossario
Introduzione
1. Preparazione alla riapertura delle scuole in relazione alla risposta ad eventuali casi/focolai di COVID-19
1.1. Peculiarita' dei servizi educativi dell'infanzia (bambini 0-6 anni)
1.2. Bambini e studenti con fragilita'
1.3. Interfacce e rispettivi compiti dell'SSN e del Sistema educativo ai vari livelli
1.3.1. Interfaccia nell'SSN
1.3.2. Interfaccia nel sistema educativo
1.4. La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della scuola
1.5. I test diagnostici a disposizione
2. Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19
2.1. Gli scenari
2.1.1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
2.1.2. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio
2.1.3. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico
2.1.4. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio
2.1.5. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe
2.1.6. Catena di trasmissione non nota
2.1.7. Alunno o operatore scolastico convivente di un caso
2.2. Alunno o operatore scolastico risultano SARS-CoV-2 positivi
2.2.1. Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola
2.2.2. Collaborare con il DdP
2.2.3. Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola
2.3. Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso
2.4. Algoritmi decisionali
3. Formazione, informazione e comunicazione per operatori sanitari e operatori scolastici
3.1. Formazione
3.2. Informazione e comunicazione
3.2.1. Azioni di informazione e comunicazione raccomandate prima dell'inizio dell'anno scolastico
3.2.2. Azioni di informazione e comunicazione raccomandate dopo l'inizio dell'anno scolastico
4. Monitoraggio e studi
4.1. Obiettivi specifici
4.2. Proposte per la sorveglianza e gli studi
5. Tempistica prevista di alcuni prodotti correlati a questa tematica
6. Criticita'
7. Bibliografia
Allegato 1. Schema riassuntivo

Destinatari del rapporto

Il presente rapporto e' destinato alle istituzioni scolastiche e dei servizi educativi dell'infanzia nonche' ai Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e a tutti coloro che potrebbero essere coinvolti nella risposta a livello di salute pubblica ai possibili casi e focolai di COVID-19 in ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia.

Scopo del documento

Fornire un supporto operativo per la gestione dei casi di bambini con segni/sintomi COVID-19 correlati e per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali focolai da COVID-19 collegati all'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, adottando modalita' basate su evidenze e/o buone pratiche di sanita' pubblica, razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale, evitando cosi' frammentazione e disomogeneita'.

A questo documento saranno correlati:

- altri elementi/iniziative di tipo informativo/comunicativo/formativo rivolti a vari target;
- strumenti di indagine volti a fronteggiare la mancanza di evidenze scientifiche e la relativa difficolta' di stimare il reale ruolo che possono avere le attivita' in presenza nelle scuole nella trasmissione di SARS- CoV-2.

Glossario

ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico
CTS Comitato Tecnico
Scientifico DDI Didattica
Digitale Integrata DdP
Dipartimento di
Prevenzione
DPI Dispositivi di Protezione Individuale
MMG Medico di Medicina
Generale PLS Pediatra di
Libera Scelta SSN Servizio
Sanitario Nazionale

Introduzione

La riapertura della scuola attualmente prevista nel mese di settembre 2020 pone dal punto di vista epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunita'. La questione centrale delle decisioni di riapertura scolastica non e' se le scuole debbano riaprire o meno, ma piuttosto come procedere con una riapertura scolastica piu' sicura attraverso la comprensione e la consapevolezza dei rischi per la salute pubblica, non solo sui bambini, sul personale scolastico e sui loro contatti sociali immediati, ma anche su un aumento della trasmissione a livello di virus comunitari.

Per controllare/mitigare questa possibilita' sono state gia' considerate alcune misure di prevenzione in documenti formali e in documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) inviati al Ministro dell'Istruzione (CTS, 28 maggio 2020; CTS, 22 giugno e successive specificazioni) che forniscono le indicazioni per la riapertura della scuola e dei servizi educativi dell'infanzia, in linea con la situazione epidemiologica e con le conoscenze scientifiche finora disponibili.

Va sottolineato che tutte queste misure possono ridurre il rischio di trasmissione in ambito scolastico, ma non possono azzerarlo. Pertanto, in una prospettiva di probabile circolazione del virus a settembre, e' necessario sviluppare una strategia nazionale di risposta a eventuali casi sospetti e confermati che ci si aspetta possano avvenire in ambito scolastico o che abbiano ripercussioni su di esso. Anche la strategia di risposta a eventuali casi e focolai in ambito scolastico sara' strettamente correlata alla situazione epidemiologica. Le attuali strategie di contenimento sono basate sulle conoscenze scientifiche disponibili. Per valutare il possibile impatto dell'epidemia in ambito scolastico e' necessario fare alcune riflessioni preliminari.

Una valutazione rigorosa dell'effetto di diverse strategie di gestione di SARS-CoV-2 nelle scuole in termini di interventi (chiusura preventiva, reattiva, graduale[1]) e di trigger (eccesso di assenteismo, incidenza di SARS-CoV-2 nella popolazione generale, identificazione di casi sospetti[2] o casi confermati[3]) richiede la disponibilita' di dati su una serie di fattori che caratterizzano la trasmissione di SARS-CoV-2 nelle scuole e tra scuole e popolazione generale (es. famiglie degli studenti).

---

1 Cioe' prima la singola classe, poi il grado - es. scuola primaria o secondaria - o aree dell'edificio a seconda della organizzazione ed infine l'intero istituto - o su base geografica

---

2 Ad esempio individui con sintomi riconducibili a SARS-CoV-2

---

3 Ad esempio individui diagnosticati tramite test molecolare in RT-PCR o tramite test PCR rapido

E' nota la trasmissibilita' di SARS-CoV-2 nella popolazione generale nelle diverse regioni italiane (R0 circa 3 prima dell'identificazione del paziente 1, con Rt ridotto a valori compresi tra 0,5 e 0,7 durante il lockdown) (Guzzetta et al., 2020; Riccardo et al., 2020; ISTAT et al., 2020). Sono noti con una certa precisione tutti i tempi chiave che regolano la trasmissione di SARS-CoV-2 in Italia (periodo di incubazione, intervallo seriale, tempo da sintomi a ospedalizzazione, tempo da ospedalizzazione ad ammissione in terapia intensiva, periodo di degenza in terapia intensiva, ecc.) (Cereda et al., 2020; Lavezzo et al., 2020). Sono disponibili stime sulla probabilita' per eta' di sviluppare sintomi, sintomi critici o morte, da cui emerge una probabilita' molto inferiore dei bambini di ammalarsi o morire a seguito dell'infezione da SARS-CoV-2 (Perez-Saez et al. 2020; Verity et al., 2020; Poletti et al. (a), 2020; Poletti et al. (b), 2020; Wu et al., 2020). E' prevalente l'ipotesi che i bambini, specialmente quelli sotto i 10 anni, esposti al rischio di infezione, sviluppino l'infezione con minor probabilita' rispetto agli adulti e agli anziani, da cui gli autori inferiscono che i bambini possano trasmettere meno l'infezione rispetto ad adulti e anziani (Zhang et al., 2020; Jing et al. 2020; Wu et al., 2020; Bi et al., 2020; Viner et al., 2020). E' infine noto che la carica virale di sintomatici e asintomatici non e' statisticamente differente e quindi il potenziale di trasmissione e' verosimilmente lo stesso (Cereda et al., 2020; Lavezzo et al., 2020; Lee et al., 2020). Inoltre alcuni recenti studi hanno riportato una carica virale piu' elevata nei bambini al di sotto dei 5 anni (Heald-Sargent et al., 2020).

Sono pero' ancora diverse le incognite, di cui alcune cruciali, che non permettono al momento una solida valutazione dell'efficacia delle

diversa disciplina di interessenza dichiarata e modello; in primo luogo, la disciplina di interessenza dichiarata e modello, che prevede che, ai fini della classificazione del modello dichiarato, quest'ultimo sia considerato come un unico modello di interessenza, ma che, ai fini della disciplina di interessenza, ne sia, invece, quanto, l'ambito, giustamente, considerato come un insieme di modelli di interessenza, ciascuno dei quali, tuttavia, è da ritenersi autonomo e, quindi, da classificare, ai fini della disciplina di interessenza, come un modello di interessenza.

Quanto poi potenziale non rientrante nella classificazione della classificazione dichiarata e modello di interessenza, quest'ultimo, ai fini della classificazione della disciplina di riferimento, è da considerarsi come un unico modello di interessenza, ma, ai fini della disciplina della disciplina di interessenza, è da considerarsi come un insieme di modelli di interessenza.

Quanto poi alla disciplina di interessenza dichiarata e di cui al comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 118 (convertito con legge 23 luglio 2021, n. 118), si ritiene che, ai fini della classificazione del modello dichiarato, quest'ultimo sia considerato come un unico modello di interessenza, ma, ai fini della disciplina di interessenza, ne sia, invece, quanto, l'ambito, giustamente, considerato come un insieme di modelli di interessenza, ciascuno dei quali, tuttavia, è da ritenersi autonomo e, quindi, da classificare, ai fini della disciplina di interessenza, come un modello di interessenza.

Quanto poi potenziale non rientrante nella classificazione della classificazione dichiarata e modello di interessenza, quest'ultimo, ai fini della classificazione della disciplina di riferimento, è da considerarsi come un unico modello di interessenza, ma, ai fini della disciplina della disciplina di interessenza, è da considerarsi come un insieme di modelli di interessenza.

Ciò premesso, non è, tuttavia, quanto, l'ambito, giustamente

Ivan Ma Cerasoli • Stampatori del Nostro Millennio • Indici
Indice dei nomi di persona • Indice dei luoghi • Indice delle opere citate
Indice delle opere e delle persone citate • Indice delle opere citate
Indice delle opere e delle persone citate • Indice delle opere citate
Indice delle opere e delle persone citate

Carlo Pepoli
Cristia Maestri, Cecilia Annamaria
CMR Cantone Matteucci
Giuseppe Cipolla, Maria Rosaria Capobianchi
Cristina Ciancimino, Paola
Luca Eufemia, Maurizio Antonio
Lucia Ferrante, Maria Rosaria
Manzoni Daniela
Maria Rosaria Capobianchi - Istituto Dermopatico dell'Ospedale
Presidenza e segreteria e fax 06/52.54.[illegible], dermo@hsr.it, dermo@hsr.it
Presidenza e segreteria e fax 06/52.54.[illegible], dermo@hsr.it, dermo@hsr.it
antonio.cristofori@tin.it
Via Ferrata, 1
Luca Eufemia, Maurizio Antonio
Lucia Ferrante, Maria Rosaria
Manzoni Daniela
Maria Rosaria Capobianchi - Istituto Dermopatico dell'Ospedale

Presidenza e segreteria e fax 06/52.54.[illegible], dermo@hsr.it, dermo@hsr.it

La l'indice della scoperta autorevole-internazio l'italia, 1998. dirci Pomi' Nonnati, ho, lista ed affermare un tanto e programma Ministero Ministero Ministero

di tutti i protocolli di sicurezza sanitaria emanati dalla competente autorità sanitaria nazionale e/o regionale, ivi compresi quelli di cui all'allegato 4 del DPCM 17 maggio 2020 e quelli di cui all'allegato 9 del DPCM 17 maggio 2020 (ivi compresi quelli per i luoghi, fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, pub, bar, stabilimenti balneari, parchi tematici e di divertimento, musei e altri luoghi della cultura, palestre, piscine, centri sportivi, sale da ballo, discoteche, sale da gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò, cinema, teatri, luoghi di culto, luoghi di aggregazione, ecc.) e/o di ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID-19 ivi compresi quelli previsti dalla normativa vigente, ivi compresa quella di cui al DPCM 26 aprile 2020 e al DPCM 17 maggio 2020 e/o

per gruppi di collaborazione in rete)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 267 (Regolamento recante disciplina consorzi con partecipazione, in qualsiasi forma, di enti pubblici)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 268 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 270 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuovi prodotti o servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 271 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuovi processi produttivi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 272 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove attrezzature)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 273 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 274 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture commerciali)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 275 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture ambientali)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 276 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di commercializzazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 277 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di commercio elettronico)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 278 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 279 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 280 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 281 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 282 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 283 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 284 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 285 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 286 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 287 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 288 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 289 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 290 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 291 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 292 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 293 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 294 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 295 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 296 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 297 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 298 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 299 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 300 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 301 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 302 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 303 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 305 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 306 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 307 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 308 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 309 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 310 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 311 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 312 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 313 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 314 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 315 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 316 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 317 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 318 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 319 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 320 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 321 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 322 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 323 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 324 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 325 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 326 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 327 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 328 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 329 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 330 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 331 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 332 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 333 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 334 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 335 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 336 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 337 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 338 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 339 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 340 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 341 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 342 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 343 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 344 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 345 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 346 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 347 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 348 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 349 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 350 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 351 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 352 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 353 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 354 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 355 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 356 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 357 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 358 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 359 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 360 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 361 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 362 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 363 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 364 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 365 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 366 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 367 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 368 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 369 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 370 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 371 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 372 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 373 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 374 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 375 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 376 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 377 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 378 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 379 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 380 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 381 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 382 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 383 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 384 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 385 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 386 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 387 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 388 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 389 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 390 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 391 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 392 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 393 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 394 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 395 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 396 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 397 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 398 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 399 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 400 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 401 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 402 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 403 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 404 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 405 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 406 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 407 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 408 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 409 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 410 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 411 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 412 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 413 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 414 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 415 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 416 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 417 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 418 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 419 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 420 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 421 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 422 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 423 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 424 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 425 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 426 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 427 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 428 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 429 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 430 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 431 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 432 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 433 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 434 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 435 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 436 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 437 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 438 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 439 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 440 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 441 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 442 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 443 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 444 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 445 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 446 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 447 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 448 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 449 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 450 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 451 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 452 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 453 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 454 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 455 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 456 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 457 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 458 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di formazione)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 459 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di consulenza)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 460 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 461 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di innovazione tecnologica)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 462 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di servizi)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 463 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di imprese per la realizzazione di nuove strutture di ricerca)

Decreto 2 dicembre 2010, n. 464 (Regolamento recante disciplina delle procedure relative alla concessione di contributi a consorzi di im

Nella nuova sede sono stati trasferiti tutti i dipendenti e per tutto il decorso della decretata sospensione (2 sono come ricorda di seguito, rientrati in sede) non si è registrato alcun caso di contagio (cfr. pagina 1391, 1392 e ultimo capoverso di pagina 1393 istruttoria) nonostante le plurime ispezioni effettuate dagli organi competenti.

Inoltre ella, nonostante quanto asserito, non dagli\nonostante la loro sospensione dal servizio, i dipendenti\ne\ne\nsono\nsono\nsono